

# ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

ESTRATTO

ANNALI V

Giovanni Cellamare

CORTE INTERNAZIONALE  
DI GIUSTIZIA

*pubblicazione fuori commercio*

**GIUFFRÈ**

1. *Introduzione.* — Come è noto, portando a compimento il processo iniziato con la Convenzione dell'Aja del 20 luglio 1899 per il regolamento pacifico delle controversie (1), l'art. 2 § 3 della Carta delle Nazioni Unite (ONU) prevede l'obbligo degli Stati membri di risolvere in modo pacifico le loro controversie internazionali. Lo stesso è strettamente collegato con il principio — contenuto nel § 4 — del divieto di minaccia e di ricorso all'uso della forza nei rapporti tra Stati. Le due disposizioni convenzionali, come pure è noto, si sono trasformate in norme di diritto internazionale consuetudinario (2). Ciò è provato da note Dichiarazioni dell'Assemblea generale dell'ONU (3). D'altro canto, ancorché con riferimento alle controversie la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'art. 33 della Carta chiarisce che l'obbligo sopra indicato non pregiudica la libertà di scelta dei mezzi di soluzione delle controversie (4): tra questi, in quella disposizione, figura « il regolamento giudiziale ». Il medesimo è volto a risolvere le controversie a mezzo di sentenze rese da un tribunale permanente, istituito con un accordo che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, in particolare, le condizioni affinché uno Stato possa instaurare un processo nei confronti di un altro, con ricorso unilaterale. Su queste basi è possibile distinguere il

## CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

SOMMARIO: Sez. I. *Fonti, funzione e struttura della Corte:* 1. Introduzione. — 2. Le fonti dei processi che si svolgono davanti alla Corte. — 3. La composizione della Corte. I giudici titolari. — 4. La procedura di elezione dei giudici. — 5. La durata del mandato. — 6. I giudici nazionali. La loro nomina ove due o più parti facciano "causa comune". — 7. L'organizzazione della Corte. — 8. *Segue:* le Camere. — 9. Le spese. Cenni sui rapporti tra la Corte e gli organi delle Nazioni Unite. — Sez. II. *La funzione contenziosa:* 10. Il deferimento della controversia al giudizio della Corte. — 11. La competenza *ratione personae*. — 12. La competenza *ratione materiae*. I procedimenti attributivi di competenza speciale: il compromesso e il *forum prorogatum*. — 13. I procedimenti attributivi di competenza generale: gli atti integrativi della Carta delle Nazioni Unite; i trattati istitutivi della competenza della Corte attuale e della Corte permanente. — 14. *Segue:* la dichiarazione prevista dall'art. 36 § 2, 3 e 4 dello Statuto. Il trasferimento alla Corte attuale della competenza derivante alla Corte permanente dalle dichiarazioni previste dallo Statuto della stessa. — 15. Lo svolgimento del processo: a) la fase scritta; b) la fase orale. — 16. Le competenze accessorie. Generalità. — 17. I procedimenti incidentali: le eccezioni preliminari. — 18. *Segue:* la domanda riconvenzionale. — 19. *Segue:* le misure conservative. — 20. *Segue:* l'intervento: a) generalità; b) l'intervento a tutela dell'interesse giuridico dello Stato terzo; c) l'intervento interpretativo. — 21. La sentenza. — 22. L'interpretazione della sentenza... — 23. *Segue:* ...e la sua revisione. — Sez. III. *La funzione consultiva:* 24. La legittimazione a chiedere il parere. — 25. La questione giuridica oggetto del parere. L'esercizio della competenza consultiva da parte della Corte. — 26. Il processo consultivo.

(1) V. gli art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1899; 12 del Patto della Società delle Nazioni del 28 giugno 1919; e 2 del Patto (Briand-Kellog) di Parigi di rinuncia alla guerra del 27 agosto 1928.

(2) Cfr. I.C.J. 27 giugno 1986, nell'affare relativo alle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, Nicaragua c. Stati Uniti d'America, merito, in *I.C.J. Reports*, 1986, 14 ss., in specie 145 (di seguito *I.C.J. Reports* anche nel caso in cui faccia fede la versione francese dell'atto di cui si tratta. Le sentenze, le ordinanze, i pareri, le opinioni e le dichiarazioni dei giudici della Corte internazionale — e della Corte permanente di giustizia internazionale — possono leggersi nel sito della Corte: [www.i.c.j.-c.j.org](http://www.i.c.j.-c.j.org)).

(3) Invero, più dettagliate della norma in parola: v. la Dichiarazione sui principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli tra Stati, adottata con risoluzione del 24 ottobre 1970, n. 2625 (XXV); la Dichiarazione di Manila sulla soluzione pacifica delle controversie, adottata con risoluzione del 15 novembre 1982, n. 37/10; la risoluzione del 3 febbraio 2003, n. 57/26, su prevenzione e regolamento pacifico delle controversie.

(4) Si veda pure la Dichiarazione di Manila del 1982, cit.; e già l'art. 3 del Patto di Bogotà del 30 aprile 1948; la parte V dell'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, del 1° agosto 1975. Sull'art. 33, v. TOMUSCHAT, in *The Charter of the United Nations: A Commentary*<sup>2</sup> a cura di SIMMA e altri, I, Oxford, 2002, *sub art.* 33, 583 ss.

regolamento giudiziale dall'arbitrato, ancorché, data la struttura paritaria della comunità internazionale, entrambi tali procedimenti di soluzione delle controversie presentino carattere consensuale: invero, a differenza di quanto accade nell'arbitrato, nella situazione considerata risulta eliminata la necessità del compromesso con il quale le parti assumono l'obbligo di considerare risolte le controversie a mezzo di sentenza, costituendo a quel fine il tribunale (5).

La stessa Carta favorisce l'operare del regolamento giudiziale istituendo la Corte internazionale di giustizia, già oggetto di magistrali studi pubblicati in questa sede a suo tempo (6).

Svolgendo l'art. 7 § 1, che elenca gli organi principali delle Nazioni Unite, l'art. 92 definisce la Corte «organo giurisdizionale principale» dell'Organizzazione, aggiungendo che «essa funziona in conformità allo Statuto annesso», il quale è fondato su quello della Corte permanente di giustizia internazionale «e forma parte integrante» della Carta. Siffatta definizione — ripresa nell'art. 1 dello Statuto — non leva l'autonomia del Tribunale nell'Organizzazione, proprio perché esso funziona in conformità al proprio Statuto (7).

D'altro canto, la norma riportata contribuisce a stabilire la continuità tra le due Corti (8).

Il ricorso al regolamento giudiziale si è intensificato dopo la fine della guerra fredda: ciò risulta sia dall'accresciuto ricorso alla Corte internazionale, indipendentemente dalle aree geo-politiche di appartenenza degli Stati che si rivolgono alla stessa; sia dalla creazione di altri tribunali (9). Anzi, la loro proliferazione — è stato osservato — potrebbe essere causa di contrasti di interpretazione e applicazione del diritto internazionale in gioco nei processi pendenti davanti ai medesimi tribunali (10). Per favorire la soluzione dei conseguenti possibili problemi di frammentazione di quel diritto, sulla falsa riga della competenza a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE), è stata prospettata, in particolare, l'attribuzione alla Corte internazionale di una sorta di competenza volta ad assicurare la coerenza e l'uniformità interpretativa del diritto internazionale (11).

Non è possibile in questa sede esaminare siffatta proposta, la cui operatività, invero, richiederebbe emendamenti agli accordi che disciplinano il funzionamento dei tribunali di cui si tratta (12).

(5) In arg., tra gli altri, v. ARANGIO-RUIZ, *Arbitrato (diritto internazionale pubblico)*, in questa *Enciclopedia*, II, 1958, 975 ss., in specie 978 ss.; STARACE, *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, Napoli, 1970, 13 ss.; ORAKHELASHVILI, *The Concept of International Judicial Jurisdiction: A Reappraisal*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2003, 501 ss., con ampie citazioni giurisprudenziali.

(6) ARANGIO-RUIZ, *Corte internazionale di giustizia*, in questa *Enciclopedia*, X, 1962, 1037 ss.; STARACE, *Giurisdizione internazionale*, ivi, XIX, 1970, 413 ss.; ID., *Processo internazionale*, ivi, XXXVI, 1987, 859 ss.

(7) Peraltro, dato che lo Statuto della Corte permanente era contenuto in un accordo autonomo rispetto al Patto istitutivo della Società delle Nazioni, le disposizioni in parola sono indicative di rapporti tra la Corte internazionale e le Nazioni Unite più forti rispetto a quelli tra la Corte permanente e la Società delle Nazioni. In arg. v. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*<sup>7</sup>, Padova, 1967, 379; ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 1046 s. (i quali escludono la configurazione della Corte come vero e proprio "organo" delle Nazioni Unite); (tende a valorizzare siffatta qualificazione) PELLET, *Strengthening the Role of the International Court of Justice as the principal judicial organ of United Nations*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2004, 159 ss.; GOWLAND DEBBAS, *Article 7 UN Charter*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, Oxford, 2006, 84 ss. (anche per indicazioni bibliografiche); ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court. 1920-2005*, I, *The Court and the United Nations*, Leiden-Boston, 2006, 73 ss. Sull'art. 92 v. pure MOSLER e OELLERS-FRAHM, in *The Charter of the United Nations: A Commentary* a cura di SIMMA e altri, cit., *sub art.* 92, 1139 ss.

(8) OELLERS-FRAHM, *Article 92 UN Charter*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 139 ss., in specie 142. In arg. v. pure TOMKA, in *La Charte des Nations Unies: commentaire article par article*<sup>3</sup> diretto da COT, PELLET e FORTEAU, II, Paris, 2005, *sub art.* 92, 1945 ss.

(9) JENNINGS, *General Introduction*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 3 ss., in specie 24 ss.

(10) Anche per alcuni esempi, v. TOMUSCHAT, *International Courts and Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* a cura di WOLFRUM, Oxford, 2010, ed. *online*, www.mpepil.com, 13, il quale, in senso contrario al pericolo riferito di seguito, nel testo, rileva il contributo che può derivare complessivamente da quei tribunali all'affermazione della «*rule of law in international relations*». In arg. si veda altresì BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, in *D. disc. pubbl.*, IV, 1989, 241 ss., in specie 245; TREVES, *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, 1999, 6 ss.; DEL VECCHIO A., *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, 2009, in specie 17 ss. e 235 ss.

(11) Cfr. REINISCH, *The Proliferation of International Dispute Settlement Mechanisms: The Threat of Fragmentation vs. the Promise of a More Effective System? Some Reflections From the Perspective of Investment Arbitration*, in *International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honor of Gerhard Hafner* a cura di BUFFARD, CRAWFORD, PELLET e WITTICH, Leiden-Boston, 2008, 107 ss.; ID., *International Courts and Tribunals, Multiple Jurisdiction*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. *online*.

(12) In arg. v. GAJA, *Relationship of the ICJ with Other*

Peraltro, la stessa denota la centralità del ruolo riconosciuto alla Corte internazionale nell'accertamento del diritto internazionale, anche in quanto istanza con competenza non settoriale.

2. *Le fonti dei processi che si svolgono davanti alla Corte.* — Gli accordi istitutivi di tribunali internazionali fissano le funzioni dei medesimi.

Alla Corte internazionale sono assegnate due funzioni: l'adozione di sentenze volte a risolvere le controversie tra gli Stati che abbiano accesso alla stessa Corte (art. 34-38 dello Statuto) e l'adozione di pareri richiesti dagli organi delle Nazioni Unite e dalle altre entità a ciò autorizzate (art. 96 della Carta e 65 s. dello Statuto).

Le disposizioni dello Statuto disciplinano prevalentemente la prima funzione, che dà luogo al processo contenzioso (art. 39-64); nella misura del possibile, quelle disposizioni si applicano anche all'esercizio della seconda funzione (art. 68), che dà luogo al processo consultivo.

Le norme in parola possono essere emendate (cap. V) seguendo la pertinente procedura prevista dalla Carta, fatte salve eventuali disposizioni adottate dall'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di sicurezza, per rendere possibile "la partecipazione" degli Stati parti dello Statuto della Corte che non siano membri dell'Organizzazione (art. 69) (13).

La disciplina statutaria è completata dal Regolamento di procedura, che la Corte ha adottato, a norma dell'art. 30 dello Statuto, il 14 aprile 1978 (in sostituzione di quello originario del 6 maggio 1946), e sottoposto successivamente a emendamenti (14). Fatta eccezione per le regole sulla sentenza, la sua interpretazione e revisione, su richiesta delle parti, le disposizioni in materia contenziosa possono essere sottoposte a cambiamenti (« *modifications or additions* ») ritenuti dalla

*International Courts and Tribunals*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 533 ss., in specie 543 s.

(13) Ricollegandosi a quella norma, l'art. 70 consente alla Corte di proporre degli emendamenti allo Statuto, a mezzo di comunicazioni scritte indirizzate al Segretario generale. In arg. KARL, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., sub art. 69, 1491 ss., e sub art. 70, 1503 ss.

(14) Il Regolamento del 1946 ha subito importanti modifiche nel 1978; il Regolamento entrato in vigore il 14 luglio 1978 è stato sottoposto a emendamenti tra il 2001 e il 2005 (indicazioni nel testo pubblicato in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)). In proposito v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, cit., III. *Procedure*, 1029 ss.

Corte appropriati alle circostanze del caso (art. 101).

A completamento di quanto precede, va rammentato che, in applicazione dell'art. 19 del Regolamento, la Corte ha adottato delle risoluzioni nelle quali sono "consegnate" le prassi giudiziarie interne della Corte medesima; e che questa, a partire dal 2001, ha rilasciato delle *Practice Directions* (*Instructions de procédure*, approvate il 31 ottobre 2001, ed emendate il 20 gennaio 2009) per gli Stati che compaiano in un processo, così sostituendo delle comunicazioni rivolte agli stessi. Per indicazione della Corte, si tratta di "Istruzioni" che si aggiungono al Regolamento senza modificarlo (15). Il loro contenuto, illustrato nelle pagine che seguono, induce a ritenere che siano volte prevalentemente a realizzare un ordinato svolgimento della procedura (16). Ora, posto che, secondo l'art. 30 § 1 dello Statuto, la Corte « *shall frame rules for carrying out its functions. In particular [...] rules of procedure* »; dato che l'art. 19 del Regolamento fa riferimento invece a « *resolutions* » sulla « *internal judicial practice* » del Tribunale; tenuto conto delle indicazioni riferite, è prospettabile che le "Istruzioni" in parola siano riportabili ai poteri che derivano alla Corte dalla prima norma (17).

3. *La composizione della Corte. I giudici titolari.* — Lo Statuto disciplina, anzitutto, la composizione e l'organizzazione della Corte, nonché i requisiti e il procedimento di elezione dei giudici (cap. I). La Corte, la cui sede è fissata all'Aja (18),

(15) Cfr. il *Press Release* 31 ottobre 2001, n. 2001/32 (in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)), dove sono riportate altresì la risoluzione del 12 aprile 1976, sulla prassi giudiziaria interna, e le *Practice Directions*.

(16) Cfr. PELLET, *Remarks on Proceedings before the International Court of Justice*, in *New International Tribunals and New International Proceedings* a cura di DEL VECCHIO A., Milano, 2006, 98 ss., in specie 111 ss. Sulle Istruzioni si tornerà nelle pagine che seguono.

(17) THIRLWAY, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., sub art. 30, 281 ss., in specie 485.

(18) Art. 22 § 1 dello Statuto. La stessa norma prevede la possibilità, ripresa nell'art. 55 del Regolamento, dello svolgimento altrove di « *all or part of the further proceedings* »; ipotesi da tener distinta dal caso in cui la Corte ritenga di dover prendere visione di luoghi di cui si tratti nel processo pendente: cfr. SHAW, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., sub art. 22, 397, con riferimento a quanto accaduto nell'affare relativo al Progetto Gabčíkovo-Nagymaros, Ungheria/Slovacchia, nel corso del quale fu effettuato un sopralluogo, sulla base delle pertinenti norme statutarie e regolamentari: v. I.C.J. 25 settembre 1997, in *I.C.J. Reports*, 1997, 7 ss., in specie 13 s.

si compone di quindici giudici con diversa cittadinanza (art. 3 § 1); deve trattarsi di « giudici indipendenti, eletti senza riguardo alla loro cittadinanza, tra persone di alta levatura morale, che posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale » (art. 2).

I giudici sono eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che procedono, « l'una indipendentemente dall'altro » (art. 8), sulla base dell'elenco di candidati designati, come si vedrà, secondo quanto previsto dagli art. 4-7. Nell'elezione, i votanti dovrebbero effettuare delle scelte tali da consentire che, complessivamente, la Corte sia rappresentativa delle « principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo » (art. 9). Il raggiungimento di detto obiettivo presuppone, evidentemente, che dello stesso si tenga conto già nella fase della scelta dei candidati (19).

La disposizione in parola, oltre a ricordare quelle sulla composizione del Consiglio di sicurezza e del Segretariato (art. 23 § 1 e 101 § 3 della Carta delle Nazioni Unite), richiama alla mente — ci sembra — la dibattuta questione concernente il significato da attribuire al termine « civili » presente nell'art. 38 § 1 lett. c dello Statuto: quel termine — è stato diffusamente osservato — va interpretato avendo riguardo non al momento storico in cui fu previsto, bensì all'evoluzione della società internazionale e del diritto che ne è espressione (20). Seguendo un siffatto approccio, è stato prospettato, in particolare, che l'espressione « principali forme di civiltà » dovrebbe essere interpretata quale riferimento alle diverse componenti culturali, in senso lato, della comunità internazionale (21).

Una simile interpretazione appare volta a rafforzare l'operare dell'art. 9 dello Statuto in senso favorevole alla percezione — dal punto di vista degli Stati aventi accesso alla Corte — della legiti-

timazione e, conseguentemente, dell'autorevolezza della composizione della stessa Corte (22).

Funzionali a siffatte caratteristiche sono, soprattutto, l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici; di tali requisiti — comuni ai giudici interni (23) — si ha cura di dare evidenza a mezzo della dichiarazione solenne che, prima di entrare in funzione, i membri della Corte devono « fare in udienza pubblica » (art. 20) (24).

A garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità, lo Statuto stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di giudice e le funzioni di natura « politica o amministrativa », nonché con « alcun'altra occupazione di natura professionale » (art. 16 § 1) (25). Si tratta, cioè, di incompatibilità con l'esercizio di attività suscettibili di porre i giudici in condizione di dipendenza dai governi (26). Come si ricava dalla prassi, non rientrano tra le incompatibilità la partecipazione a collegi arbitrali, a commissioni di conciliazione, e le attività di carattere accademico (27).

In connessione con il principio di imparzialità va intesa la disposizione che impedisce ai giudici di esercitare le funzioni di agente, di consulente o avvocato nelle controversie davanti alla Corte (art. 17 § 1); nonché di « partecipare alla decisione di alcuna controversia alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta, o in qualsiasi altra veste » (art. 17 § 2).

Ampla è la prassi applicativa delle disposizioni in parola (28).

(22) FASSBENDER, *loc. cit.*

(23) V. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 (The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity*, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002), in [www.unodc.org/pdf/crime/corruption](http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption); in proposito v. OELLERS-FRAHM, *International Courts and Tribunals, Judges and Arbitrators*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 7.

(24) Indicata dall'art. 4 § 1 del Regolamento: « I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously ».

(25) In proposito v. ROSENNE, *op. cit.*, I, 406.

(26) Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 1042; inoltre CROUVEUR, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 16, 322 ss., in specie 334 s.

(27) CROUVEUR, *loc. cit.*

(28) A titolo di esempio può ricordarsi che, nel corso dell'affare concernente talune terre utilizzate per la produzione di fosfati a Nauru, Nauru c. Australia, eccezioni

(19) Cfr. ROSENNE, *op. cit.*, I, 362.

(20) In arg., anche per la distinzione rispetto alla norma in esame, v. SALERNO, *Diritto internazionale. Principi e norme*, Padova, 2008, 187; e, nel senso indicato di seguito, nel testo, con indicazioni bibliografiche, CONFORTI, *Diritto internazionale*<sup>8</sup>, Napoli, 2010, 44 ss.

(21) Cfr. FASSBENDER, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 9, 261 ss., in specie 275 s.

In caso di dubbio sulle incompatibilità decide la Corte (art. 16 § 2 e 17 § 3), come accaduto nel processo consultivo relativo alle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato. In quel caso, la Corte ha scartato la richiesta (israeliana) di esclusione dal collegio del giudice El Araby (fondata sulle asserite prese di posizione di quel giudice « *in opposition to Israel including on matters which go directly to aspects of the question now before the Court* »), non sussistendo ragioni di incompatibilità tra l'attività attuale e quelle precedentemente svolte dallo stesso giudice (29).

L'indipendenza dei giudici è rafforzata dall'art. 18: « I membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni a meno che », a loro giudizio unanime, « essi abbiano cessato di adempiere alle condizioni richieste » (§ 1). Di tale disposizione — resa operativa dall'art. 6 del Regolamento (30) — va segnalata, a fronte della genericità dell'espressione « condizioni richieste », la regola dell'unanimità per la decisione di cui si tratta. In assenza di indicazioni contrarie della

preliminari (I.C.J. 26 giugno 1992, in *I.C.J. Reports*, 1992, 240 ss.), un giudice si è dimesso avendo presieduto una commissione di inchiesta su aspetti ricollegabili a quello stesso affare: v. *International Court of Justice. Yearbook*, 1991-1992, 198. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, « 1. Se, per una ragione speciale, un Membro della Corte ritiene di non dover partecipare alla decisione di una determinata controversia, egli ne deve informare il Presidente. 2. Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei Membri della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata controversia, deve dargliene notizia. 3. Se, in simili casi, il Presidente ed il Membro della Corte sono in disaccordo, la questione è decisa dalla Corte ». Si tratta di una norma suscettibile di sovrapporsi a quella in esame: cfr. JENNINGS, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 24, 417 ss., con indicazioni della prassi giurisprudenziale. Per un esempio di auto-ricusazione, v. I.C.J. 23 maggio 2008, relativa all'affare della sovranità su Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge, Malesia/Singapore, in *I.C.J. Reports*, 2008, 12 ss., in specie 20.

(29) Cfr. I.C.J., ordinanza, 30 gennaio 2004, in *I.C.J. Reports*, 2004, 3 ss., in specie 5.

(30) « *In any case in which the application of Article 18 of the Statute is under consideration, the Member of the Court concerned shall be so informed by the President or, if the circumstances so require, by the Vice-President, in a written statement which shall include the grounds therefor and any relevant evidence. He shall subsequently, at a private meeting of the Court specially convened for the purpose, be afforded an opportunity of making a statement, of furnishing any information or explanations he wishes to give, and of supplying answers, orally or in writing, to any questions put to him. At a further private meeting, at which the Member of the Court concerned shall not be present, the matter shall be discussed; each Member of the Court shall state his opinion, and if requested a vote shall be taken.* »

Corte, è sostenibile che la regola riferita sia applicabile anche ai giudici *ad hoc*, di seguito considerati, ancorché il citato art. 18 utilizzi l'espressione « membri della Corte » (31): siffatta costruzione appare funzionale allo scopo perseguito da questa norma e coerente con l'eguaglianza, anche nel trattamento, tra quei « membri » e i giudici *ad hoc* (32).

Infine, altro fattore di indipendenza dei giudici è il godimento di immunità diplomatiche nell'esercizio delle funzioni (art. 19 dello Statuto), previsione resa operativa da accordi con lo Stato della sede della stessa Corte (33).

4. *La procedura di elezione dei giudici.* — Anche la procedura di designazione dei candidati per l'elezione dei giudici appare volta a garantirne l'indipendenza; in particolare, a evitare che quell'indicazione sia condizionata dalle scelte dei governi, e quindi politicizzata (34).

Distinguendo tra Stati membri delle Nazioni Unite rappresentati nella Corte permanente di arbitrato e Stati estranei a detta Corte, con riferimento ai primi, lo Statuto prevede che i candidati siano designati dai « gruppi nazionali » di quella Corte; per quanto riguarda gli altri, la designazione è effettuata da « gruppi nazionali » nominati dai governi secondo la stessa procedura prevista dall'art. 44 della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali (art. 4 § 1 s. dello Statuto).

(31) In proposito v. ROSENNE, *op. cit.*, I, 410; inoltre ANDERSON, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 18, 351 ss., in specie 355 s. Invero, l'art. 3 § 1 dello Statuto prevede che la « Corte si compone di 15 membri »; l'art. 1 § 3 del Regolamento individua come « membri della Corte » i giudici eletti.

(32) Degne di nota in argomento le *Practice Directions* VII e VIII (le stesse « *do not affect a choice or designation made by the parties prior to 7 February 2002, the date of the adoption by the Court of those Directions* »): la prima è volta a evitare che sia nominata come giudice *ad hoc* una persona che eserciti o abbia esercitato recentemente le funzioni di agente, di consulente o avvocato in un affare davanti alla Corte; inoltre le parti « *should likewise refrain from designating as agent, counsel or advocate in a case before the Court a person who sits as judge ad hoc in another case before the Court* ». L'altra « Istruzione » considera in contrasto con la buona amministrazione della giustizia che in un processo sia presente con quelle funzioni una persona la quale « *until recently* » sia stata membro della Corte, giudice *ad hoc*, Cancelliere, Cancelliere aggiunto o alto funzionario della Corte.

(33) Approvati dall'Assemblea generale con risoluzione 11 dicembre 1946, n. 90 (1) (riprodotta in *Documents on the International Courts*<sup>2</sup> a cura di ROSENNE, Alphen aan den Rijn-Dobbs Ferry-New York, 1979, 323 s.).

(34) Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. ult. cit.*, 1040.

Anche gli Stati parti dello Statuto ma non dell'ONU — dei quali si fa menzione per completezza espositiva, non per rilievo pratico — partecipano alle elezioni, sulla base delle condizioni che, in assenza di accordi speciali, sono fissate dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza (art. 4 § 3) (35).

La procedura di cui si tratta è aperta dal Segretario generale che invita i componenti dei gruppi nazionali alla designazione (art. 5 § 1). Con la precisazione che ciascun gruppo non può indicare più di quattro persone, delle quali non più di due della stessa cittadinanza del gruppo; né è possibile designare un numero di candidati che superi il doppio dei posti disponibili (art. 5 § 2).

Trattandosi di invito rivolto di fatto a mezzo dei governi, è inevitabile una certa incidenza di questi già nella fase iniziale della procedura in esame (36). Risultano eletti i candidati che ottengano la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea e del Consiglio (art. 10 § 1) (37); sulla votazione in seno a quest'ultimo non incide la distinzione tra membri permanenti e membri non permanenti (38).

Dal combinato disposto degli art. 5 § 1 e 7 § 2

(35) Condizioni contenute nella risoluzione 8 ottobre 1948, n. 264/III. A esigenze di competenza dei designati — oltre che di depoliticizzazione della designazione (ARANGIO-RUIZ, *loc. cit.*; BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 247) — appare volta la raccomandazione « ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di accademie internazionali dedicate agli studi giuridici » (art. 6 dello Statuto).

(36) In proposito v. ROSENNE, *op. cit.*, I, 365 ss.

(37) In proposito v. ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 7, anche per la prassi dell'Assemblea generale, consistente nel calcolare la maggioranza in parola tenendo conto degli Stati membri non votanti o non legittimati al voto (come accaduto per la Repubblica federale di Jugoslavia tra il 1992 e il 2000, periodo nel quale ne fu esclusa la partecipazione ai lavori dell'Assemblea, essendo in discussione il suo *status* di membro, a seguito della dissoluzione della ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia: v. I.C.J., ordinanza, 8 aprile 1993, relativa all'indicazione delle misure cautelari nell'affare concernente l'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Bosnia e Erzegovina c. Jugoslavia (Serbia e Montenegro), in *I.C.J. Reports*, 1993, 3 ss., in specie 12 s., con rinvio alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 19 settembre 1992, n. 777 (1992) e dell'Assemblea generale 22 settembre 1992, n. 47/1 (1992), in base alle quali quella Repubblica « cannot continue automatically the membership of the former [SFRY] in the United Nations », sicché la stessa « should apply for membership in the United Nations and that it shall not participate in the work of the General Assembly »). In arg. v. pure *infra*, § 11.

(38) Sul carattere di « democraticità » del sistema in parola v. ARANGIO-RUIZ, *op. ult. cit.*, 1041.

dello Statuto risulta che — fatto salvo il caso previsto dall'art. 12 § 2, tra breve considerato — il Segretario generale predispone l'elenco dei candidati che siano stati designati dal gruppo nazionale nel « *given time* » (« *délaï* ») indicato dallo stesso Segretario. La disciplina riferita è stata applicata con una certa flessibilità; pertanto non può escludersi una designazione successiva a quel termine (39).

Ove, dopo la terza seduta, non sia stato possibile eleggere uno o più giudici (art. 11), può aversi la formazione di una « commissione mediatrice », composta da sei membri nominati in pari misura dall'Assemblea e dal Consiglio. Alla medesima commissione è affidato il compito di proporre all'approvazione separata di detti organi i nomi per la copertura di ogni seggio vacante. Ove scelti all'unanimità, tali nomi possono essere diversi da quelli indicati nell'elenco del Segretario (art. 12).

5. *La durata del mandato.* — I giudici eletti durano in carica nove anni e sono rieleggibili. Al fine di consentire un'elezione ogni tre anni — funzionale al cambiamento nella continuità della composizione della Corte (40) —, cinque dei giudici originariamente eletti svolgono le loro funzioni per tre anni; cinque per sei anni (art. 13 § 1 s.).

La scadenza del mandato non pregiudica la partecipazione dei giudici ai processi « di cui risultino investiti » (art. 13 § 3). Peraltro, interpretando restrittivamente tale disposizione, l'art. 33 del Regolamento — norma che non opera rispetto ai membri di una Camera (v. *infra*, § 8) — pone l'obbligo « *to sit until the completion of any phase of a case in respect of which the Court convenes for the oral proceedings prior to the date of such replacement* ». Degno di nota, in tal senso, quanto accaduto nel corso dell'affare della piattaforma continentale tra Tunisia e Libia (41).

D'altro canto, i giudici di cui si tratta continuano a esercitare le loro funzioni fintanto che i loro posti non siano stati ricoperti da nuovi eletti (art. 13 § 3 dello Statuto). Da precisare che i termini di durata dei mandati non si applicano ai giudici eletti in sostituzione di altri cessati ante-

(39) Cfr. STARACE, *Corte internazionale di giustizia*, in *Nss. D.I.*, Appendice, II, 1981, 876 ss., in specie 878.

(40) BENVENUTI, *op. cit.*, 248.

(41) I.C.J. 24 febbraio 1982 (resa successivamente alla scadenza del mandato di due giudici), in *I.C.J. Reports*, 1982, 18 ss. In arg. v. DUGARD, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 13, 303 ss., con ampie indicazioni bibliografiche iniziali.

riormente alla scadenza della carica: i nuovi giudici, cioè, rimangono in carica per il periodo di tempo non completato dai predecessori (art. 15).

Può accadere che la qualità di giudice venga meno, oltre che per decesso, per dimissioni (art. 13 § 4) e rimozione (art. 18), dovendosi procedere dunque a una nuova elezione, avviata, come sappiamo, dal Segretario generale (v. gli art. 14 dello Statuto e 5 e 6 del Regolamento).

6. *I giudici nazionali. La loro nomina ove due o più parti facciano "causa comune".* — L'art. 25 dello Statuto prevede che normalmente la Corte eserciti le proprie funzioni in seduta plenaria (§ 1); che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non possa essere inferiore a undici (§ 2); e che il « quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte » (§ 3). Se ne desume che possono aversi processi con un numero di giudici inferiore a quello (di quindici: art. 3 § 1) previsto per la « full Court » (« séance plénière »). Ciò può accadere per uno dei motivi, poc'anzi indicati, che determinano la vacanza di un seggio, per congedo, malattia, altro motivo debitamente giustificato al Presidente (art. 23 § 3), o una ragione speciale riferita a quest'ultimo (art. 24 § 1).

Non incidono sul *quorum*, ma svolgono effetti sulla composizione della Corte, i giudici nazionali designati dalle parti. Riprendendo i criteri tipici della composizione dei tribunali arbitrali, caratterizzata dalle scelte delle parti (42), l'art. 31 dello Statuto dispone che i « giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte è investita » (§ 1); e che, ove il collegio sia comprensivo di un giudice il quale abbia la nazionalità di una delle parti, ogni parte può integrare il collegio stesso designando un giudice di sua scelta (§ 2) (43). Questo è definito nel Regolamento (parte I, sottosezione 2) giudice *ad hoc*.

Siffatta disposizione, oltre a stabilire un collegamento con i richiamati criteri della prassi arbitrale, appare volta a garantire l'eguaglianza delle parti nella composizione del Tribunale. Pertanto,

(42) Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. ult. cit.*, 1044; STARACE, *op. ult. cit.*, 880; BENVENUTI, *op. cit.*, 240.

(43) Può accadere che in un secondo momento lo stesso giudice sia eletto giudice della Corte (v. I.C.J. 13 luglio 2009, nell'affare della controversia relativa a diritti di navigazione e a diritti connessi, Costa Rica c. Nicaragua, in *I.C.J. Reports*, 2009, § 4 della sentenza); e possono aversi casi di avvicendamento di giudici *ad hoc* (per dimissioni del giudice precedentemente designato v. I.C.J. 13 dicembre 2007, nell'affare della controversia territoriale e marittima, Nicaragua c. Colombia, eccezioni preliminari, *ivi*, 2007, 832 ss., in specie 837).

si spiega la « *absolut logical priority* » che, per indicazione della Corte, assume la soluzione delle questioni concernenti l'applicazione della norma in parola nel corso di un processo (44), nonché la prevista estensione del suo operare nel procedimento consultivo, ove il parere richiesto abbia ad oggetto una questione giuridica attualmente pendente tra due o più Stati (art. 102 § 3 del Regolamento; v. *infra*, § 26).

Rafforzando quel collegamento, allo scopo, evidentemente, di assicurare le parti di un'attenta presa in considerazione delle loro ragioni nel collegio, è previsto altresì che la designazione del giudice nazionale possa essere effettuata da ciascuna parte ove il collegio non comprenda propri cittadini (art. 31 § 3 dello Statuto) (45). Il ruolo riconosciuto dalla norma in esame ai criteri sopra richiamati appare ancora più evidente nel § 4: la designazione di giudici *ad hoc* può essere effettuata per integrare la composizione di una Camera appositamente costituita, ancorché su quella composizione già incidano le parti con l'approvazione del numero dei giudici (art. 26 § 4) e le « *views regarding the composition* » (art. 17 § 2 del Regolamento) (46).

Alla designazione del giudice *ad hoc* deve procedersi nella fase iniziale del processo (art. 35 dello Statuto), scegliendo preferibilmente tra le persone che possano diventare giudici della Corte (art. 31 § 2). D'altro canto, i giudici nazionali devono soddisfare le condizioni poste per i giudici titolari (dagli art. 2, 17 § 2, 20 e 24) (47), sicché « prendono parte alla decisione in condizioni di parità con i loro colleghi » (art. 31 § 6). L'origine nazionale della designazione non incide dunque su quelle condizioni, e non esclude che il giudice *ad hoc* voti in senso contrario alla posizione dello Stato che lo abbia nominato (48).

Nel chiaro intento di bilanciare l'incidenza

(44) Cfr. I.C.J., parere, 21 giugno 1971, relativo alle conseguenze giuridiche della presenza continua dell'Africa del Sud in Namibia (Sud-Ovest africano), nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicurezza, in *I.C.J. Reports*, 1971, 16 ss., in specie 25.

(45) In senso critico, ARANGIO-RUIZ, *lc. ult. cit.*

(46) Sul punto v. STARACE, *op. ult. cit.*, 881.

(47) Spetta alla Corte decidere su ogni questione che possa sorgere in materia (art. 35 § 4 del Regolamento); prassi in ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1095. Da ricordare in arg. la *Practice Direction VII*, cit. *supra*, nt. 32.

(48) V., in parte, l'opinione individuale del giudice *ad hoc* Bastid annessa a I.C.J. 10 dicembre 1985, sulla domanda di interpretazione e di revisione della sentenza del 24 febbraio 1982 resa nell'affare della piattaforma continentale (Tunisia/Libia), in *I.C.J. Reports*, 1985, 247 ss. (la sentenza è a p. 192 ss.).



delle parti sulla composizione del Tribunale, lo Statuto prevede che più parti le quali presentino « *the same interest* » (« *font cause comune* ») hanno diritto di nominare un solo giudice *ad hoc* (art. 31 § 5), senza peraltro chiarire il significato di quell'espressione. Indicazioni in materia fanno difetto pure al Regolamento (49); va dunque esaminato se le stesse siano desumibili dalla prassi.

La situazione considerata potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso di processi costituiti da due o più Stati contro un altro Stato, nel caso opposto, e per effetto dell'intervento in causa di uno Stato terzo che abbia, per l'appunto, lo stesso interesse di una parte originaria del processo pendente.

Lasciando da parte, per il momento, i rapporti — dei quali non v'è menzione nelle fonti in esame — tra gli istituti dell'intervento e del giudice *ad hoc*, non sembra che dalla prassi sia desumibile un chiaro orientamento della Corte nella *subiecta materia*.

In effetti, accanto a casi nei quali la Corte, seguendo il criterio utilizzato dal suo Predecessore, ha desunto il « *same interest* » dalle conclusioni delle parti (50), si hanno casi più recenti indicativi di un diverso approccio. Negli affari relativi alla liceità dell'uso della forza — sottoposti al giudizio della Corte dalla Repubblica federale di Jugoslavia (poi Serbia e Montenegro) con distinte ma, sostanzialmente, identiche iniziative processuali contro dieci Stati membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) — si sono avuti dei processi con svolgimenti paralleli, ancorché non tutti equiparabili dal punto di vista delle implicazioni procedurali (51). Per

(49) Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento: « 1. *If the Court finds that two or more parties are in the same interest, and therefore are to be reckoned as one party only, and that there is no Member of the Court of the nationality of any one of those parties upon the Bench, the Court shall fix a time-limit within which they may jointly choose a judge ad hoc.* 2. *Should any party amongst those found by the Court to be in the same interest allege the existence of a separate interest of its own, or put forward any other objection, the matter shall be decided by the Court, if necessary after hearing the parties.* ».

(50) Cfr. I.C.J., ordinanza, 26 aprile 1968, relativa alla piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica federale di Germania/Danimarca; Repubblica federale di Germania/Olanda), in *I.C.J. Reports*, 1968, 9 s.; per altre indicazioni, anche per quanto segue, nel testo, v. KOIJMANS, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 31, 495 ss., in specie 501 s.

(51) Così, i processi promossi contro il Belgio, l'Olanda e il Portogallo, rispetto a quelli contro l'Italia, il Canada, la Francia, la Germania e il Regno Unito; i processi avviati contro la Spagna e gli Stati Uniti furono rimossi dal ruolo (I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, Jugoslavia c. Spagna, in *I.C.J. Reports*, 1999, 761 ss.; I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999,

quanto qui interessa, alcuni tra gli Stati convenuti avevano già dei giudici nazionali tra i membri della Corte; altri designarono dei giudici *ad hoc* nei processi del 1999 sulle misure cautelari. Ritenuta giustificata detta nomina, ancorché in presenza di stesse conclusioni degli Stati interessati, in un secondo momento, nei procedimenti sulle eccezioni preliminari, pronunciandosi sull'opposizione dell'attore a quella medesima nomina, « *the Court had decided, pursuant to Article 31, paragraph 5, of the Statute, that, taking into account the presence upon the Bench of judges of British, Dutch and French nationality, the judges ad hoc chosen by the respondent States should not sit during the current phase of the procedure in these cases.* » Peraltro, siffatta decisione — che dava applicazione alla norma indicata — « *in any way prejudice the question whether, if the Court should reject the preliminary objections of the Respondents, judges ad hoc might sit in subsequent stages of the cases.* » La Corte aggiungeva che, « *a joinder of the proceedings would not be appropriate at that stage* » (52). Da notare che quest'ultima precisazione conviveva con l'applicazione dell'art. 31 § 5 (53).

Dunque, dall'eterogeneità della prassi può desumersi semplicemente un approccio « *case by case* », e non un orientamento univoco della Corte nella *subiecta materia*.

Quanto, infine, ai rapporti tra designazione del giudice *ad hoc* e le due forme di intervento in causa previste dagli art. 62 e 63 dello Statuto, va considerato, anzitutto, che l'art. 31 dello Statuto, disciplinando nei termini illustrati la presenza nel collegio dei giudici nazionali delle parti, pone un collegamento tra la condizione di parte nel processo davanti alla Corte e la nomina del giudice *ad hoc*. Siffatto collegamento — ripreso nell'art. 35 del Regolamento — depone nel senso dell'assunzione della veste di parte quale presupposto della possibile designazione del giudice *ad hoc*. Invero, in vista di quella designazione, bisogna valutare se

Jugoslavia c. Stati Uniti d'America, *ivi*, 916 ss.). Dato che il contenuto delle sentenze rese dalla Corte nei processi di cui si tratta è sostanzialmente coincidente, di seguito, salva diversa indicazione, sarà citata solo quella sulle eccezioni preliminari nell'affare promosso contro l'Italia (I.C.J. 15 dicembre 2004, Serbia e Montenegro c. Italia, *ivi*, 2004, 865 ss.).

(52) I.C.J. 15 dicembre 2004, cit., 871 ss. (i brani sono tratti dai § 15-18 della sentenza).

(53) Ampie critiche sull'applicazione negli affari in parola dell'art. 31 § 5 possono leggersi nell'opinione dissidente del giudice *ad hoc* Kreća, il quale ha sostenuto che la decisione della Corte avrebbe svantaggiato, non solo processualmente, lo Stato attore: v. I.C.J. 15 dicembre 2004, cit., 852 ss., in specie 998 ss.

più parti (compreso l'interveniente) presentino « *the same interest* » (facciano « *cause commune* »); la qual cosa presuppone, per l'appunto, il riconoscimento della veste di parte (anche all'interveniente).

Ciò posto, può trattarsi della designazione del giudice nazionale dello Stato terzo nella procedura (di ammissibilità della domanda o di ricevibilità della dichiarazione) di intervento (prevista, rispettivamente, dalle due norme statutarie); e può trattarsi di quella designazione da parte dello Stato intervenuto in causa, su decisione della Corte (54). Tali problemi furono esaminati e lasciati aperti in occasione dell'elaborazione dello Statuto e dei regolamenti della Corte passata (55).

La prassi giurisprudenziale reca poche indicazioni in materia. Nulla è dato rilevare, per quanto qui interessa, dal caso dell'intervento, *ex art. 63*, della Polonia nell'affare del vapore Wimbledon (davanti alla Corte permanente); considerazioni analoghe valgono per l'intervento, sempre *ex art. 63*, di Cuba nell'affare Haya de la Torre (Colombia/Perù), e per la domanda di intervento, *ex art. 62*, di Figi nei due affari degli esperimenti nucleari (Australia c. Francia; Nuova Zelanda c. Francia) (56). Indicazioni non si ricavano neanche dal caso della dichiarazione di intervento, *ex art. 63*, del Salvador nella fase delle eccezioni preliminari del citato affare relativo alle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (57). Solo nella sentenza del 1981, sulla domanda di intervento di Malta nell'affare anch'esso della piattaforma continentale tra Tunisia e Libia, si trova un passaggio rilevante dal punto di vista che qui interessa. In quella decisione si legge che, senza la partecipazione dei giudici *ad hoc* delle parti originarie del processo, la Corte ha scartato la richiesta maltese di nominare un giudice *ad hoc* « *for the purpose of the intervention proceedings* ». Ciò in

(54) In arg., anche per altre indicazioni, ci sia consentito di rinviare a CELLAMARE, *Le forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, Bari, 1991, 205 ss.; inoltre, ROSENNE, *Intervention in the International Court of Justice*, Dordrecht-Boston-London, 1993, 116 ss.

(55) Riferimenti bibliografici *supra*, nt. 54.

(56) Per il primo caso, v. P.C.I.J. 18 giugno 1923 e P.C.I.J. 17 agosto 1923, in P.C.I.J., série A, *Recueil des arrêts*, n. 1, rispettivamente 11 ss. e 15 ss.; per il secondo, I.C.J. 13 giugno 1951, in I.C.J. Reports, 1951, 71 ss.; per le domande di Figi, v. I.C.J., ordinanza, 20 dicembre 1974, Australia c. Francia, e I.C.J., ordinanza, 20 dicembre 1974, Nuova Zelanda c. Francia, *ivi*, 1974, rispettivamente 530 s. e 535 s. In proposito v. DAVI, *L'intervento davanti alla Corte internazionale di giustizia*, Napoli, 1984, 148 s.; e CELLAMARE, *op. cit.*, 220 ss.

(57) Richiamato *supra*, nt. 2. Cfr. I.C.J., ordinanza, 4 ottobre 1984, in I.C.J. Reports, 1984, 215 s.

quanto « *a State which seeks to intervene under Article 62 of the Statute has no other right than to submit a request to be permitted to intervene, and has yet to establish any status in relation to the case* »; il problema sollevato da Malta « *could not be taken under consideration by the Court at that stage of the proceedings* » (58). Da siffatta decisione — che considerava “prematura” la richiesta maltese — si desume che la questione della nomina del giudice *ad hoc* da parte dello Stato terzo può porsi solo dopo che l'intervento sia stato autorizzato (art. 62) o ammesso (art. 63). Quanto precede è in linea con la lettera dell'art. 31, nel senso poc'anzi considerato, e non esclude la presenza nella procedura di intervento di un giudice nazionale dello Stato terzo in quanto giudice titolare, come accaduto nel procedimento sulla domanda di intervento dell'Italia nell'affare della piattaforma continentale tra Libia e Malta (59). Invero, la permanenza del giudice nazionale dello Stato terzo può trovare una ragionevole spiegazione nelle caratteristiche richieste ai giudici della Corte: l'esclusione di quel giudice equivarrebbe a scartarne l'imparzialità. Né la soluzione accolta contrasta con l'eguaglianza delle parti cui, si è già detto, è funzionale l'istituto dei giudici nazionali, posto che quell'eguaglianza riguarda, per l'appunto, i rapporti tra le parti del processo pendente.

I dati desumibili dal passaggio riportato appaiono indirettamente confermati dal contenuto dell'ordinanza del 1990 sulla domanda di intervento del Nicaragua nell'affare relativo alla controversia di frontiera territoriale, insulare e marittima tra Salvador e Honduras. Chiamata a pronunciarsi sulla questione — posta dallo Stato terzo — se la domanda di intervento dovesse essere esaminata dalla Corte o dalla Camera *ad hoc* costituita per quell'affare, avendo riguardo, in un simile contesto, al problema delle conseguenze di « *a favourable response to the [...] request* » sulla composizione della Camera, la Corte ha rilevato che quel problema era stato posto dal terzo « *so only in contemplation of a favourable response* » alla domanda di intervento (60). Siffatto rilievo ricorda da vicino gli svolgimenti relativi alla richiesta maltese poc'anzi riferiti.

(58) Ciò ancorché, secondo Malta, le parti originarie avessero « *the same interest* » nella fase processuale cui si ha riguardo: v. I.C.J. 14 aprile 1981, in I.C.J. Reports, 1981, 3 ss., in specie 6.

(59) Cfr. I.C.J. 21 marzo 1984, in I.C.J. Reports, 1984, 3 ss.

(60) Cfr. I.C.J., ordinanza, 28 febbraio 1990, in I.C.J. Reports, 1990, 3 ss., in specie 5.

Infine, nella prassi non è mai sorta la questione della nomina del giudice *ad hoc* da parte dello Stato intervenuto in causa. Nei casi di intervento fondato sull'art. 63, gli intervenienti non hanno ritenuto necessaria la pertinente iniziativa. Nei casi di intervento *ex art.* 62, la Corte ha autorizzato l'intervento senza l'assunzione della veste di parte, presupposto — come sappiamo — della possibilità di designare un giudice *ad hoc*. Su queste basi, è prospettabile che l'art. 31 potrà venire in gioco, dal punto di vista considerato, in processi nei quali la Corte autorizzi una forma di intervento che comporti l'assunzione di quella veste (61).

7. *L'organizzazione della Corte.* — La circostanza che la Corte abbia sede all'Aja non esclude che essa, ove lo ritenga utile, possa svolgere le proprie funzioni altrove (62). Nella sede della Corte risiedono il Presidente e il Vice Presidente (art. 22 dello Statuto); gli stessi sono eletti dalla Corte per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Spetta alla Corte altresì nominare il proprio Cancelliere e gli altri funzionari necessari (art. 21).

Il Regolamento disciplina le elezioni del Presidente e del Vice Presidente (tempi e modalità, nonché decorrenza dell'ufficio: art. 10 s.); le elezioni del Cancelliere — il cui mandato è di sette anni ed è rieleggibile (art. 22) — e, negli stessi termini, del Vice Cancelliere (art. 23), che assiste e sostituisce il primo (art. 27); i casi e la procedura di rimozione dei medesimi (art. 29); i compiti dei funzionari della cancelleria, della quale definisce altresì l'organizzazione (art. 25 e 28).

L'art. 12 dispone sinteticamente che il Presidente presiede tutte le sedute della Corte, ne dirige i lavori e ne supervisiona l'amministrazione. Le funzioni processuali del Presidente consistono, in particolare, nel dirigere le udienze e dichiararne la chiusura (art. 45 e 54 dello Statuto); sottoscrivere unitamente al Cancelliere i relativi verbali e la sentenza (art. 47 dello Statuto, art. 71 § 6 del Regolamento e, rispettivamente, art. 58 dello Statuto). Il Presidente ha competenze nella formazione delle Camere (art. 26 § 2 dello Statuto e art. 17 § 2 del Regolamento); convoca la Corte, per ragioni urgenti (art. 20 § 6 del Regolamento), e gli agenti delle parti, per ottenere informazioni su profili processuali (art. 31) in vista dell'ordinato svolgimento della fase scritta del processo (art. 44 § 1); indica i termini per la designazione dei giudici *ad hoc* e quelli entro cui gli Stati aventi

accesso alla Corte e le organizzazioni internazionali pertinenti possono presentare osservazioni scritte in un processo consultivo (art. 66 § 2 dello Statuto). Ove la Corte non sia riunita, il Presidente svolge delle importanti funzioni nel processo contenzioso — così in materia di indicazione di misure cautelari e di termini procedurali (63) — e in quello consultivo (v. art. 66 § 2 dello Statuto, 105 § 4 e 106 del Regolamento). Oltre a obblighi aggiuntivi a quelli degli altri giudici (v., ad esempio, l'art. 22 § 2 dello Statuto e, in connessione, l'art. 13 § 3 del Regolamento), al Presidente spettano delle prerogative: in particolare, al suo voto è riconosciuta prevalenza in caso di parità di voti espressi dai giudici per l'adozione di decisioni (art. 55 § 2) e di pareri. In tal senso, può ricordarsi il parere del 1996, relativo alla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari (64).

In mancanza del Vice Presidente, il giudice decano svolge le funzioni di Presidente (art. 13 § 1 del Regolamento) (65).

Le funzioni del Cancelliere sono elencate nello Statuto e nel Regolamento (art. 26), spettando alla Corte il potere di assegnargliene altre (§ 2) (66).

8. (Segue): *le camere.* — Fatto salvo il periodo di ferie, la Corte siede in sessione permanente (art. 23 § 1 dello Statuto).

Ciò nonostante, lo Statuto prevede la possibilità che delle controversie siano sottoposte al giudizio di Camere costituite dalla Corte. Si tratta

(63) V. gli art. 44 § 4, 54 § 3 e 63 § 2 del Regolamento. Per le misure cautelari, v. l'art. 74 del Regolamento (« 1. A request for the indication of provisional measures shall have priority over all other cases. 2. The Court, if it is not sitting when the request is made, shall be convened forthwith for the purpose of proceeding to a decision on the request as a matter of urgency. 3. The Court, or the President if the Court is not sitting, shall fix a date for a hearing which will afford the parties an opportunity of being represented at it. The Court shall receive and take into account any observations that may be presented to it before the closure of the oral proceedings. 4. Pending the meeting of the Court, the President may call upon the parties to act in such a way as will enable any order the Court may make on the request for provisional measures to have its appropriate effects »); per l'indicazione di termini, v. gli art. 69, 79 § 3, 83 § 1, 85 § 1, 86 § 1, 88 § 3, 89, 93 § 3 e 99 § 2.

(64) Cfr. I.C.J., parere, 8 luglio 1996, *sub E*, in *I.C.J. Reports*, 1996, 226 ss., in specie 266.

(65) In considerazione di quanto riferito, nel testo, al Presidente è riconosciuta una « special annual allowance », estesa al Vice Presidente per le attività svolte in sostituzione del Presidente (art. 32 § 2 e 3 dello Statuto).

(66) Oltre a svolgere funzioni processuali, il Cancelliere è il canale ordinario di comunicazione da e per la Corte; ha responsabilità amministrative e finanziarie; rappresenta la Corte nel Segretariato dell'ONU e presso l'Assemblea generale, in sede di determinazione del *budget* della Corte.

(61) Cfr. CELLAMARE, *op. cit.*, 205 ss.; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1099 s.

(62) Cfr. *supra*, nt. 18.

della Camera per il procedimento sommario (art. 29), creata annualmente dalla Corte, a iniziare dal 1993, designando cinque giudici titolari e due supplenti (67); della Camera speciale, creata « in qualsiasi momento » dalla Corte, con « almeno tre giudici », « per trattare di particolari categorie di controversie » (art. 26 § 1) e per la cui composizione si ha riguardo a « *any special knowledge, expertise or previous experience* » dei giudici (art. 16 § 2 del Regolamento). Detta Camera è stata istituita dal 1993 al 2006 (68). È possibile infine istituire una Camera per l'esame di una controversia determinata, composta da un numero di giudici decisi dalla Corte « con l'assenso delle parti » (art. 26 § 2 dello Statuto).

Le controversie sono « esaminate e decise » dalle Camere speciali o *ad hoc* ove « le parti ne facciano richiesta » (§ 3); alle richieste volte a sottoporre una controversia alle Camere di cui agli art. 26 § 1 e 29 si applica una disciplina diversa da quella relativa alla richiesta di formazione di una Camera per l'esame di una data controversia (69).

L'art. 18 del Regolamento ha riguardo alla procedura di elezione (« a scrutinio segreto ») dei giudici per la composizione delle Camere, risultando eletti coloro che ottengano la maggioranza dei voti dei membri « *composing it* » (la Corte); nonché ad alcuni aspetti concernenti la presidenza delle stesse Camere (70). Dato che la disciplina sui giudici nazionali si applica alle Camere, il Presidente « richiede ad uno, o, se necessario, a due dei Membri della Corte che compongono la sezione, di cedere il posto ai Membri della Corte della nazionalità delle parti interessate e, se questi mancano o non possano essere presenti, ai giudici

(67) V. pure l'art. 15 del Regolamento, il quale prevede che il Presidente e il Vice Presidente rientrano di diritto tra i cinque giudici in parola.

(68) In argomento v. MACKENZIE, *International Courts and Tribunals, Chambers*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 5.

(69) In particolare, la prima richiesta « *shall either be made in the document instituting the proceedings or accompany it* » (art. 91 § 1 del Regolamento); la richiesta di creazione di una Camera *ad hoc* va presentata in un qualsiasi momento anteriore alla chiusura della fase scritta del processo (art. 17 § 1), dovendosi tener conto al riguardo, dunque, della possibilità di *pleadings* aggiuntivi a quelli ordinariamente previsti (art. 45).

(70) Ai sensi del § 2, ove « *a Chamber when formed includes the President or Vice-President of the Court, or both of them, the President or Vice-President, as the case may be, shall preside over that Chamber. In any other event, the Chamber shall elect its own president by secret ballot and by a majority of votes of its members. The Member of the Court who, under this paragraph, presides over the Chamber at the time of its formation shall continue to preside so long as he remains a member of that Chamber* ».

appositamente scelti dalle parti » (art. 31 § 4 dello Statuto) (71).

Nell'esperienza della Corte attuale non si hanno casi di funzionamento delle Camere per il procedimento sommario e di quelle speciali (72).

I processi davanti alle Camere sono guidati dalle stesse norme dettate per il processo contenzioso davanti alla Corte plenaria, con le eventuali modifiche alle fasi scritta e orale del processo autorizzate su iniziativa delle parti (art. 90 e 92 del Regolamento) (73). Tra dette regole rientrano quelle sui procedimenti incidentali (art. 73-89): come precisato dalla Corte, « *it is for the tribunal seised of a principal issue to deal also with any issue subsidiary thereto; whereas a chamber formed to deal with a particular case therefore deals not only with the merits of the case, but also with incidental proceedings arising in that case* » (74).

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una decisione emessa da una Camera « è considerata come resa dalla Corte ». Siffatta disposizione elimina ogni dubbio sull'applicazione a quella decisione degli art. 59, 60 e 61 dello Statuto e 94 § 2 della Carta delle Nazioni Unite sulle decisioni della Corte. Ciò risulta altresì dall'art. 100 § 1 del Regolamento: in effetti, ove « *the judgment was*

(71) Si tratta di una norma scarna che non indica dei criteri in base ai quali il Presidente rivolge la richiesta riferita: cfr. PALCHETTI, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 26, 439 ss., in specie 450, anche per la prassi.

(72) Per la Corte permanente, v. gli affari concernenti l'interpretazione dell'art. 179, Annesso, § 4 del Trattato di Neully del 27 settembre 1919 (P.C.I.J. 12 settembre 1924, in P.C.I.J., *série A*, n. 3) e l'interpretazione della sentenza n. 3 (P.C.I.J. 26 marzo 1925, camere per la procedura sommaria, *ivi*, n. 4).

(73) Secondo l'art. 92 § 3 « *[O]ral proceedings shall take place unless the parties agree to dispense with them, and the Chamber consents. Even when no oral proceedings take place, the Chamber may call upon the parties to supply information or furnish explanations orally* ». Proposte di revisione di parte della norma in parola in GUYOMAR, *Commentaire du règlement de la Cour internationale de justice adopté le 14 avril 1978. Interprétation et pratique*, Paris, 1983, 589 s. In argomento v. pure ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1343 ss.

(74) Così I.C.J., ordinanza, 28 febbraio 1990, cit. *supra*, nt. 60, 4 (anche per altre indicazioni nel senso riportato, nel testo); per un esempio di indicazione di misure cautelari da parte di una Camera *ad hoc*, v. I.C.J., ordinanza, 10 gennaio 1986, in I.C.J. Reports, 1986, 3 ss., resa nella controversia di frontiera tra Burkina Faso e Mali. Da quanto nel testo risulta in particolare che nei processi davanti alle Camere opera la disciplina sulle eccezioni preliminari (in specie, alla giurisdizione o all'ammissibilità del ricorso), con gli effetti, come si vedrà (*infra*, § 17), previsti dall'art. 79: la richiesta delle parti di istituire una Camera *ad hoc* non esclude, cioè, che una di esse sollevi dette eccezioni.

*given by a Chamber, the request for its revision or interpretation shall be dealt with by that Chamber» (75).*

Il parallelismo, posto dall'art. 27 dello Statuto, tra decisioni delle Camere e della Corte e la circostanza che una previsione di contenuto corrispondente non sia stata contemplata con riferimento ai pareri consultivi costituiscono dati che inducono a scartare l'eventuale affermazione della competenza consultiva di una Camera. Invero, le Camere sono create dalla Corte per esaminare controversie (art. 26) o per decidere con procedura sommaria (art. 29) (76).

Soprattutto, l'art. 27 induce a concentrare l'attenzione sui rapporti tra Corte e Camere. Ora, nelle sentenze rese da queste ricorre costantemente la formula « Camera costituita dalla Corte (Camera della Corte costituita) per trattare » dell'affare indicato (77). Siffatta formula potrebbe indurre a ritenere che, per effetto dell'operare delle Camere, possa aversi una frantumazione interna della Corte e, quindi, della sua giurisprudenza (78). Peraltro, è usuale che la Corte richiami la propria giurisprudenza inserendovi le decisioni delle Camere: queste decisioni, dunque, sono trattate dalla Corte come giurisprudenza propria e non di suoi organi separati (79). La qual cosa

(75) Evidentemente, con l'espressione « *that Chamber* » la norma riportata fa riferimento allo « stesso tipo » di Camera, non già alla « stessa » Camera, che abbia reso la sentenza di cui si chieda l'interpretazione o la revisione: l'interpretazione scartata presuppone che sia sempre possibile (ri)costituire quella stessa Camera al momento della domanda di interpretazione o di revisione. Sennonché ciò potrebbe rivelarsi irrealizzabile: così, in particolare, come è facile scorgere e risulta dalla prassi (cfr. ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1356 s., con riferimento alla richiesta salvadoregna del 10 settembre 2002 per la revisione della sentenza dell'11 settembre 1992, cit. *infra*, nt. 160), ove sia trascorso molto tempo dall'adozione della sentenza in gioco (ROSENNE, *lc. ult. cit.*; nonché PALCHETTI, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 27, 467 ss., in specie 470 s.). Quanto precede non esclude che, anche su sollecitazione delle parti, la Corte, ove possibile, (ri)costituisca la stessa Camera (o altra che si avvicini nella composizione a quella) che abbia reso la sentenza di cui si tratta.

(76) Cfr. PALCHETTI, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 26, 446.

(77) V. ad esempio I.C.J. 22 dicembre 1986, relativa all'affare della controversia di frontiera, Burkina Faso/Mali, in *I.C.J. Reports*, 1986, 554 ss.; I.C.J. 20 luglio 1989, resa nell'affare concernente l'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Stati Uniti d'America c. Italia, *ivi*, 1989, 15 ss.

(78) Rinvii bibliografici nelle opere citate *supra*, nt. 68, 71, e 75.

(79) Cfr. PALCHETTI, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 27, 472.

depone in senso contrario all'opinione sinteticamente richiamata, nonché a quella che accosta ai Tribunali arbitrali le Camere e ne evidenzia l'autonomia rispetto alla Corte (80).

Certo, a sostegno di una tale opinione potrebbe addursi l'incidenza delle parti sulla composizione del Tribunale, con la creazione, come in effetti è accaduto, di Camere composte prevalentemente di giudici preferiti dalle parti (81).

Peraltro, considerazioni aderenti al dato normativo pongono in luce i collegamenti stretti esistenti tra Corte e Camere (di questa). Anzitutto il controllo formale della prima sulla composizione delle seconde: si è già detto che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, sono eletti giudici delle Camere i membri della Corte che, a scrutinio segreto, abbiano avuto la maggioranza dei voti dei membri della Corte (nel suo complesso, non solo dei presenti) (82). In secondo luogo, gli svolgimenti dei processi davanti alle Camere sono organizzati alla luce del carico di lavoro complessivo della Corte; né può dirsi che le parti abbiano completa autonomia nel determinare la procedura delle Camere (83). Sicché, anche in considerazione del contenuto dell'art. 27 dello Statuto, appare difficile poter ricavare dalle norme statutarie e regolamentari la configurazione delle Camere come veri e proprio organi della Corte assimilabili ai tribunali arbitrali (84).

Quanto precede non esclude che le Camere siano astrattamente intese come strumento giudiziario interno al sistema della Corte volto ad attirare verso quello stesso sistema le parti controvergenti, consentendo loro di incidere sulla composizione e funzionamento del collegio giudicante (85). Peraltro, dato che non si sono avuti processi davanti alle Camere di cui agli art. 26 § 1 e 29; posto altresì che la prassi non reca indicazioni che denotino un orientamento degli Stati aventi accesso alla Corte particolarmente favorevole alla creazione di Camere *ad hoc* (86), non può certo asserirsi che lo strumento delle Camere abbia

(80) Tra gli altri, v. MACKENZIE, *op. cit.*, 2 ss.

(81) Indicazioni in MACKENZIE, *lc. ult. cit.*, anche per riferimenti alla questione se sia opportuno o no che le Camere si pronuncino su problemi processuali e, soprattutto, di diritto internazionale, di carattere generale, già esaminati dalla Corte.

(82) ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1076 s. Per « l'unitarietà dell'organo giudiziario », v. BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 252.

(83) Cfr. MACKENZIE, *op. cit.*, 5.

(84) MACKENZIE, *lc. ult. cit.*; e già PALCHETTI, *lc. ult. cit.*

(85) MACKENZIE, *lc. ult. cit.*; PALCHETTI, *lc. ult. cit.*

(86) Indicazioni in MACKENZIE, *lc. ult. cit.*, e in ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 10.

contribuito ad attirare gli Stati nel senso indicato e, di conseguenza, a rendere più veloci i processi davanti alla Corte (87).

9. *Le spese. Cenni sui rapporti tra la Corte e gli organi delle Nazioni Unite.* — Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite, secondo quanto stabilito dall'Assemblea generale (art. 33 dello Statuto) con decisione adottata in base all'art. 18 § 2 della Carta ONU, giacché questione importante. Rientrando in quello dell'Organizzazione (art. 17), il bilancio della Corte è predisposto sulla base dell'art. II *regulation* 2.14 delle "*Regulations and Rules*" finanziarie dell'ONU (88). La stessa Assemblea prevede il trattamento economico dei giudici e, su proposta della Corte, del Cancelliere. Peraltro, in vista di quella decisione, la Corte ha segnalato l'eventuale esistenza di impegni processuali da essa già assunti, dei quali dunque l'Assemblea dovrebbe tener conto nel predisporre le previsioni di bilancio (89).

Le disposizioni in parola sono indicative dell'esistenza di rapporti tra la Corte e l'Assemblea, possibili anche per altri motivi: in effetti, l'Assemblea può chiedere un parere consultivo alla Corte (art. 96 § 1 della Carta); può accadere altresì che, nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 10), l'Assemblea discuta di una questione attualmente pendente davanti alla Corte (e viceversa) (90).

E ciò può determinarsi anche nei rapporti tra la Corte e il Consiglio di sicurezza, come in effetti è accaduto (91). Vengono così a crearsi interferenze tra i due organi, con la possibilità che i medesimi adottino atti obbligatori aventi ad og-

getto una stessa controversia o altre questioni con questa connesse (92).

Si tratta di una situazione presa in considerazione dalla Corte: in breve, rilevata la natura politica e non giudiziaria del Consiglio, la Corte ha sostenuto di potersi occupare della materia attualmente pendente davanti all'altro organo delle Nazioni Unite rimanendo rigidamente nei propri limiti di competenza (93).

(92) Cfr. CONDORELLI, *La Corte internazionale di giustizia e gli organi politici delle Nazioni Unite*, in *Riv. dir. intern.*, 1994, 897 ss., in specie 901 ss., anche per la considerazione che, nell'esame di detti rapporti, va tenuto ben presente che la Corte non potrebbe non pronunciarsi.

(93) In senso critico rispetto all'approccio della Corte, giacché la stessa, autolimitandosi, avrebbe evitato di individuare dei possibili limiti al contenuto dell'attività del Consiglio, v. CONDORELLI, *op. cit.*, 909 ss. Sul "parallelismo funzionale" dei due organi v. pure PELLET, *Strengthening the Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of United Nations*, cit., 159 ss. Per un approccio volto a mettere in luce la diversa natura dei due organi, sicché non sussisterebbero le preclusioni, rilevate in dottrina, alla litispendenza tecnica, nei rapporti tra gli stessi, v. PAPA, *I rapporti tra la Corte Internazionale di Giustizia e il Consiglio di Sicurezza*, Padova, 2006, 150 ss. (con ampia bibliografia finale). Alla medesima autrice (*ivi*, 159 ss.) si rinvia per la prassi di parallelo esercizio delle funzioni del Consiglio e della Corte in materia di soluzione delle controversie (nel senso che qui rileva), per l'esame della questione (*ivi*, 359 ss.) se la Carta e la giurisprudenza escludano o no (così l'autrice) che la Corte possa occuparsi della validità ed effetti delle risoluzioni del Consiglio, nonché per l'esame delle opinioni sostenute in dottrina con riguardo all'accennata autolimitazione della Corte. Sulla prassi in parola v. pure ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 104 ss. *Adde* I.C.J., parere, 22 luglio 2010, relativo alla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo, in *I.C.J. Reports*, 2010, § 37 ss. del parere: procedendo all'esame della questione « *whether, in view of the respective roles of the Security Council and the General Assembly in relation to the situation in Kosovo, the Court, as the principal judicial organ of the United Nations, should decline to answer the question which has been put to it on the ground that the request for the Court's opinion has been made by the General Assembly rather than the Security Council* », la Corte ha avuto modo di affermare, tra l'altro, che la « *situation in Kosovo had been the subject of action by the Security Council* » e che anche l'Assemblea ha « *adopted resolutions relating to the situation in Kosovo* »; il fatto che « *the Council has exercised its Chapter VII powers in respect of that situation does not preclude the General Assembly from discussing any aspect of that situation, including the declaration of independence* ». Ora, « *in the view of the Court, the fact that it will necessarily have to interpret and apply the provisions of Security Council resolution 1244 (1999) in the course of answering the question put by the General Assembly does not constitute a compelling reason not to respond to that question. While the interpretation and application of a decision of one of the political organs of the United Nations is, in the first place, the responsibility of the organ which took that decision, the Court, as the principal judicial organ of the United Nations, has also frequently been required to consider the interpretation and legal effects of such decisions. It has done so both in the exercise of its advisory jurisdiction [...] and in the*

(87) Cfr. PELLET, *Remarks on Proceedings before the International Court of Justice*, cit., 112 ss. Da ricordare, infine, che ai sensi dell'art. 30 § 2 dello Statuto il « *Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori risiedono nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto* »; in arg. v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1114 ss.

(88) Approvate dall'Assemblea con decisione 20 dicembre 2002, n. 57/573, in [www.un.org](http://www.un.org).

(89) In arg. v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 437 ss.

(90) Cenni in I.C.J. 21 dicembre 1962, relativa agli affari del Sud-Ovest africano (Etiopia c. Africa del Sud; Liberia c. Africa del Sud), eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 1962, 319 ss., in specie 319 e 345.

(91) In argomento v. SKUBISZEWSKI, *The International Court of Justice and the Security Council*, in *Fifty Years of the International Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert Jennings* a cura di LOWE e FITZMAURICE, Cambridge, 1996, 606 ss.; WHITE, *To Review or Not to Review? The Lockerbie Cases Before the World Court*, in *Leiden Journal of International Law*, 1999, 401 ss.; ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 128 ss., con indicazioni giurisprudenziali.

D'altro canto, concluso il processo, il Consiglio di sicurezza potrebbe essere chiamato a esercitare i poteri previsti dall'art. 94 § 2 della Carta per garantire l'esecuzione di una sentenza della Corte (v. *infra*, § 21).

Sez. II. – LA FUNZIONE CONTENZIOSA.

**10.** *Il deferimento della controversia al giudizio della Corte.* — Affinché il processo possa essere instaurato davanti alla Corte è necessario che una controversia sia stata validamente deferita al giudizio della stessa Corte e che questa sia fornita della giurisdizione o competenza in ordine a quella controversia; e cioè del potere di decidere la lite con sentenza (94).

Secondo l'art. 40 § 1 dello Statuto, il deferimento della controversia può aversi a mezzo di notificazione di compromesso o di ricorso unilaterale, dai quali devono risultare l'oggetto e le parti della controversia.

Oltre a specificare tale oggetto, lo Stato da cui proviene e quello contro cui è proposto, il ricorso, con le formalità prescritte, deve indicare, per quanto possibile, i titoli giuridici posti a fondamento della competenza della Corte, nonché l'oggetto della domanda proposta, insieme a una breve (« *succint* ») esposizione dei fatti e mezzi su cui la stessa è costruita. Copia conforme del ricorso è comunicata immediatamente allo Stato convenuto (art. 38 del Regolamento).

Con gli adempimenti formali previsti, la notificazione di compromesso può essere eseguita dalle parti congiuntamente o da una delle stesse; in quest'ultima ipotesi, è trasmessa dal Cancelliere

allo Stato che non abbia eseguito la notifica (art. 39).

Il Cancelliere trasmette altresì copia degli atti in parola al Segretario generale delle Nazioni Unite e agli Stati aventi accesso alla Corte (art. 40 § 3 Statuto e art. 42 del Regolamento): ciò consente agli Stati terzi di valutare se un proprio interesse giuridico sia suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione di una controversia sottoposta al giudizio della Corte e, su queste basi, chiedere di intervenire in causa, a tutela di detto interesse, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto. La valutazione così effettuata dagli Stati terzi può ritenersi assicurata rispetto a eventuali innovazioni apportate, in un secondo momento, al contenuto degli atti trasmessi agli stessi Stati: invero, la Corte ha avuto cura di porre dei limiti all'eventualità — spesso preannunciata dal richiedente — di integrazioni del contenuto della domanda (95), così evitando che la controversia deferita al Tribunale, e della quale sia stata data notizia ai terzi, risulti modificata in altra avente diverso oggetto (96).

Le prescrizioni regolamentari riferite vanno completate con quanto disposto dall'art. 87: avendo riguardo al caso in cui « *in accordance with a treaty or convention in force a contentious case is brought before the Court concerning a matter which has been the subject of proceedings before some other international body* » (§ 1), detta norma prevede che l'« *application* » (« *requête* ») istitutiva del processo deve contenere la decisione o altro atto di quel *body*, nonché, quale oggetto della controversia, le questioni sollevate contro la decisione o atto in parola.

Al ricorso unilaterale si ricorre normalmente ove il suo autore ritenga già esistente la competenza della Corte: come è stato efficacemente osservato, in una siffatta situazione, il ricorso è manifestazione del potere di promuovere unilateralmente il processo (97). In altri termini, al ricorso unilaterale si ricorre, di norma, nel caso in cui sia stato già assunto l'obbligo giurisdizionale in ordine alla controversia di cui si tratta, indipendentemente dalla circostanza che ciò sia avvenuto a mezzo di atto riferito a quella controversia determinata o a una serie indeterminata di controversie. Ma quanto precede non esclude che il ricorso unilaterale si risolva in un semplice mezzo di sottoposizione della controversia alla Corte (98): la

*exercise of its contentious jurisdiction [...] There is, therefore, nothing incompatible with the integrity of the judicial function in the [...] Court undertaking such a task* ».

(94) Per tutti v. MORELLI, *La sentenza internazionale*, Padova, 1931, 119 ss.; sulle espressioni giurisdizione e competenza e la possibilità di utilizzarle in modo alternativo (così in questa voce), v. STARACE, *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, cit., 19 ss.; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, cit., II, *Jurisdiction*, 522 ss.; nonché ID., *op. ult. cit.*, III, 1240 ss., per il significato "politico" da ricollegare all'istituzione di un processo davanti alla Corte. Ampia è la giurisprudenza e la dottrina sulla nozione di controversia giuridica accolta dalle due Corti: limitandoci a indicazioni che consentano di risalire ad altre, v. I.C.J. 10 febbraio 2005, relativa a taluni beni, Liechtenstein c. Germania, eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 2005, 6 ss., in specie 18 ss.; in dottrina, variamente, MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, cit., 367 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Controversie internazionali*, in questa *Enciclopedia*, X, 1962, 387 ss.; STARACE, *Controversie internazionali*, in *Enc. giur.*, IX, 1988.

(95) Prassi in ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1197.

(96) V., in particolare, I.C.J. 26 giugno 1992, cit. *supra*, nt. 28, 265 s.

(97) Cfr. STARACE, *Processo internazionale*, cit., 863 s.

(98) STARACE, *lc. ult. cit.*

qual cosa accade ove non sia stata accettata la competenza della Corte in ordine a quella stessa controversia. Si tratta di una possibilità congruente con l'art. 36 § 1 dello Statuto (la competenza della Corte comprende tutte le controversie « che le parti sottopongono ad essa ») e conforme, come si vedrà, alla prassi del *forum prorogatum*, cui in effetti fa riferimento l'art. 38 § 5 del Regolamento (99).

Come ripetutamente affermato dalla Corte e in dottrina, la controversia costituisce la « *primary condition for the Court to exercise its judicial function* » (100); sicché — è appena il caso di precisare — nell'accertamento di quella condizione il Tribunale non potrebbe ritenersi vincolato dalle indicazioni contenute nell'atto con cui sia stata manifestata l'iniziativa processuale. In altri termini, come si ricava dalla prassi giurisprudenziale, quelle indicazioni non incidono sul potere della Corte di stabilire, per l'appunto, l'esistenza effettiva della controversia, che deve essere giuridica (101); e, quindi, sull'individuazione, da parte del Tribunale, della questione controversa e dell'oggetto stesso della domanda (102).

(99) Cfr. STARACE, *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, cit., 73 ss. In effetti, secondo la norma regolamentare, ove « *the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such application is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings, unless and until the State against which such application is made consents to the Court's jurisdiction for the purposes of the case* ». In I.C.J. 26 novembre 1984, relativa al citato affare delle attività militari in e contro il Nicaragua, competenza della Corte e ricevibilità del ricorso, in I.C.J. Reports, 1984, 392 ss., in specie 426 s., si legge che: « *it is certainly desirable that "the legal grounds upon which the jurisdiction of the Court is said to be based" should be indicated at an early stage in the proceedings, and Article 38 of the Rules of Court therefore provides for these to be specified "as far as possible" in the application. An additional ground of jurisdiction may however be brought to the Court's attention later, and the Court may take it into account provided the Applicant makes it clear that it intends to proceed upon that basis* (Certain Norwegian Loans, I.C.J. Reports 1957, p. 25), and provided also that the result is not to transform the dispute brought before the Court by the application into another dispute which is different in character (Société Commerciale de Belgique, P.C.I.J., Series A/B, No. 78, p. 173) ».

(100) Così la Corte nelle due sentenze relative agli affari degli esperimenti nucleari: I.C.J. 20 dicembre 1974, Australia c. Francia, in I.C.J. Reports, 1974, 253 ss., in specie 271, e I.C.J. 20 dicembre 1974, Nuova Zelanda c. Francia, *ivi*, 457 ss., in specie 476. Per la nozione di controversia v. *supra*, nt. 94.

(101) Tra le altre, cfr. di nuovo I.C.J. 10 febbraio 2005, cit. *supra*, nt. 94.

(102) « *The Court, as a judicial organ, is however only concerned to establish, first, that the dispute before it is a legal*

D'altro canto, in una specie nella quale lo Stato ricorrente fondi la competenza su un compromesso, questo costituirà il punto di riferimento normativo per capire se sia possibile o no deferire alla Corte solo una o alcune delle "questioni" che insieme ad altre formino la controversia (103).

Né l'indicazione, negli atti in parola, delle parti formali condiziona il potere della Corte di individuare, nell'esercizio di quella stessa funzione, le parti sostanziali della controversia, che possono non coincidere con le prime (104).

Lo Stato il quale intenda eccepire l'inosservanza delle formalità prescritte per l'iniziativa processuale ha a propria disposizione lo strumento delle eccezioni di irricevibilità; il suo esercizio può dar luogo alla fase delle eccezioni preliminari disciplinata dall'art. 79 del Regolamento, sul quale si tornerà nelle pagine successive (*infra*, § 17).

L'instaurazione del processo non è esclusa dalla circostanza che « una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa » (art. 53 § 1 dello Statuto); in effetti, in siffatte situazioni, nelle quali « l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande » (« *conclusions* », « *claims* »), il medesimo Tribunale deve accettare « non solo

*dispute, in the sense of a dispute capable of being settled by the application of principles and rules of international law* »: v. I.C.J. 20 dicembre 1988, relativa a delle azioni armate frontaliere e transfrontaliere, Nicaragua c. Honduras, competenza della Corte e ricevibilità del ricorso, in I.C.J. Reports, 1988, 69 ss., in specie 91. In arg., v. l'opinione dissidente del giudice Morelli annessa a I.C.J. 21 dicembre 1962, cit. *supra*, nt. 90, 564 ss. (e in MORELLI, *Studi sul processo internazionale*, Milano, 1963, 183 ss.); nonché l'opinione individuale annessa alla sentenza nell'affare della Barcellona Traction, Light and Power Company, Limited, Belgio c. Spagna, seconda fase: I.C.J. 5 febbraio 1970, in I.C.J. Reports, 1970, 223 ss. (e in *Id.*, *Nuovi studi sul processo internazionale*, Milano, 1972, 131 ss.).

(103) Avendo riguardo al contenuto del compromesso la Corte ha consentito l'integrazione dell'oggetto del processo a mezzo di successivo deferimento delle "questioni" non rimesse originariamente dal ricorrente: v. I.C.J. 1° luglio 1994, relativa all'affare della delimitazione marittima e delle questioni territoriali tra Qatar e Bahrein, Qatar c. Bahrein, competenza e ricevibilità, in I.C.J. Reports, 1994, 112 ss. Sulla sentenza v. STARACE, *Deferimento unilaterale di parte della controversia e competenza della Corte internazionale di giustizia*, in *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, II. *Diritto internazionale*, Bari, 1995, 901 ss. Spetta alla Corte determinare se la domanda proposta rientri nelle clausole di un trattato attributivo di competenza: v. I.C.J. 20 aprile 2010, nell'affare relativo alle fabbriche per la produzione della polpa di legno sul fiume Uruguay, Argentina c. Uruguay, in I.C.J. Reports, 2010, § 48 ss. della sentenza.

(104) Come accaduto in alcuni casi: v. I.C.J. 30 giugno 1995, relativa all'affare del Timor orientale, Portogallo c. Australia, competenza e ricevibilità, in I.C.J. Reports, 1995, 90 ss., in specie 105, anche per altre indicazioni.



di essere competente a norma degli art. 36 e 37, ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto» (§ 2).

Si tratta di situazioni ben note alla prassi (105). Ad esempio, è accaduto che lo Stato convenuto si sia limitato a rendere noto alla Corte di non voler partecipare al processo ritenendo assente la competenza in ordine alla controversia deferita al giudizio della stessa Corte. Una manifestazione della volontà di non comparire può essere costituita dalla mancata nomina dell'agente, che in effetti rappresenta lo Stato parte in un processo (art. 42 § 1 dello Statuto), con le importanti funzioni previste dal Regolamento (art. 38-40). In siffatte situazioni, la Corte ha proceduto di ufficio all'accertamento prescritto dall'art. 53 § 2 (106).

Da ricordare, infine, che gli Stati, che intendano sottoporre la controversia a una Camera costituita ex art. 21 o 29 dello Statuto, devono inserire tale richiesta nell'atto introduttivo del procedimento. Come sappiamo, la creazione di una Camera *ad hoc* deve essere richiesta prima della chiusura della fase scritta del processo (107).

**11. La competenza *ratione personae*.** — Si è detto che tra i presupposti dell'instaurazione del processo figura la giurisdizione o competenza della Corte. In materia vengono in rilievo sia le norme dello Statuto che stabiliscono quali siano i soggetti aventi accesso alla Corte, sia quelle che prevedono gli atti con i quali i medesimi possono istituire la giurisdizione della Corte (cap. II). Giusta una distinzione di carattere sistematico diffusamente utilizzata in dottrina, queste disposizioni disciplinano la giurisdizione *ratione personae* e, rispettivamente, *ratione materiae* della Corte (108).

Alla prima hanno riguardo gli art. 34 § 1 e 35.

(105) Tra gli altri, v. ELKIND, *Non-Appearance before the International Court of Justice. Functional and Comparative Analysis*, Dordrecht, 1984; THIRLWAY, *Non-Appearance before the International Court of Justice*, Cambridge-New York, 1985; ARANGIO-RUIZ, *Notes on Non-Appearance before the International Court of Justice*, in *Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione. Studi in onore di Roberto Ago*, III, Milano, 1987, 3 ss.; VON MANGOLDT e ZIMMERMANN, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 53, 1141 ss.; GOLDMANN, *International Courts and Tribunals, Non-Appearance*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online.

(106) Giurisprudenza esaminata dagli autori indicati *supra*, nt. 105; *adde* STARACE, *Processo internazionale*, cit., 865 e nt. 19. In arg. v. pure *infra*, nt. 170.

(107) V. *supra*, nt. 69 e testo corrispondente.

(108) Bibliografia *supra*, nt. 94. In argomento si vedano altresì le decisioni della Corte (e le opinioni annesse) indicate *infra*, nt. 120-122 e testo relativo.

L'art. 34 § 1 prevede che solo gli Stati possono assumere la veste di parte in un processo davanti alla Corte; alle organizzazioni pubbliche internazionali è consentito semplicemente rendere informazioni rilevanti per il processo pendente, su loro iniziativa o su richiesta della Corte (§ 2). L'interesse di queste entità per gli svolgimenti di un processo pendente è presumibile ove nel medesimo sia in discussione il loro atto istitutivo o accordi stipulati in base allo stesso: pertanto, il Cancelliere dà notizia di ciò « all'organizzazione interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto » (§ 3).

In argomento va segnalata la sostanziale indifferenza degli Stati parti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per riforme statutarie che consentano alle organizzazioni in parola di assumere la veste di parte nel processo contenzioso davanti alla Corte (109).

L'art. 35 § 1 dello Statuto precisa, poi, che hanno accesso alla Corte gli Stati parti dello Statuto: e vale a dire, giusta l'art. 93 della Carta ONU, i membri delle Nazioni Unite e gli Stati i quali manifestino la volontà di aderire allo Statuto, accettando le condizioni fissate di volta in volta dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza (110). In argomento, può ricordarsi, ad esempio, che il citato affare relativo a talune terre utilizzate per la produzione di fosfati a Nauru è stato istituito da questo Stato, avendo il medesimo manifestato precedentemente quella volontà (111).

In base all'art. 35 § 2, le condizioni alle quali la Corte è aperta ad altri Stati sono fissate dallo stesso Consiglio, sotto riserva dei « trattati e convenzioni in vigore », e cioè delle disposizioni pertinenti previste dagli stessi. Dette condizioni — che, giusta quella norma, non possono in alcun modo determinare la disuguaglianza tra le parti davanti alla Corte — sono indicate nella risoluzione 15 ottobre 1946, n. 9: consistono nel deposito presso la cancelleria di una dichiarazione di

(109) V., ad esempio, la risoluzione dell'8 dicembre 1998, n. 53/106, in [www.un.org](http://www.un.org). Ampia è la bibliografia in materia; anche per altre indicazioni, v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, II, cit., 633 ss.; DUPUY, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 34, 545 ss., in specie 554 ss. Peraltro, come si avrà modo di considerare nelle pagine che seguono (*infra*, § 24), atti diversi dallo Statuto possono attribuire efficacia vincolante ai pareri resi dalla Corte.

(110) Cfr. STARACE, *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, cit., 35 ss.

(111) Affare richiamato *supra*, nt. 28. Cfr. *International Court of Justice. Yearbook*, 2002-2003, 105, anche per altre indicazioni.

accettazione della giurisdizione della Corte — « *in accordance with the term and subject to the conditions of the Statute and Rules of the Court* » — e degli obblighi derivanti agli Stati membri dell'Organizzazione dall'art. 94 della Carta (e vale a dire « di conformarsi » alle decisioni della Corte e di riconoscere al Consiglio il potere « di fare raccomandazioni o di decidere le misure » per dare esecuzione alle sentenze della Corte) (§ 1).

Ora, l'istituzione della competenza della Corte postula la possibilità dell'accesso alla stessa; ciò trova conferma in alcune decisioni del Tribunale di cui si tratta (112). Pertanto, come è stato esaurientemente dimostrato, l'accettazione della giurisdizione prevista dalla risoluzione in parola va intesa nel senso di accettazione delle norme della Carta sulla istituzione della Corte, delle norme del suo Statuto e del suo Regolamento (113).

La risoluzione del Consiglio prevede altresì che la dichiarazione può essere particolare (riferita, cioè, a una o più controversie già esistenti) e generale (riferita, cioè, a una o più categorie di controversie già sorte o future); e che gli Stati possono riconoscere la giurisdizione della Corte secondo quanto previsto dall'art. 36 § 2 dello Statuto; peraltro « *such acceptance may not, without explicit agreement, be relied upon vis-à-vis States parties to the Statute* » che abbiano accettato la giurisdizione della Corte in base a quella norma (§ 2). La dichiarazione, dunque, non attribuisce al suo autore le stesse prerogative degli Stati parti dello Statuto (114).

Costituendo lo Statuto parte integrante della Carta, la sospensione dell'esercizio dei diritti e privilegi propri dei membri delle Nazioni Unite (art. 5 della Carta) svolge i propri effetti sull'accesso alla Corte: lo Stato sospeso non potrà prendere parte a un processo davanti a questa. Peraltro, ove la sospensione intervenga nel corso di un affare validamente instaurato, il processo continuerà in applicazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, risultando quest'ultima, per l'appunto, già affermata (115).

(112) Cfr., di seguito, testo e note richiamate.

(113) Cfr. STARACE, *op. ult. cit.*, 48 ss.

(114) In tal senso, può ricordarsi altresì che diversa è la disciplina sulla elezione dei giudici e in materia di spese della Corte applicabile alle due categorie di Stati (art. 4 e, rispettivamente, 35 § 3 dello Statuto e 93 § 2 della Carta): STARACE, *loc. ult. cit.*; inoltre OELLERS-FRAHM, *Article 93 UN Charter, in The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 153 ss., in specie 157 s.; e ZIMMERMANN, *ivi*, sub art. 35, 565 ss., in specie 578 s. e 585 s.

(115) STARACE, *op. ult. cit.*, 32 s.; DEL VECCHIO A., *Le*

Il medesimo opererà anche rispetto alla causa nel corso della quale venga meno la partecipazione allo Statuto di uno Stato parte del processo pendente per effetto della perdita della sua qualità di membro dell'ONU. Ciò ancorché a quello Stato, come è facile scorgere, non sarà applicabile l'art. 94 della Carta, per l'esecuzione della sentenza relativa al processo di cui si tratta. Certo, è stato autorevolmente osservato che ove si ammetta tale conseguenza — ritenuta non congruente con « *the essential preconditions for the jurisdiction ratione personae* » — si realizzerebbe una grave disegualianza tra gli Stati interessati (116). Tuttavia, in senso contrario è stato efficacemente osservato che, nella situazione considerata — la quale, va notato, è suscettibile di verificarsi al di fuori del (no nel) processo davanti alla Corte —, nessuno degli Stati interessati, come è agevole scorgere, potrà invocare l'art. 94, sicché non si ha una condizione di disegualianza tra gli stessi Stati (membri e non dell'Organizzazione) (117).

Data la globale adesione degli Stati alle Nazioni Unite, le disposizioni di cui si tratta hanno scarso rilievo pratico. Le stesse, peraltro, possono tornare in gioco, proprio nella situazione di perdita della qualità di membro dell'ONU: in una simile ipotesi, "l'accesso" alla Corte potrà aversi solo ove siano soddisfatte le condizioni di cui agli art. 93 § 2 della Carta o 35 § 2 dello Statuto. Una diversa soluzione equivarrebbe a privare di significato il secondo (118).

La perdita di quella qualità, con le conseguenze che qui interessano, può costituire l'effetto di vicende che riguardino lo Stato in quanto soggetto di diritto internazionale (119). Degni di nota, in proposito, gli svolgimenti successivi allo smembramento della *ex* Jugoslavia — membro originario dell'ONU — in processi promossi contro e dalla Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), sorta con altri Stati da quello smembramento (120).

*parti nel processo internazionale*, Milano, 1975, 29 ss. V. in arg., tra le altre, I.C.J. 14 febbraio 2002, relativa all'affare del mandato di arresto dell'11 aprile 2000, Congo c. Belgio, in *I.C.J. Reports*, 2002, 3 ss., in specie 12 ss.

(116) Così ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 605.

(117) STARACE, *op. ult. cit.*, 32.

(118) STARACE, *op. ult. cit.*, 31.

(119) Si pensi a quelle che hanno riguardato la Repubblica democratica tedesca e la Cecoslovacchia, già Stati membri dell'ONU: in proposito v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 607 s.

(120) Si tratta del citato affare concernente l'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, Bosnia e Erzegovina c. Jugoslavia (I.C.J. 11 luglio 1996, sulle eccezioni preliminari, in *I.C.J.*

In un primo processo, trattando dell'indicazione di misure cautelari, la Corte ha escluso di doversi pronunciare in modo definitivo sulla condizione giuridica di detta Repubblica nell'Organizzazione, questione « *not free from legal difficulties* » (121). Successivamente, nei processi promossi dalla Repubblica federale di Jugoslavia (poi Serbia e Montenegro) contro alcuni Stati della NATO, ricordate le osservazioni svolte *prima facie* in un contesto di indicazione di misure cautelari, la Corte ha ritenuto « *appropriate [...] to make a definitive finding on the question* » di cui si tratta. La Corte ha desunto dall'avvenuta adesione di quella Repubblica alle Nazioni Unite (il 1° novembre 2000) il riconoscimento dell'assenza della qualità di membro dell'ONU nel medesimo Stato anteriormente all'adesione (122). Avendo scartato detta qualità al momento dell'atto introduttivo di istanza, la Corte è passata ad esaminare se potessero considerarsi o no soddisfatte le condizioni per l'accesso al Tribunale *ex art. 35 § 2* dello Statuto. La Corte ha così fornito indicazioni sulla portata di detta norma; in particolare, sul significato dell'espressione « sotto riserva dei trattati e convenzioni in vigore » e, indirettamente, sui rapporti tra tale riserva e le condizioni poste dal Consiglio di sicurezza, nel senso sopra riferito.

In breve, la Corte ha ritenuto di dover riconoscere all'espressione « trattati in vigore » il significato già attribuito alla corrispondente proposizione contenuta nello Statuto della Corte permanente di giustizia: le condizioni poste dal Consiglio vengono in gioco, cioè, ove l'accesso alla Corte non sia disciplinato da trattati in vigore « *at the date of the entry into force* » dello Statuto « *and providing for the jurisdiction of the Court* » (123). Così disponendo, la Corte ha scartato l'opinione — già fermamente sostenuta in dottrina (124) — secondo la quale la disposizione in esame do-

vrebbe essere interpretata nel senso che gli Stati estranei allo Statuto, parti dei trattati di cui fa menzione quella disposizione, possono avere accesso alla Corte avendo accettato le condizioni poste dal Consiglio di sicurezza: in altri termini, a quello scopo, bisognerebbe tener conto cumulativamente delle condizioni poste dal Consiglio e delle disposizioni contenute nei trattati. Con siffatta interpretazione, si intende evitare che l'accesso alla Corte sia disciplinato da atti posti in essere da Stati estranei allo Statuto, i quali potrebbero, in tal modo, sottrarsi agli obblighi derivanti dal medesimo, dall'art. 94 della Carta e dal Regolamento, così ponendosi in posizione privilegiata rispetto agli Stati parti dello Statuto (125). A sostegno dell'interpretazione riferita si fa notare che quegli stessi trattati spesso recano disposizioni che impongono agli Stati contraenti di attuare le condizioni indicate dal Consiglio: la qual cosa, si conclude, implica il riconoscimento del carattere non alternativo ma cumulativo di dette condizioni rispetto alle disposizioni contenute nei trattati.

Tuttavia, il rischio di pericolosi disequilibrium tra gli Stati, nel senso sostenuto nell'opinione riferita, ancorché prospettabile in via teorica, non ha trovato finora riscontro pratico: per indicazione della Corte, non risulta l'esistenza di convenzioni il cui contenuto possa essere causa di quella disequilibrium (126). In ogni caso, è ragionevole ritenere che gli Stati i quali accettino, con le convenzioni richiamate, che la Corte eserciti la propria giurisdizione in conformità con lo Statuto, in tal modo acconsentono anche al principio di eguaglianza tra le parti e agli effetti propri dell'atto finale del procedimento (art. 59 e 60 dello Statuto) (127).

Da notare infine che l'interpretazione accolta dalla Corte è congruente con la riferita circostanza — addotta a sostegno dell'opinione poc'anzi esposta — che le convenzioni entrate in vigore "dopo" il momento sopra indicato proprio per questa

*Reports*, 1996, 595 ss., e I.C.J. 26 febbraio 2007, *ivi*, 2007, 1 ss.); degli affari relativi alla liceità dell'uso della forza (v. *supra*, nt. 51 e testo corrispondente); e dell'affare relativo all'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Croazia c. Serbia, eccezioni preliminari (I.C.J. 18 novembre 2008, in *I.C.J. Reports*, 2008, 412 ss.).

(121) Cfr. I.C.J., ordinanza, 8 aprile 1993, cit. *supra*, nt. 37, 14.

(122) Come già avvertito, per comodità espositiva ci limitiamo a richiamare I.C.J. 15 dicembre 2004, cit. *supra*, nt. 51, 865 ss., in specie 884 ss.; secondo ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 608 s., gli svolgimenti in parola andrebbero intesi alla luce delle risoluzioni indicate *supra*, nt. 37 e della situazione complessiva della regione balcanica.

(123) Cfr. I.C.J. 15 dicembre 2004, cit., 909 ss.

(124) Anche per altre indicazioni bibliografiche, v. STARACE, *op. ult. cit.*, 43 ss.

(125) STARACE, *loc. ult. cit.*; nonché le posizioni di alcuni Stati indicati in I.C.J. 15 dicembre 2004, cit., 902 ss. In generale sull'art. 94 v. MOSLER e OELLERS-FRHAM, in *The Charter of the United Nations: A Commentary* a cura di SIMMA e altri, cit., *sub art.* 94, 1174 ss.; PILLEPICH, in *La Charte des Nations Unies: commentaire article par article* diretto da COT, PELLET e FORTEAU, cit., *sub art.* 94, 1897 ss.

(126) Cfr. I.C.J. 15 dicembre 2004, cit., 909.

(127) In senso propositivo, dopo aver criticato la costruzione della Corte, DAMATO, *L'accertamento della competenza ratione personae ai fini dell'indicazione di misure cautelari da parte della Corte internazionale di giustizia*, in *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, cit., I. *Diritto internazionale*, 299 ss., in specie 319 s.; inoltre, in senso favorevole alla posizione della Corte, ZIMMERMANN, *op. cit.*, 581.

ragione recano disposizioni che obbligano i destinatari ad attuare le condizioni poste dal Consiglio di sicurezza (128).

In conclusione, va ricordato che, secondo l'art. 41 del Regolamento, spetta alla Corte decidere in ordine alle questioni concernenti la validità e l'efficacia della dichiarazione effettuata in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza. Questa disposizione presuppone la competenza della Corte a decidere della propria competenza *ratione personae*. Invero, dato che, secondo l'art. 92 della Carta, la Corte funziona in base al proprio Statuto; posto altresì che questo è comprensivo delle disposizioni sull'accesso alla Corte, appare ragionevole ritenere che quella competenza sia inerente a dette disposizioni (129). D'altro canto, come è facile scorgere, l'accertamento della sussistenza della competenza a decidere sulla controversia tra alcuni Stati presuppone che questi abbiano accesso alla Corte: si tratta di una pre-condizione sulla quale non possono influire le parti, sicché « *the function of the Court to enquire into the matter [...] is thus mandatory upon the Court irrespective of the consent of the parties* ». Trattandosi di questione « *fundamental* » — ha continuato la Corte —, « *it is incumbent upon it to examine first of all the question whether the Applicant* » soddisfi le condizioni previste dagli art. 34 e 35 dello Statuto; solo se la risposta a tale questione « *is in the affirmative* », la Corte può passare ad esaminare la propria competenza *ratione materiae* (130). Confermando sinteticamente, ma inequivocabilmente, quanto precede, la Corte ha precisato di essere tenuta a esaminare « *if necessary, ex officio* » la questione di cui si tratta (131).

**12. La competenza *ratione materiae*. I procedimenti attributivi di competenza speciale: il compromesso e il *forum prorogatum*.** — Nelle pagine che precedono si è avuto modo di accennare alla previsione nello Statuto dei procedimenti “a mezzo dei quali è possibile attribuire” alla Corte la competenza, o potere, di decidere obbligatoria-

(128) ZIMMERMANN, *op. cit.*, 583 e 585.

(129) Per tutti, v. STARACE, *op. ult. cit.*, 59 e 255 s.; sulla nozione di competenza inerente e il fondamento della stessa, anche per altri riferimenti bibliografici, v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 580 s.; AMERASINGHE, *Jurisdiction of Specific International Tribunals*, Leiden, 2009, 19 ss.

(130) Cfr. I.C.J. 15 dicembre 2004, *cit.*, 881 ss.

(131) Cfr. I.C.J. 26 febbraio 2007, *cit. supra*, nt. 120, 3 ss., in specie 47, e, per la conferma, I.C.J. 18 novembre 2008, *cit. supra*, nt. 120, 412 ss., in specie 433, concernenti, nell'ordine, i due affari relativi all'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio indicati in quella nota.

mente una controversia. Prima di passare al loro esame, appare opportuno ricordare che nello Statuto e nel Regolamento sono contenute altresì delle norme — sulle quali si tornerà — che “attribuiscono direttamente” alla Corte delle competenze per l'esame di questioni, di differente natura, giuridicamente connesse con un processo iniziato o concluso, rispetto al quale dunque hanno carattere accessorio o, secondo altra espressione diffusamente utilizzata, incidentale (v. *infra*, § 16).

I procedimenti in parola possono essere fonte di competenza in ordine a una data controversia (o controversie determinate), ovvero in ordine a una serie indeterminata di controversie: nel primo caso si parla di competenza speciale, nel secondo di competenza generale (132).

Alla prima ha riguardo l'art. 36 § 1 dello Statuto, disponendo che la competenza della Corte si estende alle controversie che le parti le sottopongono: rientrano in siffatta previsione l'accordo con il quale le parti controvertenti sottomettono la loro lite al giudizio della Corte (compromesso), nonché la costituzione della competenza, davanti al Tribunale, per effetto del procedimento del *forum prorogatum* che si è formato nella prassi. Si ha *forum prorogatum* ove, in modo espresso o tacito, ma inequivocabile, lo Stato convenuto accetti la competenza in ordine a una controversia deferita unilateralmente al Tribunale, in assenza di un titolo di competenza (133).

(132) Si parla altresì di competenza (o giurisdizione) facoltativa e, rispettivamente, obbligatoria della Corte: ma per opportune precisazioni al riguardo v. STARACE, *op. ult. cit.*, 22 ss.; inoltre AMERASINGHE, *op. cit.*, 15 ss.

(133) Sulla quale, oltre agli autori da ultimo citati, v. ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 15. Peraltro, ragioni di “*procedural fairness*” e di “*sound administration of justice*” potrebbero incidere sul valore da riconoscere all'indicazione tardiva di un titolo giurisdizionale nel processo relativo all'indicazione di misure cautelari: v. I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, sulla richiesta di misure cautelari nell'affare relativo alla liceità dell'uso della forza, Serbia e Montenegro c. Belgio, in *I.C.J. Reports*, 1999, 124 ss., in specie 138 ss. (« *such action at this late stage, when it is not accepted by the other Party, seriously jeopardizes the principle of procedural fairness and the sound administration of justice; and whereas in consequence the Court cannot, for the purpose of deciding whether it may or may not indicate provisional measures in the present case, take into consideration the new title of jurisdiction which Yugoslavia sought to invoke on 12 May 1999* »). V. pure *supra*, nt. 99 e testo relativo, con richiami all'art. 38 § 5 del Regolamento che ha trovato applicazione in I.C.J., ordinanza, 17 giugno 2003, sulle indicazioni di misure cautelari nell'affare relativo a certi procedimenti penali in Francia, Congo/Francia, in *I.C.J. Reports*, 2003, 102 ss. (in specie 106 s., per l'accettazione dell'offerta congolese di istituire la competenza della Corte nel processo; in arg. v. YEE, *Forum Prorogatum Returns to the International Court of Justice*, in *Leiden Journal of Inter-*

L'attribuzione alla Corte di competenza speciale può desumersi altresì dal deferimento unilaterale e parallelo della lite da parte degli Stati controvertenti (134).

13. *I procedimenti attributivi di competenza generale: gli atti integrativi della Carta delle Nazioni Unite; i trattati istitutivi della competenza della Corte attuale e della Corte permanente.* — La disposizione in esame (art. 36 § 1 dello Statuto) prevede, altresì, che la competenza della Corte si estende a « tutti i casi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite » e dai « trattati e convenzioni in vigore ». La prima espressione è stata variamente interpretata (135).

In particolare, allo scopo, invero condivisibile, di evitare che il Consiglio di sicurezza adotti, come in effetti è accaduto, una decisione obbligatoria di una controversia (136), è stato autorevolmente prospettato che in quell'espressione potrebbe farsi rientrare una risoluzione fondata sul cap. VII della Carta, con la quale il Consiglio, rilevato che una controversia costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, « *enjoin* » gli Stati parti della stessa controversia di sottoporla al giudizio della Corte (137). Peraltro, a prescindere dalla questione, sopra accennata, dei rapporti tra Corte e Consiglio, la costruzione riferita mal si concilia, ci sembra, con la circostanza che il cap. VII rechi una norma (art. 39) la quale, nelle fattispecie contemplate, attribuisce al Consiglio sia la possibilità di adottare decisioni ai sensi degli art. 41 e

42, sia — come è stato esaurientemente dimostrato (138) — la possibilità di adottare raccomandazioni di contenuto analogo a quelle previste dal cap. VI in situazioni riportabili, bensì, al cap. VII. Sicché da questo risulta che, in situazioni di giustizia interstatale, il Consiglio, ancorché agisca ai sensi del medesimo cap. VII, può semplicemente raccomandare, non già « *enjoin* » procedure e metodi di regolamento di contenuto analogo a quelli di cui al cap. VI; in particolare, può senza dubbio raccomandare agli Stati controvertenti di sottoporre la controversia di cui si tratta al giudizio della Corte, con le conseguenti differenze procedurali e di altra natura rispetto ad analogo delibera fondata sul cap. VI.

Quanto osservato è congruente sia con la circostanza che in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale il Consiglio dispone dei « poteri specifici » richiamati dall'art. 25 della Carta, tra i quali non figura quello indicato nell'opinione in esame; sia con il fondamento volontaristico del processo internazionale.

In conclusione, ci sembra tuttora da accogliere l'opinione che individuava « i casi » in parola in atti integrativi o applicativi della Carta recanti clausole giurisdizionali (139).

L'espressione « trattati e convenzioni » — nella quale non rientra il compromesso già contemplato, come si è detto, in altra parte della disposizione in esame — ha riguardo agli accordi istitutivi della competenza della Corte in ordine a serie di controversie da essi contemplate (140). Come è stato dimostrato, in assenza di dati interpretativi di segno opposto, è da presumere che gli accordi in parola istituiscano direttamente la competenza della Corte: in altri termini, gli Stati contraenti potranno promuovere il processo a mezzo di ri-

*national Law*, 2003, 701 ss.). Nello stesso senso, I.C.J. 4 giugno 2008, su certe questioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale, Gibuti c. Francia, in *I.C.J. Reports*, 2008, 177 ss., in specie 198 ss. (anche per le origini dell'art. 38 § 5). Sulla necessità di una inequivocabile manifestazione della volontà statale di assumere l'obbligo giurisdizionale, anche con altre indicazioni, v. I.C.J. 3 febbraio 2006, relativa all'affare delle attività militari armate sul territorio del Congo (nuovo ricorso, 2002), Congo c. Ruanda, competenza e ricevibilità, in *I.C.J. Reports*, 2006, 6 ss., in specie 18 s.

(134) Cfr. STARACE, *op. ult. cit.*, 72. La competenza speciale può essere istituita anche a mezzo dei cosiddetti accordi-quadro, più ampi dei tradizionali compresi, caratterizzati dalla circostanza che le parti riconoscono la difficoltà di definire compiutamente la controversia: v. ad esempio l'Accordo, riportato in I.C.J. 3 febbraio 1994, sul quale è stata fondata la competenza della Corte nell'affare della controversia di frontiera, Libia/Ciad, in *I.C.J. Reports*, 1994, 6 ss.

(135) V. ampiamente STARACE, *op. ult. cit.*, 97 ss.

(136) Cfr. VILLANI, *L'ONU e la crisi del Golfo*, 3<sup>a</sup> ed. riveduta ed ampliata, Bari, 2005, 97 ss.

(137) Cfr. TOMUSCHAT, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 36, 589 ss., in specie 617.

(138) CONFORTI e FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*<sup>8</sup>, Padova, 2010, 184 s. In arg. v. pure ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, II, cit., 671.

(139) Cfr. CAPOTORTI, *Natura e caratteri degli accordi di amministrazione fiduciaria*, in *Riv. dir. intern.*, 1955, 185 ss. e 457 ss., in specie 507 ss.; con esclusione di altre possibili costruzioni della norma in esame, STARACE, *op. ult. cit.*, 102.

(140) Trattati di regolamento giudiziario, o sul regolamento pacifico delle controversie (come la Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie), che contemplino detto regolamento davanti alla Corte; accordi recanti la cosiddetta clausola giurisdizionale relativa alla competenza della Corte sulle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli stessi accordi; nonché i protocolli aggiuntivi ai trattati aventi diverso oggetto che prevedono la competenza generale della Corte sulle controversie relative ai medesimi (come il Protocollo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963). Elenco degli atti in parola in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org).

corso unilaterale (141). In siffatta situazione, dunque, l'art. 36 § 1 dello Statuto, nella parte che qui interessa, può essere configurato come una norma fonte di « *individual rights* » che possono essere esercitati in base agli accordi di cui si tratta (142).

Contenuto analogo, rispetto agli atti ora considerati, presentano quelli richiamati dall'art. 37: in effetti, detta norma trasferisce alla Corte la competenza che, per l'appunto, i « trattati e convenzioni in vigore » attribuivano alla Corte permanente o a un tribunale da istituirsi da parte della Società delle Nazioni. Gli stessi sono stati invocati in alcuni processi in concorso con altri titoli di giurisdizione: ora, rilevato il fondamento della propria competenza su questi ultimi, la Corte attuale non si è soffermata sulla disposizione in parola (143). Peraltro, non mancano alcune indicazioni giurisprudenziali in materia. Anzitutto, la Corte ha avuto cura di precisare che il trasferimento di competenza può derivare dagli accordi tra gli Stati diventati parti dello Statuto in esame dopo l'estinzione della Corte passata, oltre che dagli accordi stipulati da Stati diventati parti del medesimo Statuto prima dell'estinzione di quella Corte (144). Inoltre, l'espressione « in vigore » (« *in force* », « *en vigueur* ») può essere riferita « *at the date proceedings were instituted* »: si tratta dunque di un'interpretazione diversa da quella accolta, come sappiamo, per la corrispondente espressione presente nell'art. 35 § 2 (145).

**14.** (Segue): *la dichiarazione prevista dall'art. 36 § 2, 3 e 4 dello Statuto. Il trasferimento alla Corte attuale della competenza derivante alla Corte permanente dalle dichiarazioni previste dallo Statuto della stessa.* — La competenza generale può essere istituita anche a mezzo del procedimento

(141) Cfr. STARACE, *op. ult. cit.*, 90 ss.; TOMUSCHAT, *op. ult. cit.*, 618 ss. Nel senso indicato, v., ad esempio, I.C.J. 26 novembre 1984, cit. *supra*, nt. 99, 427.

(142) Cfr. I.C.J. 27 giugno 2001, relativa all'affare La-Grand, Germania c. Stati Uniti d'America, in I.C.J. Reports, 2001, 466 ss., in specie 493 s.

(143) Prassi in SIMMA e RICHEMOND, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., sub art. 37, 659 ss. In generale, sul concorso di titoli di competenza, v. STARACE, *op. ult. cit.*, 183 ss.; per un esempio dell'orientamento della Corte consistente nell'attribuire subito prevalenza al titolo non controverso, v. I.C.J. 3 febbraio 1994, cit. *supra*, nt. 134, 6 ss., in specie 15.

(144) Cfr. I.C.J. 24 luglio 1964, relativa al citato affare Barcellona Traction (nuova domanda, 1962), eccezioni preliminari, in I.C.J. Reports, 1964, 7 ss., in specie 26 ss.

(145) V. *supra*, § 11, testo e note richiamate. Ma v., anteriormente alle indicazioni in parola, STARACE, *op. ult. cit.*, 175 s.

previsto dall'art. 36 § 2, 3 e 4 dello Statuto: ogni Stato parte di quest'ultimo, in qualsiasi momento, può accettare, a mezzo di una dichiarazione unilaterale, la competenza della Corte sulle controversie indicate in quell'atto; tale dichiarazione funziona nei rapporti con ogni altro Stato che abbia accettato « lo stesso obbligo » giurisdizionale (§ 2) (146). La caratteristica fondamentale di tale procedimento è costituita, dunque, dal suo funzionamento in base al criterio della reciprocità, manifestazione operativa del principio del fondamento consensuale del processo internazionale: in altri termini, dato il consolidato orientamento degli Stati consistente nel restringere, con riserve, la dichiarazione di accettazione della competenza in parola (147) — dato, cioè, che le dichiarazioni non

(146) Il testo delle dichiarazioni può leggersi in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org). Per l'orientamento seguito dalla Corte nell'interpretazione della dichiarazione unilaterale (come tale diversa dagli accordi, la qual cosa non esclude l'applicazione analogica dei principi interpretativi degli stessi, nei limiti di compatibilità tra i due atti), v. I.C.J. 4 dicembre 1998, nell'affare della competenza in materia di peschiere, Spagna c. Canada, competenza della Corte, in I.C.J. Reports, 1998, 432 ss., in specie 452 ss.; in proposito v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 776 ss.

(147) Sinteticamente, tra le più ricorrenti, possono ricordarsi: a) la riserva (presente anche nei « trattati e convenzioni » di cui all'art. 36 § 1 dello Statuto) di controversie relative a materie rientranti nella competenza interna esclusiva o (secondo altra formulazione) essenzialmente comprese nella competenza interna dello Stato che la appone (riserva che, pertanto, segue l'evoluzione storica della nozione di competenza interna: cfr. ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 747, il quale osserva, in particolare, che, « *although a given topic may come within the domestic jurisdiction, this will not prevent the Court from deciding a case if all the other conditions exist* »; TOMUSCHAT, *op. ult. cit.*, 637; per l'inefficacia di tale riserva, STARACE, *op. ult. cit.*, 193 ss.); b) la stessa riserva in versione subiettiva, che, cioè, fa dipendere dalla determinazione del suo autore la ricompressione della controversia *de qua* nella competenza interna dello Stato dal cui punto di vista ci si pone (*ivi*, 200 ss.; inoltre, AMERASINGHE, *Jurisdiction of Specific International Tribunals*, cit., 73 ss., anche per i casi in cui sia venuta indirettamente in rilievo; ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 751, il quale rileva che la Corte ha formulato la seguente regola interpretativa del testo di una dichiarazione: in linea di principio, questa deve essere interpretata come produttiva di, o volta a produrre, effetti in conformità al diritto esistente e non in senso contrario allo stesso; la presenza della riserva non esclude che la dichiarazione sia uno strumento « *for the seisin of the Court* » e lo Stato autore « *holds itself out as willing to accept* » la giurisdizione della Corte « *as respondent at least partially* »; sicché la dichiarazione si collocherebbe a metà strada tra una dichiarazione ordinaria e un invito unilaterale ad accettare la competenza della Corte sulla base del *forum prorogatum*); c) le riserve *ratione temporis* (e cioè di controversie sorte prima di una certa data o relative a controversie collegate a fatti o situazioni anteriori a una certa data: sull'operare della reciprocità riguardo a riserve *ratione temporis*, anche per altri casi, v. I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, Serbia e Montenegro c. Belgio, cit. *supra*, nt. 133, 124 ss., in specie 135. Per l'applicazione

ricomprendono necessariamente le quattro categorie di controversie giuridiche elencate in quella norma, e quindi sono di contenuto variabile —, la Corte è competente solo rispetto agli Stati autori delle dichiarazioni e nei limiti di coincidenza delle stesse (148). D'altro canto, il carattere unilaterale della dichiarazione non consente affatto al suo autore « *to amend the scope and the contents of its solemn commitments as it please* » (149).

Ai sensi dell'art. 36 § 3, la dichiarazione può essere incondizionata o subordinata alla condizione che più Stati o determinati Stati facciano

cazione dei principi che disciplinano dette riserve — comprese quelle di contenuto analogo previste nei « trattati e convenzioni » di cui fa menzione l'art. 36 § 1 —, v. I.C.J. 10 febbraio 2005, cit. *supra*, nt. 94, 24); *d*) le riserve di controversie che le parti hanno concordato o concordano di sottoporre ad altro mezzo di soluzione pacifica (in proposito v. I.C.J. 26 giugno 1992, cit. *supra*, nt. 28; inoltre, I.C.J. 1° aprile 2011, nell'affare concernente l'applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, Georgia c. Federazione russa, eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 2011, § 115 ss. della sentenza. In base all'art. 22 di detta Convenzione — adottata il 21 dicembre 1965 —, ogni parte di una controversia sull'interpretazione e l'applicazione del medesimo Atto può sottoporre al giudizio della Corte la controversia di cui si tratta che « non sia stata definita con negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione ». La Corte ha escluso di essere fornita della competenza a pronunciarsi sulla controversia sottoposta al suo giudizio dalla Georgia, posto che i due Stati non avevano tentato di risolverla a mezzo di negoziati aventi il medesimo oggetto della controversia pendente); *e*) le riserve di controversie riguardanti determinate materie (delimitazioni e statuti territoriali; connesse a conflitti armati); *f*) degna di nota altresì la riserva di controversie relative all'interpretazione di un trattato multilaterale, salvo che tutti gli Stati contraenti siano parti del processo di cui si tratta, o lo Stato autore della riserva ne escluda l'operare (riserva che non impedisce l'esercizio della competenza della Corte ove nel processo siano applicabili norme di diritto consuetudinario di contenuto analogo a quelle presenti nei trattati multilaterali di cui si tratta: v. I.C.J. 26 novembre 1984, cit. *supra*, nt. 99, 424, con riferimento alla riserva statunitense caratterizzata dalla previsione — esaminata dalla Corte in I.C.J. 27 giugno 1986, cit. *supra*, nt. 2, 14 ss., in specie 29 ss. — che ne esclude l'operare — come pure riconosciuto dalla Corte — ove tutti gli Stati obbligati dal trattato « *affected* » dalla decisione — espressione da riferire, secondo gli USA, alle parti e non al trattato — siano parti del procedimento pendente). Con riguardo a quanto osservato nel testo è degna di nota la Dichiarazione indiana del 18 settembre 1974 (in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)) che reca ben dodici riserve, tra le quali figurano quelle elencate esemplificativamente in questa nota (v. in proposito I.C.J. 21 giugno 2000, relativa all'affare dell'incidente aereo del 10 agosto 1999, Pakistan c. India, competenza della Corte, in *I.C.J. Reports*, 2000, 12 ss.). Ampia è la bibliografia in materia: v. quella citata negli scritti elencati in questa nota; *adde* ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 737 ss.

(148) Sulla natura giuridica del procedimento di cui si tratta, per tutti, v. STARACE, *op. ult. cit.*, 153 ss., con le precisazioni contenute in I.C.J. 26 novembre 1984, cit., 420 ss.

(149) Cfr. I.C.J. 26 novembre 1984, cit., 418.

analogo dichiarazione. Inoltre, può essere a tempo indeterminato o avere la durata individuata nell'atto: nel primo caso è accompagnata, di norma, da una clausola di denuncia che può essere utilizzata in un momento qualunque, trascorso un determinato periodo di tempo, nonché periodicamente, entro i limiti di tempo indicati. L'estinzione della dichiarazione in conseguenza della denuncia può essere immediata o avere effetto dopo un dato periodo di tempo (150). Peraltro, in applicazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, l'estinzione della dichiarazione in un momento successivo alla regolare istituzione del processo non ne impedisce la celebrazione (151).

Ai sensi del § 4, la dichiarazione è « depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti » allo Statuto « ed al Cancelliere della Corte ». Per indicazione di quest'ultima, la dichiarazione si perfeziona al momento del deposito e non della sua trasmissione agli altri Stati (152). Peraltro, è stato efficacemente osservato che, in tal modo, solo lo Stato autore della dichiarazione è in grado di convenire in giudizio gli altri Stati, non essendo possibile il contrario; la qual cosa — si conclude — contrasta con la reciprocità (§ 2) e con il principio di eguaglianza degli Stati davanti alla Corte (153).

(150) Come la dichiarazione statunitense la cui denuncia « *take effect after six months* ». Ora, « *[T]he maintenance in force of the United States Declaration for six months after notice of termination is a positive undertaking, flowing from the time-limit clause, but the Nicaraguan Declaration contains no express restriction at all. It is therefore clear that the United States is not in a position to invoke reciprocity as a basis for its action in making the 1984 notification which purported to modify the content of the 1946 Declaration. On the contrary it is Nicaragua that can invoke the six months' notice against the United States - not of course on the basis of reciprocity, but because it is an undertaking which is an integral part of the instrument that contains it. [...] But the right of immediate termination of declarations with indefinite duration is far from established. It appears from the requirements of good faith that they should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity. Since Nicaragua has in fact not manifested any intention to withdraw its own declaration, the question of what reasonable period of notice would legally be required does not need to be further examined: it need only be observed that from 6 to 9 April would not amount to a "reasonable time"* »: I.C.J. 26 novembre 1984, cit., 419 s.

(151) In arg. v. STARACE, *op. ult. cit.*, 128 ss. e 152 ss.

(152) V., con altre indicazioni, I.C.J. 11 giugno 1998, nell'affare della frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria, Camerun c. Nigeria, eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 1998, 275 ss., in specie 296.

(153) Cfr. STARACE, *op. ult. cit.*, 140 ss.; inoltre ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 726. Per un auspicato superamento del

A quest'ultima è stata trasferita la competenza attribuita alla Corte permanente dalle dichiarazioni "tuttora in vigore" fatte in base all'art. 36 § 2 dello Statuto di quella Corte (§ 5). Dopo aver scartato l'applicazione di detta norma alle dichiarazioni effettuate dagli Stati diventati parti dello Statuto in esame successivamente alla cessazione della Corte precedente (e dunque anch'esse estinte), la Corte internazionale ha statuito che quelle dichiarazioni possono assumere efficacia ove risultino rinnovate dagli Stati di cui si tratta manifestando inequivocabilmente la volontà di accettare la competenza del Tribunale; inoltre — sollevando forti critiche da parte di alcuni giudici e in dottrina — la Corte ha stabilito che può aversi trasferimento di competenza ad opera di una dichiarazione "valida" sotto il regime del suo Predecessore, ancorché non vincolante, sotto il medesimo regime, per assenza del deposito del pertinente strumento di ratifica presso il Segretario generale della Società delle Nazioni (154).

**15. Lo svolgimento del processo:** a) la fase scritta; b) la fase orale. — Lo Statuto (cap. III) dedica alcune norme allo svolgimento del processo («*procedure*»; «*procédure*»); le stesse sono integrate da disposizioni regolamentari. In materia va tenuto conto altresì delle *Practice Directions* pertinenti.

pericolo che intende evitare l'opinione qui condivisa, grazie ai mezzi attuali di comunicazione, v. TOMUSCHAT, *op. ult. cit.*, 630 (la qual cosa ovviamente presuppone l'attivazione di quei mezzi). In senso contrario al riferito orientamento della Corte, in alcune dichiarazioni sono state inserite delle riserve (come può leggersi in quella spagnola, del 22 ottobre 1990 — in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org) —, applicata nell'ordinanza sull'indicazione di misure cautelari richieste dall'attore nell'affare concernente la liceità dell'uso della forza: I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, Jugoslavia c. Spagna, cit. *supra*, nt. 51, 761 ss., in specie 770 ss.) relative a controversie «*in regard to which the other party or parties have accepted the compulsory jurisdiction of the Court less than 12 months prior to the filing of the application bringing the dispute before the Court*».

(154) Nell'ordine, v. I.C.J. 26 maggio 1959, nell'affare dell'incidente aereo del 27 luglio 1955, Israele c. Bulgaria, eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 1959, 127 ss.; I.C.J. 26 maggio 1961, nell'affare del Tempio di Préah Vihear, Cambogia c. Thailandia, eccezioni preliminari, *ivi*, 1961, 17 ss.; I.C.J. 26 novembre 1984, cit. *supra*, nt. 99, 399 (ma v. l'opinione dissidente del giudice Mosler, p. 461 ss., e, in dottrina, MORELLI, *Su un preteso trasferimento alla Corte internazionale di giustizia della giurisdizione della Corte permanente*, in *Riv. dir. intern.*, 1985, 54 ss.; TOMUSCHAT, *op. ult. cit.*, 642). La dichiarazione di accettazione della competenza della Corte permanente è stata invocata, per il tramite dell'art. 36 § 5, insieme ad altri titoli di giurisdizione, dal Costa Rica, quale fondamento della competenza della Corte in ordine alla controversia contro il Nicaragua nell'affare richiamato *supra*, nt. 43.

Disciplinata l'iniziativa processuale, quelle norme prevedono l'articolazione in due fasi, scritta e orale, del processo (art. 43 § 1) (155).

a) La prima consiste nella comunicazione al Tribunale degli scritti difensivi e nello scambio di questi, e di altri eventuali documenti probatori, tra le parti (§ 2). Numero, ordine e tempi di presentazione di detti scritti sono fissati con ordinanza dalla Corte, tenendo conto delle informazioni assunte dalle parti, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e degli accordi tra le stesse che non siano causa di ingiustificato ritardo (art. 44 § 1 s.) (156).

Nel processo avviato a mezzo di ricorso unilaterale, gli scritti difensivi — costituiti di regola da una memoria e da una contro-memoria — sono presentati, nell'ordine, dall'attore e dal convenuto; nel processo istituito a mezzo di notificazione di compromesso, in assenza di diversa disposizione di quest'ultimo o di accordo tra le parti, sono presentati negli stessi termini (art. 45 e 46). L'orientamento consistente nel presentare "simultaneamente" i «*pleadings in cases brought by special agreement*», in quanto causa di prolungamento della fase scritta, è stato scoraggiato dalla Corte con la *Practice Direction I* (157).

Su richiesta delle parti, il giudice può autorizzare la produzione di altri scritti (replica e duplica) e un'estensione dei termini in parola (art. 44 § 3, 45 § 2 e 46 § 2) (158).

La struttura degli atti precedentemente indicati è disciplinata dall'art. 49 del Regolamento. Fornendo alle parti indicazioni sulla funzione di quegli atti, la *Practice Direction II* reca che gli stessi devono essere volti «*not only to reply to the*

(155) V. ampiamente TALMON, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 43, 977 ss.

(156) La *Practice Direction XIII* prevede che di tali accordi deve essere informato il Presidente e che «*[t]he views of the parties as to the future procedure may also, should they agree, be ascertained by means of a video or telephone conference*».

(157) Sicché, la Corte «*would expect future special agreements to contain provisions as to the number and order of pleadings, in accordance with Article 46, paragraph 1, of the Rules of Court. Such provisions shall be without prejudice to any issue in the case, including the issue of burden of proof. If the special agreement contains no provisions on the number and order of pleadings, the Court will expect the parties to reach agreement to that effect, in accordance with Article 46, paragraph 2, of the Rules of Court*» (§ 2 e 3). Cfr. ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 17.

(158) Per esempi di ampia estensione dei termini, v., negli affari relativi alla liceità dell'uso della forza, I.C.J., ordinanza, 21 febbraio 2001, Jugoslavia c. Italia, in *I.C.J. Reports*, 2001, 25 s., e I.C.J., ordinanza, 20 marzo 2002, Jugoslavia c. Italia, *ivi*, 2002, 204 s. V. pure *infra*, nt. 199.



*submissions and arguments of the other party, but also, and above all, to present clearly the submissions and arguments of the party which is filing the proceedings. In the light of this, at the conclusion of the written pleadings of each party, there is to appear a short summary of its reasoning* ».

Inoltre, al fine, evidentemente, di limitare il tendenziale incremento del numero dei documenti allegati agli atti precedentemente indicati (159), la *Practice Direction* III sollecita le parti ad accludervi « *only strictly selected documents* ». Ora, in proposito va tenuto conto che, chiusa la procedura scritta, non possono essere sottoposti altri documenti all'attenzione della Corte, se non con il consenso dell'altra parte; tale consenso è considerato acquisito in assenza di opposizione alla produzione del documento. Diversamente, sentite le parti, ove lo reputi necessario, la Corte può autorizzare l'esibizione del documento (art. 56 § 1 s. del Regolamento). Di conseguenza, nel corso della procedura orale non si potrà fare riferimento a documenti non prodotti in base alle disposizioni riferite, a meno che non si tratti di documenti facilmente reperibili (§ 4) (160). Su queste basi, è verosimile che, per evitare il rischio ora indicato, l'Istruzione in parola sia interpretata dalle parti in modo esteso, eludendone di fatto l'applicazione (161).

La conclusione della fase scritta coincide con lo scadere dei termini indicati per la presentazione dell'ultimo degli scritti previsti (162). In tali termini va proposta la domanda riconvenzionale che,

(159) Prassi in TALMON, *op. cit.*, 998.

(160) In proposito, v. ROSENNE, *The International Court of Justice. New Practice Directions*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2009, 171 ss.; Id., *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1266 ss. All'art. 56 del Regolamento ha riguardo la *Practice Direction IX*, prevedendo che « *[A]ny recourse to Article 56, paragraph 4, of the Rules of the Court, is not to be made in such a manner as to undermine the general rule that all documents in support of a party's contentions shall be annexed to its written pleadings or produced in accordance with Article 56, paragraphs 1 and 2, of the Rules of Court* ». Da segnalare l'applicazione della disciplina in parola anche nel caso, già considerato, di non partecipazione al processo: I.C.J. 27 giugno 1986, cit. *supra*, nt. 2, 18. In senso contrario alla produzione di nuovi documenti, v. I.C.J. 11 settembre 1992, nell'affare relativo alla controversia di frontiera terrestre, insulare e marittima, El Salvador/Honduras, Nicaragua interveniente, in I.C.J. Reports, 1992, 351 ss., in specie 574.

(161) In arg. si vedano altresì le *Practice Directions IX bis* (sulla produzione di nuovi documenti, in specie in formato elettronico) e *IX ter* (sull'impiego di *dossiers* dei *pleadings* messi dalle parti a disposizione dei giudici).

(162) Cfr. STARACE, *Processo internazionale*, cit., 866; BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 266.

in effetti, « *shall appear as part of the submissions contained* » nella contro-memoria (art. 80) (163).

Da considerare, infine, che, nell'ipotesi di processo istituito a mezzo di notificazione di compromesso nel quale sia stato previsto che le parti possano richiedere alla Corte lo scambio di altri atti scritti successivamente alla contro-memoria, il caso potrà considerarsi « *ready for hearing* » (art. 54 § 1) sapendo che le parti non intendano avvalersi di una simile previsione (164). La qual cosa non è indifferente dal punto di vista degli Stati terzi che intendano presentare una domanda di intervento, posto che questa « *shall be filed as soon as possible, and not later than the closure of the written proceedings* » sebbene, in « *exceptional circumstances, an application submitted at a later stage may however be admitted* » (art. 81 § 1) (165).

b) La fase orale, la cui data di inizio è fissata dalla Corte, è rivolta all'audizione, da parte e sotto la direzione di quest'ultima, di testimoni, esperti, agenti e consulenti e avvocati delle parti (art. 43 § 5 e 48 dello Statuto) (166). Previa consultazione

(163) Sulla quale v. *infra*, § 18. Tra le disposizioni regolamentari relative alla fase scritta del processo vanno ricordati gli art. 51 (sull'uso di lingue diverse da quelle ufficiali), 52 (sulle formalità che vanno soddisfatte per il deposito degli atti in parola, firmati dall'Agente) e 53 (sulla pubblicità degli stessi). Su questi ultimi aspetti e l'accesso agli atti da parte degli Stati terzi, v. ampiamente TALMON, *op. cit.*, 984 ss. e 1002 ss.

(164) Cfr. quanto si legge in I.C.J. 25 settembre 1997, cit. *supra*, nt. 18, 13.

(165) Aspetti considerati da QUINTANA, *Procedure before the ICJ: What is the Exact Date of the Closure of the Written Phase of Proceedings?*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2008, 193 ss. Degno di nota quanto si legge in I.C.J. 23 ottobre 2001, sulla domanda di intervento delle Filippine nell'affare relativo alla sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan, Indonesia/Malesia, in I.C.J. Reports, 2001, 575 ss., in specie 586: « *It will be recalled that the Special Agreement provided for the possibility of one more round of written pleadings — the exchange of Rejoinders — "if the Parties so agree or if the Court decides so ex officio or at the request of one of the Parties". It was only on 28 March 2001 that the Parties notified the Court by joint letter "that [their] Governments ... ha[d] agreed that it is not necessary to exchange Rejoinders". Thus, although the third round of written pleadings terminated on 2 March 2001, neither the Court nor third States could know on the date of the filing of the Philippine Application whether the written proceedings had indeed come to an end. In any case, the Court could not have "closed" them before it had been notified of the views of the Parties concerning a fourth round of pleadings contemplated by Article 3, paragraph 2 (d), of the Special Agreement. Even after 28 March 2001, in conformity with the same provision of the Special Agreement, the Court itself could ex officio "authorize or prescribe the presentation of a Rejoinder", which the Court did not do* ».

(166) La Corte può anche decidere un rinvio dell'apertura o del proseguimento di tale fase della procedura (art. 54 § 1 del Regolamento): cfr., ad esempio, i rinvii nell'affare

delle stesse, la Corte determina il numero dei consulenti ed avvocati che saranno ascoltati (art. 58 § 2 del Regolamento). La disciplina regolamentare (art. 60 § 1) richiama l'attenzione delle parti sulla presentazione di dichiarazioni orali, « *as succinct as possible* », che consentano un'adeguata rappresentazione della posizione sostenuta, concentrando l'attenzione su questioni controverse, senza andare oltre quanto già risulti dalla fase scritta. Coerentemente con siffatta disciplina, allo scopo, cioè, di pianificare e rendere celere la procedura, la *Practice Direction VI* chiede alle parti di privilegiare, nel corso del primo turno della fase orale, i punti sollevati da una di esse nel corso della procedura scritta ma non ancora adeguatamente trattati dall'altra parte, nonché altri aspetti sui quali si desidera porre l'accento per concludere delle argomentazioni.

Nell'esercitare la direzione di questa fase, in udienze che di regola sono pubbliche (art. 46 dello Statuto e 59 del Regolamento), la Corte determina il metodo da applicare alla presentazione delle prove e all'audizione di testimoni e esperti (art. 58 § 2) (167); può chiedere agli agenti l'esibizione di mezzi di prova, documentazioni e spiegazioni su questioni rilevanti per il processo pendente (168);

delle attività militari armate sul territorio del Congo (richiamato *supra*, nt. 133), in *Press Release* 7 novembre 2003, n. 39 (in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)), anche per la posizione del Cancelliere che considerava « *regrettable* » l'inaspettata richiesta congolese, che poneva la Corte di fronte all'esigenza di una revisione della propria attività giurisdizionale già pianificata.

(167) Degni di nota in materia i limiti posti dalla Corte all'utilizzo delle mappe come mezzi di prova nelle controversie frontaliere: v., ad esempio, I.C.J. 12 luglio 2005, relativa alla controversia di frontiera, Benin/Niger, in *I.C.J. Reports*, 2005, 90 ss., in specie 120. Per l'affermazione del principio *actori incumbit probatio*, v., ad esempio, I.C.J. 31 marzo 2004, relativa all'affare Avena e altri cittadini messicani, Messico c. Stati Uniti d'America, *ivi*, 2004, 12 ss., in specie 39 s. Altri dati della prassi in ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1305 ss. Sui rapporti tra presunzioni e prove, v. AMERASINGHE, *Presumptions and Inferences in Evidence in International Litigations*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2004, 395 ss. (lo stesso autore è stato *rapporteur* per i lavori dell'*Institut de droit international* su *Principes en matière de preuve dans le procès international*, in *Anv. inst. dr. intern.*, LXX, 2002-2003, I, 138 ss.; FRANCK e PROWS, *The Role of Presumptions in International Tribunals*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2005, 197 ss. Sul trattamento dell'onere della prova nella sentenza I.C.J. 26 febbraio 2007, cit. *supra*, nt. 120, v. AMERASINGHE, *The Bosnia Genocide Case*, in *Leiden Journal of International Law*, 2008, 413 ss., in specie 419 ss.

(168) In caso di rifiuto, la Corte ne prende formalmente atto: art. 49 dello Statuto, sul quale v. TAMS, *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 49, 1099 ss.

può affidare inchieste o perizie a persone nominate secondo la procedura dettata dallo stesso Tribunale. Nella medesima fase, le organizzazioni internazionali pubbliche possono rilasciare le informazioni pertinenti per la controversia di cui si tratta (art. 34 § 3 dello Statuto; art. 61, 62, 66, 67 e 69 del Regolamento) (169).

L'ultima esposizione orale di una parte deve essere accompagnata dalle sue conclusioni finali (art. 60 § 2 del Regolamento). A garanzia dell'eguaglianza delle parti, è contemplata la possibilità della riapertura della fase orale per consentire il contraddittorio su questioni che abbiano formato oggetto di una risposta fornita da una delle parti dopo la chiusura della fase in parola, in risposta a quesiti posti dalla Corte (art. 72).

Delle udienze è redatto verbale dal Cancelliere, sottoscritto dallo stesso e, come sappiamo, dal Presidente (art. 47 dello Statuto e 71 del Regolamento).

**16.** *Le competenze accessorie. Generalità.* — Si è avuto modo di accennare alla previsione, nello Statuto, di norme che attribuiscono alla Corte delle competenze accessorie rispetto a un processo pendente o già concluso, per la soluzione di questioni di differente natura, giuridicamente connesse con lo stesso processo. Nonostante la connessione in parola, la sussistenza della competenza della Corte in ordine alla controversia sottoposta al suo giudizio non costituisce una condizione sempre necessaria per l'esame di quelle stesse questioni. Si pensi, in proposito, alla competenza della competenza, volta ad accertare, per l'appunto, l'esistenza della competenza rispetto al processo principale: ciò può aversi nel caso in cui vi sia contestazione di detta competenza (art. 36 § 6), nonché, come sappiamo, ove « una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa » (art. 53 § 1) (170).

(169) Ai sensi dell'art. 34 § 2 s. dello Statuto « nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso stabilite, la Corte può richiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa. Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte, l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso, il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto ».

(170) Si è già detto (*supra*, nt. 106 e testo relativo) che nella seconda ipotesi « la Corte deve accertare, non solo » di essere competente « ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto » (art. 53 § 2). Siffatta disposizione

Oltre a quelle testé indicate, presuppongono la pendenza di un processo le competenze a indicare misure cautelari (art. 41), in materia di intervento in causa (art. 62 e 63) e di spese processuali (art. 64). Presuppongono la conclusione di un processo le competenze sull'interpretazione (art. 60) e sulla revisione delle sentenze (art. 61).

Le competenze accessorie, è stato osservato, denotano la funzione giurisdizionale della Corte (171); ciò ancorché si discuta se le stesse siano inerenti o no a detta funzione. Si tratta di una questione ampiamente dibattuta in dottrina, il cui esame — come pure è stato osservato — è reso superfluo dalla previsione statutaria delle competenze in parola (172).

Il regolamento disciplina i procedimenti (che possono aversi anche davanti alle Camere: art. 90) nei quali si svolge l'operare delle norme indicate. I procedimenti relativi all'interpretazione e di revisione delle sentenze sono ospitati in una sezione (sez. F del tit. III) diversa da quella (sez. D) in cui sono riuniti gli altri procedimenti — definiti dallo stesso Regolamento — incidentali. Da notare che tra questi figurano alcuni che non trovano corrispondenza in disposizioni statutarie: così quello sulle eccezioni preliminari (art. 79) e il procedimento relativo alle domande riconvenzionali (art.

appare volta ad assicurare l'eguaglianza delle parti: per un verso, garantisce, a favore della parte presente, lo svolgimento del processo, nonostante l'inattività dell'altra parte; per altro verso, opera a favore di quest'ultima, obbligando la Corte all'accertamento in parola (cfr. l'art. 3 della risoluzione dell'*Institut de droit international* dal titolo *La non-comparution devant la Cour internationale de Justice*, del 31 agosto 1991, in *Anr. inst. dr. intern.*, LXIV, 1991, I, 10 s.; le osservazioni del *rapporteur* ARANGIO-RUIZ, *ivi*, II, 377 ss., in specie 380; la risoluzione può leggersi anche *online* in [www.idi-ii.org](http://www.idi-ii.org)); inoltre VON MANGOLDT e ZIMMERMANN, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 53, 1141 ss.). Non trova corrispondenza nel dato testuale la distinzione — prospettata in dottrina — tra vera e propria non comparizione — che si avrebbe nel caso in cui una parte si astenga dal compiere atti processuali importanti, dei quali invero non fa menzione l'art. 53 — e altre forme cosiddette attenuate di non comparizione (cfr. GOLDMANN, *International Courts and Tribunals, Non-Appearance*, cit.). D'altro canto, l'ampia formulazione della norma in parola rende possibile la sua applicazione al processo di merito e ad altri con questo connessi, come il processo sull'interpretazione o la revisione di una sentenza (*ivi*, 3). Per la giurisprudenza sull'art. 36 § 6, v. *supra*, nt. 100 e *infra*, nt. 175, nonché nt. 180, 181 e 185.

(171) Tra gli altri, ROSENNE, *International Courts and Tribunals, Jurisdiction and Admissibility of Inter-State Applications*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. *online*, 5.

(172) ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 18.

80) (173). In proposito è da segnalare che — sulla falsa riga di rilievi già svolti nel corso dei lavori preparatori del Regolamento della Corte precedente (174) — la Corte attuale ha posto una diretta connessione tra l'esame di questioni incidentali — nel contesto, cioè, di un processo pendente — ed esigenze di una migliore amministrazione della giustizia, data la « *specific nature of the claims in question* ». Su queste basi, la Corte ha statuito, in particolare, che la disciplina delle domande riconvenzionali contenuta nel Regolamento consente l'economia processuale e rende possibile una visione complessiva, da parte della stessa Corte, delle pretese rispettive delle parti, così permettendo di decidere sulle stesse « *more consistently* » (175).

**17. I procedimenti incidentali: le eccezioni preliminari.** — Si è detto che l'instaurazione del processo presuppone, in particolare, la sussistenza della competenza della Corte in ordine alla controversia deferita al suo giudizio. Pertanto, la contestazione di quella competenza costituisce abitualmente lo strumento utilizzato dal convenuto

(173) Cfr. STARACE, *Processo internazionale*, cit., 873 e nt. 62. Altri procedimenti riguardano il rinvio speciale davanti alla Corte (v. *supra*, § 1); la rinuncia delle parti al processo, sulla base di una comunicazione scritta alla Corte (art. 88 § 1; la rinuncia, cioè, non potrebbe essere presunta, nonostante la inquivocabile posizione in tal senso delle parti: in proposito v. I.C.J. 15 dicembre 2004, nell'affare relativo alla liceità dell'uso della forza, Serbia e Montenegro c. Belgio, eccezioni preliminari, in *I.C.J. Reports*, 2004, 279 ss., in specie 294; ma v. le opinioni individuali dei giudici Higgings e Kooijmans annesse alla sentenza, *ivi*, 336 ss. e 343 ss., con indicazioni, nella prima opinione, della prassi applicativa degli art. 88 s. del Regolamento); e la rinuncia del ricorrente al processo istituito a mezzo di ricorso unilaterale (art. 89, applicato recentemente nell'affare tra Congo e Francia richiamato *supra*, nt. 133; v. I.C.J., ordinanza, 16 novembre 2010, in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org); in arg. v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1423 ss., in specie 1436; WEGEN, *Discontinuation and Withdrawal*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 1253 ss.).

(174) In *P.C.I.J.*, série D, n. 2, 3ème addendum, 106 e 4ème addendum, 261.

(175) Cfr. I.C.J., ordinanza, 17 dicembre 1997, nell'affare concernente l'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Bosnia e Erzegovina c. Jugoslavia, domande riconvenzionali, in *I.C.J. Reports*, 1997, 243 ss. In I.C.J. 18 novembre 1953, relativa all'affare Nottebohm, Liechtenstein c. Guatemala, eccezioni preliminari, *ivi*, 1953, 111 ss., in specie 119, la Corte ha delineato la cosiddetta competenza della competenza (art. 36 § 6 dello Statuto) come « *a rule consistently accepted by general international law in matter of international arbitration* ».

per impedire che la Corte possa pronunciarsi sulla controversia di cui si tratta (176).

La parte interessata a ottenere, prima dell'esame del merito della controversia, la soluzione della questione di competenza o l'accertamento di altre condizioni di instaurazione del processo ha a propria disposizione lo strumento dell'eccezione preliminare. È tale, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento, ogni eccezione del convenuto alla competenza della Corte o alla ricevibilità del ricorso unilaterale o ogni altra eccezione (« *other objection* », « *toute autre objection* ») sulla quale si chiede una decisione prima che prosegua il processo sul merito (177). In altri termini, come più volte precisato dalla Corte, l'ambito di applicazione di quella disposizione si estende a ogni eccezione il cui oggetto sia di impedire « *in limine tout examen de l'affaire au fond* » (178).

L'art. 79 del Regolamento del 1978 è stato emendato nel 2001 (179). Allo scopo di accelerare

(176) Cfr. *supra*, nt. 106 e 170 e testo relativo.

(177) In I.C.J. 24 luglio 1964, cit. *supra*, nt. 144, 44, la Corte ha statuito che « *the object of preliminary objection is to avoid not merely a decision on, but even discussion on the merits* ». In proposito si veda pure la magistrale opinione dissidente del giudice Morelli (p. 85 ss., in specie 98), da leggere tenendo presenti le successive modifiche regolamentari, trasfuse nell'art. 79 § 9, di seguito considerato, nel testo. Per l'operare dell'espressione « ogni altra eccezione », v. esemplificativamente I.C.J. 24 maggio 2007, nell'affare Ahmadou Sadio Diallo, Guinea c. Congo, eccezioni preliminari, in I.C.J. Reports, 2007, in specie § 34 ss. della sentenza. Vasta è la bibliografia sulle eccezioni preliminari: anche per altre indicazioni, tra gli scritti più recenti, v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, II, 829 ss. (anche per l'esame delle precedenti versioni del regolamento); TOMUSCHAT, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *sub art.* 36, cit., 643 ss. (anche per la distinzione tra eccezioni di giurisdizione e di ammissibilità); TALMON, *ivi*, *sub art.* 43, cit., 1027 ss.; THIRLWAY, *Preliminary Objections*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, in specie 3 s., per la classificazione (« *of less practical importance than may appear* ») delle eccezioni (e indicazioni dei casi in cui, giusta quella classificazione, le eccezioni sono venute in rilievo). Vale la pena di ricordare che, come già previsto nelle precedenti versioni del regolamento (cfr. STARACE, *op. ult. cit.*, 875 nt. 73) e accaduto nella prassi (v. I.C.J. 15 giugno 1954, nell'affare dell'oro monetario preso a Roma nel 1943, Italia c. Francia, Regno Unito e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, questione preliminare, in I.C.J. Reports, 1954, 19 ss.), delle eccezioni preliminari possono essere proposte anche da una parte « *other than the respondent* [...] *within the time limit fixed for the delivery of that party's first pleading* » (art. 79 § 1, ultima frase).

(178) Così la Corte, richiamando i precedenti giurisprudenziali, in I.C.J. 13 dicembre 2007, cit. *supra*, nt. 43, 832 ss., in specie 851.

(179) In proposito v. ROSENNE, *The International Court of Justice: Revision of Articles 79 and 80 of the Rules of the Court*, in *Leiden Journal of International Law*, 2001, 77 ss.; TORRES BERNARDEZ, *La modification des articles du règlement*

lo svolgimento del processo, innovando rispetto alla precedente versione, è stato previsto che l'eccezione debba essere proposta — oltre che in forma scritta e seguendo le indicazioni di cui al § 4 — il più presto possibile, e comunque non oltre i tre mesi successivi al deposito della memoria (§ 1). La proposizione dell'eccezione produce l'effetto di sospendere il processo sul merito e di aprire una fase incidentale dedicata all'esame della stessa eccezione (§ 5-7), sulla quale la Corte decide a mezzo di sentenza. Peraltro può accadere che una questione di competenza e di ricevibilità del ricorso sia ritirata dopo essere stata proposta (180).

La disciplina riferita non esclude che una simile questione sia sollevata senza avvalersi del mezzo tecnico delle eccezioni preliminari (181). D'altro canto, è possibile che l'eccezione debba essere esaminata nella fase di merito del processo se le parti convengano in tal senso: la qual cosa è stabilita dall'art. 79 § 10 e trova riscontro nella prassi (182).

Si è detto che la Corte decide con sentenza (183): questa può accogliere l'eccezione, respingerla o dichiarare che non possiede, nelle circostanze di specie, un carattere esclusivamente preliminare (§ 9). Una siffatta decisione esclude che l'eccezione proposta blocchi lo svolgimento del processo, non già l'esame, e l'eventuale accoglimento, dell'eccezione in un momento successivo; e cioè nella fase di merito, come già consentito dall'art. 62 § 5 del Regolamento del 1946, che

*de la Cour internationale de Justice relatifs aux exceptions préliminaires et aux demandes reconventionnelles*, in *Anr. fr. dr. intern.*, 2003, 207 ss.

(180) Cfr. I.C.J. 11 luglio 1996, sulle eccezioni preliminari, cit. *supra*, nt. 120, 595 ss., in specie 609 s.

(181) In altri termini, ciò non comporta l'inammissibilità della questione sollevata; peraltro, alla luce delle circostanze del caso di specie un siffatto approccio processuale potrebbe essere assunto dalla Corte come acquiescenza alla propria giurisdizione: v. I.C.J. 31 marzo 2004, cit. *supra*, nt. 167, 28 ss. Degno di nota in argomento che nel corso del citato affare, promosso dalla Bosnia e Erzegovina, sull'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, scartata l'eccezione preliminare del convenuto, la Corte ha preso in considerazione una questione importante di competenza presentata successivamente dal medesimo con un documento, pur escludendo che la procedura potesse essere sospesa « *until a decision was rendered on the jurisdictional issue raised therein* »: v. I.C.J. 26 febbraio 2007, cit. *supra*, nt. 120, 1 ss., in specie 33. Si veda altresì lo svolgimento del processo relativo all'applicazione dell'Accordo interinale del 13 settembre 1995, ex Repubblica jugoslava di Macedonia c. Grecia, I.C.J. 5 dicembre 2011, § 6 e 25 ss.

(182) Cfr. I.C.J. 20 luglio 1989, cit. *supra*, nt. 77, 18.

(183) Sulla stessa v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, II, cit., 887 ss.

prevedeva, per appunto, la possibilità di unire l'eccezione preliminare al merito (184).

Si sono avuti dei casi nei quali l'eccezione preliminare è stata esaminata procedendo nel senso ora indicato (185).

Ove siano sollevate più eccezioni, in assenza di dati normativi, spetta alla Corte decidere sull'ordine da seguire nell'esame delle questioni. Ora, nonostante l'importanza da riconoscere, nel processo internazionale, alla soluzione di una questione di competenza, la Corte non è tenuta ad affrontare anzitutto detta questione (186). In effetti si ha riguardo a un problema risolvibile non astrattamente, ma concentrando l'attenzione sulle caratteristiche e contenuto delle eccezioni sollevate nel caso di specie, in modo da dare precedenza, per esigenze di economia processuale, all'esame dell'eccezione che, come è stato efficacemente osservato, « *is best suited to dispose the case* » (187).

Innovando rispetto alla versione del 1978 e recependo, soprattutto, la prassi giurisprudenziale in materia di mancata comparizione, l'art. 79 § 2 prevede che, successivamente al deposito del ricorso e previa consultazione delle parti incontrate

(184) In base alla norma in vigore, siffatta possibilità si realizza solo ove, secondo la Corte, la questione non abbia, per l'appunto, un carattere esclusivamente preliminare: sull'innovazione regolamentare del 1972, trasfusa nel Regolamento del 1978, v. AGO, *Eccezioni « non esclusivamente preliminari »*, in *Il processo internazionale. Studi in onore di Gaetano Morelli, in Comunicazioni e studi*, XIV, 1975, 1 ss.; VILLANI, *Preliminary Objections in the New Rules of the International Court of Justice*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 1975, 206 ss.; THIRLWAY, *lc. ult. cit.*

(185) Ad esempio, v. *supra*, nt. 147, con riferimento all'esame dell'eccezione fondata sulla riserva relativa ai trattati multilaterali contenuta nella dichiarazione statunitense di accettazione della competenza della Corte; inoltre, quanto accaduto nel corso del processo concernente la frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria: v. I.C.J. 11 giugno 1998, cit. *supra*, nt. 152, e I.C.J. 10 ottobre 2002, relativa al merito dell'affare, in *I.C.J. Reports*, 2002, 303 ss., in specie 312 e 420. In arg. v. ampiamente ROSENNE, *lc. ult. cit.*

(186) « *In order to enable the Court to determine its jurisdiction at the preliminary stage of the proceedings* », l'art. 79 § 8 del Regolamento prevede che « *the Court, whenever necessary, may request the parties to argue all questions of law and fact, and to adduce all evidence, which bear on the issue* ». È stato osservato (STARACE, *op. ult. cit.*, 876) che questa disposizione « lascia trasparire, relativamente alle eccezioni preliminari di incompetenza, un certo favore per la pronuncia sulla fondatezza o no dell'eccezione, delinendo così quasi un rapporto da regola ad eccezione tra la decisione avente siffatto contenuto e quella che dichiara non avere l'eccezione un carattere esclusivamente preliminare ».

(187) TOMUSCHAT, *op. ult. cit.*, 654. Tanto più che possono sussistere difficoltà nel distinguere con sicurezza le questioni di giurisdizione da quelle di ricevibilità: indicazioni bibliografiche *supra*, nt. 177.

dal Presidente, la Corte può decidere di statuire separatamente su questioni di competenza e di ricevibilità del ricorso stesso. Si tratta di una situazione processuale — i cui svolgimenti sono disciplinati dal § 3 — da tenere distinta da quella (relativa alle eccezioni preliminari) cui ha riguardo il § 1, posto che quelle questioni non sono sollevate da una parte, bensì *motu proprio* dalla Corte (188).

18. (Segue): *la domanda riconvenzionale*. — La Corte può ammettere (« *may entertain* », « *ne peut connaître* ») una domanda riconvenzionale, a condizione che questa (« *only if* », « *que si celle-ci* ») rientri nella sua competenza e sia direttamente connessa con l'oggetto della domanda dell'altra parte (« *the other party* », « *de la partie adverse* »): art. 80 § 1 del Regolamento). Come è facile scorgere, nell'ipotesi di processo instaurato a mezzo di notificazione di compromesso, l'espressione « *altra parte* » è suscettibile di essere riferita a entrambe le parti di quell'accordo (189).

In caso di obiezione all'applicazione della disposizione riportata od ove lo ritenga necessario, la Corte, sentite le parti, decide al riguardo (§ 3) (190).

Quell'obiezione non potrebbe essere assimilata a un'eccezione preliminare: in effetti, dato che la domanda riconvenzionale va proposta nella contro-memoria (art. 80 § 2) e l'eccezione, come sappiamo, « *not later than three months after the delivery of the Memorial* » (art. 79 § 1), gli effetti propri di quell'eccezione non potrebbero prodursi dopo la contro-memoria, quale risultato, cioè, dell'obiezione alla domanda riconvenzionale (191).

(188) In proposito v. STARACE, *lc. ult. cit.*, testo e note richiamate; ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 19. Gli stessi svolgimenti possono aversi anche ove le parti concordino e la Corte decida che la questione sia « *determined separately* », nonché ove la questione della competenza toccata nel corso del procedimento sulle misure cautelari richieda di essere risolta anteriormente alla fase relativa al merito del processo. Prassi in *Id.*, *The Law and Practice of the International Court*, II, cit., 859 ss. (con la seguente osservazione, *ivi*, 853, alla luce della *Practice Direction VI*: « *the enforcement of this provision should go a long way toward preserving the interlocutory character of preliminary objection proceeding and in averting needless incursions into the merits* »); THIRLWAY, *Preliminary Objections*, cit., 5.

(189) Cfr. ROSENNE, *The International Court of Justice: Revision of Articles 79 and 80 of the Rules of the Court*, cit., 85.

(190) È stato osservato che, al di fuori dei due casi indicati, la norma in esame non impone l'apertura di un procedimento incidentale sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale: TORRES BERNARDEZ, *op. cit.*, 245.

(191) ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 21.

Con riguardo alla prima delle condizioni poc' anzi indicate, la Corte ha costantemente affermato la propria competenza a conoscere in ordine alla domanda riconvenzionale nei limiti della competenza risultante dal titolo giurisdizionale su cui risulti fondata la domanda principale (192): per l'accertamento della competenza sulla domanda accessoria si farà applicazione delle stesse regole utilizzate per l'accertamento della competenza sulla domanda principale, come, ad esempio, quelle sulla « *jurisdiction ratione temporis* [...] *in accordance with the Court's earlier case law* » (193).

Quanto alla seconda condizione, in assenza di una sua definizione nel Regolamento, spetta alla Corte verificare « *aussi bien en fait qu'en droit* » la connessione tra la domanda riconvenzionale e quella dell'altra parte (194): in generale, sono dati indicativi di detti profili della connessione la circostanza che le due domande siano inserite nel medesimo « contesto fattuale complesso », definito in considerazione di elementi spaziali e temporali relativi alla controversia/controversie tra le parti; nonché, rispettivamente, la coincidenza degli obiettivi giuridici perseguiti dalle medesime domande. Una simile coincidenza può essere data, ad esempio, dal richiesto riconoscimento della responsabilità giuridica della controparte e dalla conseguente determinazione della riparazione dovuta (195).

(192) V., ad esempio, I.C.J., ordinanza, 10 marzo 1998, sulla domanda riconvenzionale presentata nell'affare relativo alle piattaforme petrolifere, Iran c. Stati Uniti, in I.C.J. Reports, 1998, 190 ss., in specie 203 s. Per considerazioni critiche v. ARCARI, *Domande riconvenzionali nel processo di fronte alla Corte internazionale di giustizia*, in Riv. dir. intern., 1998, 1042 ss., in specie 1055.

(193) Così la Corte in I.C.J., ordinanza, 6 luglio 2010, nell'affare relativo all'immunità giurisdizionale dello Stato, Germania c. Italia, in I.C.J. Reports, 2010, § 23 dell'ordinanza.

(194) Anche per altre indicazioni, v. I.C.J., ordinanza, 29 novembre 2001, con la quale la Corte ha ritenuto ammissibili due delle domande riconvenzionali presentate dall'Uganda nell'affare relativo alle attività armate sul territorio del Congo, Congo c. Uganda, in I.C.J. Reports, 2001, 660 ss., in specie 678. Muovendo dall'assenza di quella definizione nel Regolamento e di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, in passato sono state prospettate delle distinzioni tra i concetti di connessione diretta e indiretta, invero criticate da autorevole dottrina: profilo esaminato da ARCARI, *op. cit.*, 1049 s.

(195) Cfr. I.C.J., ordinanza, 17 dicembre 1997, cit. *supra*, nt. 175, 243 ss., in specie 257 ss., con la quale la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale nell'affare (promosso dalla Bosnia e Erzegovina) relativo all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. In senso critico sull'esistenza della connessione nel caso considerato, LOPES PEGNA, *Counter-claims and Obligations Erga Omnes before the In-*

L'accertata sussistenza delle condizioni in esame comporta — giusta un'espressione ripetutamente utilizzata dalla Corte — « l'ammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto tale » (« *admissibility of a counter-claim as such* ») (196). Da ciò consegue che una decisione di inammissibilità, pur escludendo che la domanda proposta in via riconvenzionale sia esaminata « in quanto tale » nel processo pendente, lascia aperta la possibilità che la stessa domanda sia proposta in via autonoma (197).

Ammessa la domanda riconvenzionale, che potrebbe essere successivamente ritirata (198), la Corte stabilisce l'ordine di presentazione degli atti scritti, in modo da garantire la perfetta eguaglianza tra le parti, a tutela, per quanto qui interessa, del diritto a una memoria, previsto dall'art. 80 § 2, a favore della parte diversa da quella che abbia presentato quella domanda (199).

Della medesima sono informati gli Stati terzi, agli scopi già indicati (v. *supra*, § 10): in effetti si tratta di domanda nuova — da esaminare congiuntamente a quella principale — che determina un

---

*ternational Court of Justice*, in Eur. Journ. Intern. Law, 1998, 724 ss. In I.C.J., ordinanza, 30 giugno 1999, in I.C.J. Reports, 1999, 983 ss., in specie 985, la Corte ha statuito che la domanda principale e quella riconvenzionale — relative al citato affare della frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria — « *reposent sur des faits de même nature* »; inoltre « *ces faits sont réputés avoir tous eu lieu le long de la frontière entre les deux Etats* » e « *les demandes considérées, formulées par chacune des Parties, poursuivent le même but juridique, à savoir l'établissement d'une responsabilité juridique et la détermination de la réparation due à ce titre* ». Altre indicazioni della prassi in ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1238 ss.

(196) Cfr., anche per i precedenti giurisprudenziali, I.C.J., ordinanza, 6 luglio 2010, cit., § 24 dell'ordinanza.

(197) Sul punto v. STARACE, *Processo internazionale*, cit., 877; e ROSENNE, *The International Court of Justice: Revision of Articles 79 and 80 of the Rules of the Court*, cit., 87.

(198) Così nel citato affare relativo all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio promosso dalla Bosnia e Erzegovina: v. I.C.J., ordinanza, 10 settembre 2001, in I.C.J. Reports, 2001, 572.

(199) Cfr., ad esempio, anche per il consolidato orientamento della Corte in materia, I.C.J., ordinanza, 29 novembre 2001, cit. *supra*, nt. 194, 681. In I.C.J., ordinanza, 3 marzo 1999 (in I.C.J. Reports, 1999, 24 s.), resa nel corso del più volte richiamato processo relativo alla frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria, la Corte, rilevato che un ricorso volto a ottenere l'interpretazione di una sentenza istituisce un nuovo affare, e che « *une telle demande ne saurait en elle même suffire à justifier la prorogation d'un délai* »; considerate, tuttavia, le circostanze del caso di specie, ha concesso « *un délai supplémentaire* » alla Nigeria per il deposito della contro-memoria.

ampliamento oggettivo del processo pendente (200).

19. (Segue): *le misure conservative*. — L'art. 41 dello Statuto attribuisce alla Corte « il potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure conservative che debbono essere prese [*doivent être prises; which ought to be taken*] a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte » (§ 1). « In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure così proposte [*de ces mesures; of the measures suggested*] deve essere data alle parti ed al Consiglio di sicurezza » (§ 2) (201).

Il procedimento incidentale pertinente è disciplinato dagli art. 73-78 del Regolamento. La richiesta, in forma scritta, delle misure può essere presentata da ciascuna parte in un qualsiasi momento nel corso del processo (art. 73 § 1) (202). La Corte decide con ordinanza sulla richiesta (art. 74 § 4), che ha priorità sugli altri procedimenti (§ 1); la qual cosa incide sulla determinazione dell'apertura o rinvio della fase orale dei medesimi (art. 54 § 2). Proprio in considerazione del carattere urgente della richiesta e, quindi, del procedimento sulla stessa, la Corte, ove non riunita, deve essere immediatamente convocata per decidere (art. 74 § 2), spettando al Presidente, altresì, il compito di fissare la data di inizio della procedura orale (§ 3) (203).

(200) Cfr. I.C.J., ordinanza, 17 dicembre 1997, cit., 256 s.; I.C.J., ordinanza, 29 novembre 2001, cit., 680; e I.C.J., ordinanza, 6 luglio 2010, cit., § 14 dell'ordinanza, nella quale la Corte fa riferimento alla « *dispute that Italy intends to bring before the Court by way of its counter-claim* ».

(201) Sulla portata del termine « *droit/rights* » (art. 41 § 1) v. I.C.J., ordinanza, 10 gennaio 1986, cit. *supra*, nt. 74, 3 ss., in specie 12, sulle domande di indicazioni di misure cautelari presentate dalle due parti nel richiamato affare relativo alla controversia di frontiera tra Burkina Faso e Mali. Per la considerazione che esigenze di buona amministrazione della giustizia possono avere l'effetto di limitare la discrezionalità che deriva alla Corte dall'espressione « *if it considers that circumstances so require* », v. OELLERS-FRAHM, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 41, 923 ss., in specie 930.

(202) Sul punto v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1392 ss. L'art. 73 § 1 prevede che l'istanza deve recare i motivi su cui è fondata e indicare le conseguenze derivanti dal non accoglimento della stessa. Per un esempio di richiesta di misure cautelari provenienti da entrambe le parti, v. *supra*, nt. 201.

(203) Il requisito dell'urgenza è sistematicamente richiamato dalla Corte: v., ad esempio, le seguenti ordinanze sulle misure conservative: I.C.J., ordinanza, 13 luglio 2006, nel citato affare relativo alle fabbriche per la produzione della polpa di legno sul fiume Uruguay, in *I.C.J. Reports*, 2006, 113 ss., in specie 129 ss.; I.C.J., ordinanza, 28 maggio

Si tratta di un procedimento incidentale duttile, come risulta dal carattere non essenziale della fase scritta e dalla circostanza che la Corte prende in considerazione delle osservazioni presentate dalle parti prima della chiusura della procedura (204). In considerazione della situazione di cui si tratta, la Corte può decidere *proprio motu* l'indicazione di misure conservative (o, secondo altre diffuse espressioni, cautelari, provvisorie) (art. 75 § 1) (205); inoltre, può indicare misure in tutto o in parte diverse da quelle richieste e rivolgere misure anche alla parte richiedente (§ 2) (206).

L'ampia prassi giurisprudenziale ha contribuito a chiarire anzitutto in quali « circostanze » (art. 41 § 1 dello Statuto) possa ritenersi giustificata la concessione, da parte della Corte, delle misure conservative; e quindi la loro finalità. Le stesse sono « indicate » per evitare il rischio, processo pendente, di un pregiudizio irreparabile dei diritti controversi; di conseguenza, questi ultimi, ha aggiunto recentemente la Corte, oltre a presentare

2009, nell'affare concernente l'obbligo di perseguire o estradare, Belgio c. Senegal, *ivi*, 2009, § 62 ss. dell'ordinanza; I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, nell'affare relativo a certe attività svolte dal Nicaragua nella regione di frontiera, Costa Rica c. Nicaragua, *ivi*, 2011, § 63 ss. dell'ordinanza; e I.C.J., ordinanza, 18 luglio 2011, resa nella controversia della domanda di interpretazione della sentenza del 15 giugno 1962 nell'affare del Tempio di Préah Vihear (Cambogia c. Thailandia), Cambogia c. Thailandia, *ivi*, § 46 dell'ordinanza. In arg. v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1376 ss.; OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 942 s.

(204) Cfr. ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 19. Sulla ricezione di documenti in un momento precedente l'inizio della fase orale, v. le indicazioni della Corte in I.C.J., ordinanza, 13 settembre 1993, relativa all'affare concernente l'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nuove misure provvisorie, in *I.C.J. Reports*, 1993, 325 ss., in specie 336 s. A conferma della flessibilità in parola — funzionale al carattere urgente del procedimento — può ricordarsi che, nell'affare LaGrand (cit. *supra*, nt. 142), proprio sulla base dell'art. 75 § 1, la Corte ha adottato I.C.J., ordinanza, 3 marzo 1999, *ivi*, 1999, 9 ss., in specie, 13 s., senza avere ascoltato le parti.

(205) Per considerazioni di scarsa coerenza, sotto il profilo considerato, del Regolamento rispetto allo Statuto (che non fa riferimento a una richiesta di parte), v. WOLFRUM, *Interim (Provisional) Measures of Protection*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. *online*, 5.

(206) Cfr. I.C.J., ordinanza, 15 marzo 1996, in *I.C.J. Reports*, 1996, 13 ss., in specie 24 ss. (relativa all'indicazione delle misure cautelari nel citato affare della frontiera terrestre e marittima tra Camerun e Nigeria); I.C.J., ordinanza, 3 marzo 1999, cit. *supra*, nt. 204, 13; I.C.J., ordinanza, 15 ottobre 2008, in *I.C.J. Reports*, 2008, 353 ss. (sulle misure conservative nel citato affare dell'applicazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale); infine I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 76, 83 e 86 dell'ordinanza.

una *link* con le misure richieste, devono apparire «*plausible*» nella fase processuale di cui si tratta (207). Peraltro, ancorché non sempre in stretta connessione con l'obiettivo testé indicato, la giurisprudenza della Corte reca indicazioni che riconoscono alle misure anche lo scopo di evitare un aggravamento della controversia oggetto del processo pendente (208). Con siffatta finalità è congruente il potere della Corte di indicare delle misure *proprio motu*.

(207) Per l'obiettivo indicato, nel testo, v. le ordinanze indicate *supra*, nt. 203. Nel citato affare relativo a certi procedimenti penali in Francia, la Corte ha escluso che lo Stato richiedente fosse riuscito a dimostrare il possibile («*n'a pas démontré qu'il est probable, voire seulement possible*») pregiudizio dei diritti da tutelare a mezzo delle misure domandate (v. I.C.J., ordinanza, 17 giugno 2003, cit. *supra*, nt. 133, 102 ss.; l'espressione riportata è a p. 111). In conclusione: «*les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer, en vertu de l'article 41 du Statut, des mesures conservatoires*» (ivi, 112). L'assenza di attualità degli elementi di prova idonei a giustificare le misure è stata affermata anche da I.C.J., ordinanza, 13 luglio 2006, cit. *supra*, nt. 203; e, con riferimento a una parte delle misure chieste dal Costa Rica, da I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 82 dell'ordinanza. In quest'ultima, richiamata I.C.J., ordinanza, 28 maggio 2009 (cit. *supra*, nt. 203), la Corte ha statuito di poter esercitare la funzione prevista dall'art. 41 dello Statuto «*only if it satisfied that the rights asserted by a party are at least plausible*» (§ 53 ss.); beninteso un siffatto accertamento non potrebbe pregiudicare in alcun modo il merito della controversia (v. *infra*, testo e nt. 214). Tuttavia, per l'ambiguità dell'espressione «*plausible*» e del passaggio ora riportato (che sembrerebbe aggiungere un «*additional criterion*» per la concessione delle misure), v. l'opinione individuale del giudice Koroma annessa all'ordinanza (§ 1 ss.). Anche l'opinione individuale del giudice Sepúlveda-Amor reca delle osservazioni sul cosiddetto carattere «*plausible*» delle misure, espressione considerata da quel giudice una sorta di tentativo della Corte di «*name*» o «*label*» requisiti già implicitamente posti in altre situazioni, nelle quali la stessa Corte è stata chiamata «*to look at the merits of the case, albeit provisionally, so as to establish whether to exercise its powers under Article 41 of the Statute*» (§ 8). Infine il giudice Greenwood ha dichiarato che «*it cannot be sufficient for a party simply to assert that it has a right; it must have some prospect of success*» (§ 4). Per definire un siffatto «*test*» la Corte ha utilizzato l'espressione «*plausible*»; «*although it might equally well have chosen "arguable" (the term more widely used in common law jurisdictions)*» (§ 5). Anche in I.C.J., ordinanza, 18 luglio 2011, cit. *supra*, nt. 203, si fa riferimento al carattere «*plausible des droits allégués dans la demande principale*» e al «*lien*» tra tali diritti e le misure richieste (§ 33 ss. dell'ordinanza). In arg., anche con riguardo a dei precedenti pertinenti, v. OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 938 s.

(208) Cfr. I.C.J., ordinanza, 10 gennaio 1986, cit. *supra*, nt. 74, 9; I.C.J., ordinanza, 15 marzo 1996, cit. *supra*, nt. 206, 13; nonché I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 55 ss. dell'ordinanza (con altre indicazioni). In prospettiva, sul punto, v. PALCHETTI, *The Power of the International Court of Justice to Indicate Provisional Measures to Prevent the Aggravation of a Dispute*, in *Leiden Journal of International Law*, 2008, 623 ss.

È possibile riproporre una domanda respinta, adducendo nuovi fatti a sostegno dell'iniziativa (art. 75 § 3 del Regolamento) (209). D'altro canto, anteriormente alla sentenza finale, su richiesta di parte, la Corte può revocare o modificare le misure già indicate, se un mutamento della situazione giustifichi una simile decisione; questa va adottata dopo aver sentito le parti (art. 76).

La Corte ha frequentemente esaminato, prima di altri (210), il problema del rapporto tra la competenza a decidere in merito alla controversia sottoposta al suo giudizio e la competenza a indicare misure cautelari dei diritti oggetto di quella controversia: in altri termini, se, per indicare dette misure, la Corte debba essere fornita della prima competenza. Per un verso, v'è l'esigenza che la Corte sia provvista del potere necessario per incidere sulla sovranità degli Stati parti del processo pendente; per altro verso, c'è l'urgenza di misure volte agli scopi indicati, a loro volta funzionali, come è facile scorgere, ad assicurare che la sentenza finale abbia conseguenze pratiche. Il problema in parola — la cui ragion d'essere presuppone l'ammissibilità dell'affare (211) — ha trovato un'adeguata soluzione nella giurisprudenza pertinente: giusta un orientamento consolidato della Corte, in vista dell'indicazione delle misure, è sufficiente che i titoli di competenza invocati dallo Stato che richieda le stesse costituiscano *prima facie* — e quindi non in modo incontrovertibile — un possibile fondamento della competenza principale. In tal modo si perviene a una conciliazione delle opposte esigenze poc'anzi indicate (212).

(209) Cfr. I.C.J., ordinanza, 13 settembre 1993, cit. *supra*, nt. 204, 337.

(210) Cfr. OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 934.

(211) Cfr., ad esempio, I.C.J., ordinanza, 22 settembre 1995, nell'affare relativo alla domanda per un esame della situazione in conformità con il paragrafo 63 della sentenza della Corte del 20 dicembre 1974 nell'affare degli esperimenti nucleari, Nuova Zelanda c. Francia: in *I.C.J. Reports*, 1995, 288 ss., in specie 306 s.

(212) V., ad esempio, I.C.J., ordinanza, 10 maggio 1984, in *I.C.J. Reports*, 1984, 169 ss., con la quale la Corte ha indicato misure conservative nel citato affare relativo alle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua; I.C.J., ordinanza, 3 marzo 1999 («*LaGrand*»), cit. *supra*, nt. 204, 9 ss.; nonché I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 49 ss. dell'ordinanza («*the Court considers that the instruments invoked by Costa Rica appear, prima facie, to afford a basis on which the Court might have jurisdiction to rule on the merits*»); inoltre, «*the Court is not obliged to determine with greater precision which instrument or instruments invoked by Costa Rica afford a basis for its jurisdiction to entertain the various claims submitted to it*»: ivi, § 55). Ampia è la bibliografia in materia; anche per l'evoluzione della giurisprudenza pertinente, tra gli altri, v. VILLANI, *In tema di indicazioni di misure cautelari da parte della Corte*



D'altro canto, ove la domanda di misure cautelari sia proposta nel corso del procedimento di interpretazione di una sentenza (sul quale v. *infra*, § 22), la Corte deve determinare se « *paraissent être remplies* » le condizioni cui è subordinato l'esercizio della competenza direttamente conferita da quella norma alla stessa Corte. In altri termini, questa « *ne peut indiquer de mesures conservatives [...] que ci elle constate qu'il semble prima facie exister une "contestation" au sens de l'article 60 [...]* » (213).

La Corte ha fornito altresì una soluzione al problema, ampiamente dibattuto in dottrina, dell'efficacia dell'ordinanza recante l'indicazione di misure cautelari (214); la quale, avendo una fina-

internazionale di giustizia, in *Riv. dir. intern.*, 1974, 657 ss.; DANIELE, *Le misure cautelari nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1993, 19 ss.; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1399 ss.; OELLERS-FRAHM, *loc. cit.*, 934 ss. Ove sia manifesta l'assenza di un titolo di competenza, la Corte può ordinare la rimozione dell'affare dal ruolo con la stessa ordinanza con cui respinga la richiesta di misure cautelari: ciò è accaduto in due dei citati affari relativi alla liceità dell'uso della forza: v. I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, Jugoslavia c. Spagna, cit. *supra*, nt. 51, 761 ss., in specie 769; e I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, Jugoslavia c. Stati Uniti d'America, cit. *supra*, nt. 51, 916 ss., in specie 923. In arg. v. l'opinione individuale del giudice Higgings, annessa alla prima ordinanza, in *I.C.J. Reports*, 1999, 806: il caso deve essere rimosso ove sia « *clear beyond doubt that no jurisdiction exists* ». Negli altri casi la Corte ha respinto la richiesta delle misure ritenendo di non aver *prima facie* la competenza, soluzione che peraltro, precisava la Corte, non pregiudicava in alcun modo la questione della giurisdizione *ratione personae* e *ratione materiae* (v. *supra*, § 11); con riguardo a I.C.J., ordinanza, 2 giugno 1999, nel processo di cui era parte l'Italia (Jugoslavia c. Italia), v. la dichiarazione del giudice *ad hoc* Gaja, *ivi*, 502 s. In arg. v. DOMINICÉ, *La compétence prima facie de la Cour internationale de Justice aux fins d'indication de mesures conservatoires*, in *Liber amicorum Judge Shigeru Oda* a cura di ANDO, McWHINNEY e WOLFRUM, I, The Hague-London-New York, 2002, 383 ss. In I.C.J., ordinanza, 10 luglio 2002, relativa all'indicazione di misure cautelari nel citato affare delle attività militari armate nel territorio del Congo, in *I.C.J. Reports*, 2002, 219 ss., in specie 249, la Corte, pur scartando l'esistenza *prima facie* di un titolo di competenza, ha precisato che non sussisteva una manifesta assenza di competenza, tale, cioè, da giustificare l'immediata rimozione dell'affare dal ruolo. Si veda altresì I.C.J., ordinanza, 17 giugno 2003, cit. *supra*, nt. 133, nella situazione processuale già considerata in tale nota.

(213) I.C.J., ordinanza, 18 luglio 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 19 ss. dell'ordinanza; ma v. l'opinione dissidente del giudice Donoghue, annessa alla stessa.

(214) In arg. vale la pena di segnalare alcune affermazioni della Corte precedenti alla sentenza nell'affare La-Grand (I.C.J. 27 giugno 2001, cit. *supra*, nt. 142 e considerata, di seguito, nel testo) nelle quali, seppure indirettamente, viene in rilievo il problema di cui si tratta: v. I.C.J., ordinanza, 13 settembre 1993, cit. *supra*, nt. 204, 349 (le misure « *should immediately and effectively implemented* »), inoltre 370 ss., in specie 373, per l'opinione individuale del

lità conservativa, non potrebbe costituire una anticipazione della sentenza finale (215). Scartando l'interpretazione secondo cui la lettera dell'art. 41 dello Statuto — in specie la mera previsione del potere di “indicare” misure conservative — deporrebbe in senso contrario all'obbligatorietà dell'ordinanza (216), la Corte ha ritenuto ininfluenza il termine “indicare” sull'espressione — con la quale lo stesso è connesso — « misure che devono » o, nella versione inglese, « dovrebbero essere prese ». D'altro canto, la circostanza che in quest'ultima versione si faccia riferimento a misure “suggerite” non potrebbe costituire — ha continuato la Corte — un dato idoneo a escludere l'obbligatorietà dell'ordinanza. Evidenziata la difformità tra i testi francese e inglese dell'art. 41, dando applicazione all'art. 33 § 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (in presenza di una siffatta difformità non eliminabile in base agli art. 31 e 32, « si adotterà il senso che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi » in questione), la Corte ha ricordato che l'oggetto e lo scopo dello Statuto sono di permetterle di esercitare le funzioni previste da quell'atto; per quanto qui interessa, di risolvere le controversie internazionali a mezzo di decisioni obbligatorie. Ora, in tale contesto, l'art. 41 è volto a evitare che un pregiudizio dei diritti rispettivi

giudice Weeramantry; nonché I.C.J., ordinanza, 10 luglio 2002, cit. *supra*, nt. 212. È appena il caso di precisare che il problema dell'obbligatorietà dell'ordinanza non intacca la natura conservativa delle misure: in arg. v. ROSENNE, *The International Court of Justice: The New Form of the Operative Clause of an Order Indicating Provisional Measures*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2003, 201 ss.

(215) Ancorché le misure richieste coincidano sostanzialmente con l'oggetto della domanda principale: v. ad esempio le richieste nel citato affare Avena e altri cittadini messicani (I.C.J., ordinanza, 5 febbraio 2003, in *I.C.J. Reports*, 2003, 77 ss., in specie 91). In arg. v. le opinioni individuali indicate *supra*, nt. 207; in dottrina, anche per altra bibliografia, OELLERS-FRAHM, *op. cit.*, 933.

(216) VILLANI, *op. cit.*, 670 ss.; STARACE, *Processo internazionale*, cit., 874; BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 269; TOMUSCHAT, *International Courts and Tribunals*, cit., 8 (con riferimenti agli altri tribunali internazionali che hanno accolto la stessa soluzione riferita, di seguito, nel testo); agli autori che precedono si rinvia anche per ulteriori argomenti addotti in senso contrario all'obbligatorietà dell'ordinanza, per altri possibili effetti di questa, nonché per le indicazioni bibliografiche. Nel senso dell'obbligatorietà, per tutti, v. THIRLWAY, *The Indication of Provisional Measures by the International Court of Justice*, in *Interim Measures Indicated by International Courts* a cura di BERNHARDT, Berlin-New York, 1994, 311 ss.; OELLERS-FRAHM, *op. cit.*, 953 ss., alla quale si rinvia per aggiornate indicazioni del dibattito in dottrina.

delle parti controvertenti abbia l'effetto di ostacolare l'esercizio della funzione contenziosa (217). Alla luce di tale rilievo, ha concluso la Corte, va intesa la lettera di quella norma, con il conseguente riconoscimento del carattere obbligatorio delle ordinanze in parola (218). In senso contrario a quel riconoscimento, ha aggiunto la Corte, non potrebbe addursi l'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite (219): ciò in quanto non sussistono dati idonei a escludere con certezza che l'espressione « decisione », di cui si fa menzione in questa norma, ricomprenda le ordinanze di cui si tratta. Né l'opposta interpretazione dell'art. 94 sarebbe adeguata a scartare l'obbligatorietà che a quelle ordinanze può essere riconosciuta sulla base di quanto poc'anzi riferito. Di conseguenza, la Corte ha affermato la responsabilità dello Stato che violi l'obbligo di dare attuazione all'ordinanza che indichi le misure conservative (220).

**20.** (Segue): *l'intervento*: a) *generalità*; b) *l'intervento a tutela dell'interesse giuridico dello Stato terzo*; c) *l'intervento interpretativo*. — a) Lo Sta-

(217) V. la sentenza relativa all'affare LaGrand (I.C.J. 27 giugno 2001, cit. *supra*, nt. 142, 500 ss.). La Corte ha confermato la costruzione riferita, nel testo, nella sentenza relativa all'affare della frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria (I.C.J. 10 ottobre 2002, cit. *supra*, nt. 185, 303 ss., in specie 453); in I.C.J., ordinanza, 16 luglio 2008, relativa alla domanda di interpretazione della sentenza del 31 marzo 2004 concernente l'affare Avena e altri cittadini messicani (Messico/Stati Uniti d'America), Messico c. Stati Uniti d'America, domanda di indicazione di misure conservative, in I.C.J. Reports, 2008, 311 ss., la Corte ha precisato che lo Stato di cui si tratta è tenuto a prendere le misure necessarie per realizzare gli obiettivi indicati nella stessa ordinanza.

(218) Ma v. FROWEIN, *Provisional Measures by the International Court of Justice - The LaGrande Case*, in Z. *ausl. öff. R. VR.*, 2002, 55 ss. (il quale rileva che l'interpretazione della Corte, per quanto sostenibile dal punto di vista dell'oggetto e dello scopo dello Statuto, non lo è dal punto di vista del dato testuale). Inoltre, KAMMERHOFER, *The Binding Nature of Provisional Measures of the International Court of Justice: The Settlement of the Issue in the LaGrand Case*, in *Leiden Journal of International Law*, 2003, 67 ss. Nell'opinione dissidente annessa a I.C.J., ordinanza, 18 luglio 2011, cit. *supra*, nt. 203, il giudice Owada ha affermato che l'elemento il quale assicura « *the adherence* » alle misure indicate dalla Corte « *is not the enforceability of decision, but rather the legitimacy and persuasiveness based on the reasonableness of the proposition given by the Court* » (§ 16 dell'opinione).

(219) V., con la distinzione precisata, gli autori indicati *supra*, nt. 216; inoltre SCHULTE, *Compliance with Decisions of the International Court of Justice*, Oxford, 2004, 32 ss., 89 s., 275 ss. e 418 ss.; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1413 ss.; e *infra*, nt. 272.

(220) I.C.J. 27 giugno 2001, cit. *supra*, nt. 142, 516. V. altresì I.C.J., ordinanza, 8 marzo 2011, cit. *supra*, nt. 203, § 84 dell'ordinanza (questa è fonte di « *international legal obligations which both Parties are required to comply with* »).

tuto prevede due forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte (221). Secondo l'art. 62, uno Stato terzo il quale ritenga che un proprio interesse giuridico possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia sottoposta al giudizio della Corte può chiedere di intervenire in quel processo. Per l'art. 63, ogni Stato terzo parte di una convenzione la cui interpretazione sia in gioco in un processo pendente ha il diritto di intervenire in causa (222); l'esercizio di tale diritto comporta che l'interpretazione contenuta nella decisione sia egualmente obbligatoria per l'interveniente. Siffatte norme sono integrate da disposizioni regolamentari che indicano i tempi, la forma e il contenuto della domanda e della dichiarazione di intervento fondate, rispettivamente, sugli articoli dello Statuto ora indicati (art. 81 s. del Regolamento); le procedure relative all'ammissibilità della domanda o alla ricevibilità dell'intervento (art. 82 s.) (223); nonché i poteri processuali dello Stato interve-

(221) In arg., anche per altre indicazioni, v. DAVI, *L'intervento davanti alla Corte internazionale di giustizia*, cit., *passim*; CELLAMARE, *Le forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, cit., *passim*; ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1439 ss.; CHINKIN, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 62, 1331 ss., e *sub art.* 63, 1369 ss. Un cenno alla distinzione indicata nel testo è in I.C.J. 4 maggio 2011, relativa alla domanda di intervento dell'Honduras nell'affare della controversia territoriale e marittima richiamato *supra*, nt. 43 (in I.C.J. Reports, 2011, § 35 della sentenza).

(222) Della situazione indicata, nel testo, il Cancelliere dà immediata notizia agli Stati parti dell'atto di cui si tratta. Nello stesso senso, per le organizzazioni internazionali, la nuova versione dell'art. 43 del Regolamento: v. pure *supra*, nt. 169 e testo relativo.

(223) La domanda e la dichiarazione di intervento devono essere presentate il prima possibile e non oltre l'esaurimento della procedura scritta o, rispettivamente, l'apertura della procedura orale (art. 81 s.; in situazioni eccezionali possono aversi domande o dichiarazioni di intervento tardive); la domanda deve contenere l'indicazione dell'affare cui si riferisce, l'interesse di natura giuridica suscettibile, secondo lo Stato terzo, di essere pregiudicato dalla decisione; l'oggetto preciso dell'intervento, il titolo di competenza che può sussistere tra quello stesso Stato e le parti originarie del processo. La dichiarazione reca l'indicazione dell'affare cui si riferisce, delle disposizioni convenzionali ritenute in gioco nel processo, nonché l'esposizione dell'interpretazione delle stesse sostenuta dallo Stato terzo; infine la lista dei documenti annessi alla dichiarazione. Copie di tali atti sono trasmessi alle parti affinché possano presentare le loro osservazioni scritte. In caso di opposizione alla domanda o alla dichiarazione, la Corte sente le parti e l'interveniente. Pertanto, in assenza di opposizione delle parti originarie, una simile fase orale non è necessaria: v. I.C.J., ordinanza, 21 ottobre 1999, relativa alla domanda di intervento della Guinea equatoriale nel citato affare della frontiera terrestre e marittima tra Camerun e Nigeria, in I.C.J. Reports, 1999, 1029 ss., in specie 1034; I.C.J., ordinanza, 4 luglio 2011, sulla domanda della Grecia nell'affare relativo

niente (art. 85 s.) (224). Sulla domanda o dichiarazione di intervento la Corte decide con priorità, salva diversa determinazione date le circostanze del caso (art. 81 § 1 del Regolamento).

Quella decisione presuppone la regolare instaurazione del processo pendente: non avrebbe senso, cioè, l'intervento, per definizione incidentale rispetto a quel processo, in un momento in cui sia incerta l'adozione di una decisione di merito in vista della quale è presentata la domanda o la dichiarazione di intervento (225). In effetti, con le ordinanze del luglio 1973 relative alle domande di intervento di Figi nei due citati affari degli esperimenti nucleari, la Corte ha deciso « *to defer* » l'esame di dette domande ritenendo preliminarmente necessario pronunciarsi sulla sussistenza della propria competenza in merito alle controversie ad essa deferite e sulla ricevibilità dei ricorsi unilaterali dell'Australia e della Nuova Zelanda (226).

Avendo scartato la "domanda di esame della situazione", presentata da quest'ultimo Stato, ex § 63 della sentenza del 1974 relativa al merito dell'affare in parola (227), la Corte ha scartato egualmente le richieste e le dichiarazioni di intervento di alcuni Stati terzi nel processo sull'esame di quella "domanda", richieste e dichiarazioni « *qui, toutes, se rattachent à titre incident à la "Demande d'examen de la situation"* » (228).

Nel senso indicato depona altresì l'ordinanza del 1984 sulla dichiarazione salvadoregna di intervento, nel citato affare relativo alle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (229); nello

stesso senso possono addursi gli svolgimenti relativi all'intervento della Guinea equatoriale nel citato affare relativo al confine terrestre e marittimo (Camerun c. Nigeria) (230).

b) La Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla natura e funzione dell'intervento fondato sull'art. 62 dello Statuto.

Nella citata sentenza dell'aprile 1981, la Corte non ha autorizzato l'intervento di Malta nel processo pendente, in quanto lo Stato terzo aveva chiesto di partecipare alla procedura per poter influire sul contenuto della decisione, in senso per sé favorevole, senza sottoporre i propri interessi giuridici (« *in the subject matter of the case* ») alla decisione della Corte; e cioè senza assumere la qualità di parte (231). Dalla sentenza è legittimo desumere che l'intervento comporti l'assunzione di detta qualità.

Le indicazioni del 1981 sono state richiamate, e quindi confermate, nel paragrafo conclusivo della sentenza del marzo 1984 sulla domanda di intervento dell'Italia (232).

Con i dati desumibili dalle decisioni indicate contrasta l'orientamento seguito dalla Camera costituita dalla Corte nella sentenza del 1990 sulla domanda di intervento del Nicaragua nel citato affare relativo alla controversia di frontiera terrestre, insulare e marittima tra El Salvador e Honduras (233). Si tratta del primo caso di intervento in causa autorizzato ex art. 62.

Il Nicaragua precisava di voler intervenire in quell'affare per proteggere, con ogni mezzo giuridico possibile, i propri interessi giuridici nel Golfo

all'immunità giurisdizionale dello Stato richiamato *supra*, nt. 193, *ivi*, 2011, § 6 dell'ordinanza.

(224) Peraltro, il significato da attribuire al contenuto dell'attività processuale dell'interveniente varia in base alla natura e alla funzione che si intenda riconoscere all'intervento: cfr. di seguito, nel testo, e CELLAMARE, *op. cit.*, 197 ss. e 307 ss.

(225) Cfr. la definizione del carattere incidentale dell'intervento contenuta in I.C.J. 13 giugno 1951, cit. *supra*, nt. 56, 76; l'incisiva opinione del giudice Ago annessa a I.C.J. 21 marzo 1984, cit. *supra*, nt. 59, 118; I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 221, § 44 della sentenza; nonché I.C.J. 4 maggio 2011, sulla domanda di intervento del Costa Rica nella controversia territoriale e marittima già richiamata *supra*, nt. 43, § 23 s. della sentenza. In dottrina v. BENVENUTI, *op. cit.*, 271; CELLAMARE, *op. cit.*, 125 ss. e 282 ss.

(226) Cfr. I.C.J., ordinanza, 12 luglio 1973, Australia c. Francia, in I.C.J. Reports, 1973, 320 s., e I.C.J., ordinanza, 12 luglio 1973, Nuova Zelanda c. Francia, *ivi*, 324 s.

(227) Si fa riferimento a I.C.J. 20 dicembre 1974, Nuova Zelanda c. Francia, cit. *supra*, nt. 100.

(228) Cfr. I.C.J., ordinanza, 22 settembre 1995, cit. *supra*, nt. 211, 288 ss., in specie 306.

(229) La Corte ha deciso di non tenere udienza sulla dichiarazione di intervento e ne ha dichiarato l'irricevibilità,

trattandosi di dichiarazione di intervento nella fase delle eccezioni preliminari: v. I.C.J., ordinanza, 4 ottobre 1984, cit. *supra*, nt. 57, 216. Ma per l'intervento ex art. 63 nella fase delle eccezioni preliminari, v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, III, 1477 ss.

(230) Nel quale l'intervento ha avuto luogo solo dopo la determinazione del carattere non esclusivamente preliminare dell'eccezione sollevata nel processo pendente: v. I.C.J., ordinanza, 21 ottobre 1999, cit. *supra*, nt. 223, 1029 ss. Rispetto a quanto osservato, nel testo, va ricordato che in base al § 12 della risoluzione su *Judicial and Arbitral Settlement of International Disputes Involving More Than Two States*, adottata dall'*Institut de droit international* nella sessione di Berlino del 24 agosto 1999 (*rapporteur* Bernhardt; il rapporto è in *Anr. inst. dr. intern.*, LXVIII, 1999, I, 60 ss.), « *A State may apply to intervene on the merits as well as in proceedings confined to matters of jurisdiction and admissibility; in exceptional cases, it may also apply to intervene in other incidental proceedings* ». La risoluzione può leggersi anche *online* nel sito [www.idi-ii.org](http://www.idi-ii.org).

(231) I.C.J. 14 aprile 1981, cit. *supra*, nt. 58, 3 ss., in specie 18 s.

(232) I.C.J. 21 marzo 1984, cit. *supra*, nt. 59, 28.

(233) I.C.J. 13 settembre 1990, in I.C.J. Reports, 1990, 109 ss.

di Fonseca — oltre che negli spazi marini adiacenti — e al fine di informare la Camera *ad hoc* della natura di tali interessi. Intervendendo in causa, lo Stato terzo intendeva evitare che il Tribunale adottasse una decisione sulle pretese delle parti originarie incompatibili con quelle nicaraguensi. Lo Stato terzo aggiungeva di volersi sottoporre agli effetti vincolanti della futura decisione. Preso nota di questa precisazione e riconosciuto il possibile pregiudizio degli interessi giuridici nicaraguensi derivante, esclusivamente, dalla futura decisione sul regime giuridico del Golfo di Fonseca, la Camera ha ritenuto conforme con l'art. 62 l'oggetto dell'intervento delineato dal Nicaragua. Anzi: « *it is perfectly proper, and indeed the purpose of intervention, for an intervener to inform the Chamber of what it regards as its rights or interests* » (234). Siffatta costruzione dell'intervento può ritenersi direttamente condizionata dall'esame del problema se l'esistenza di un titolo di competenza nei rapporti tra lo Stato terzo e le parti originarie — *link* di cui fa menzione l'art. 81 § 2 lett. c del Regolamento (235) — costituisca o no una condizione di ammissibilità dell'intervento (236). Rilevato che la competenza creata dall'art. 62 non potrebbe che essere definita in relazione all'oggetto e allo scopo dell'intervento; e che quest'ultimo, in quanto incidentale al processo pendente, non potrebbe trasformare lo stesso in un caso diverso e con parti diverse, la sentenza ha escluso che il *jurisdictional link* (*lien juridictionnel*) costituisca una condizione dell'intervento. La procedura di intervento — ha precisato la Camera — deve consentire allo Stato terzo di intervenire in causa, anche se sprovvisto del *link* in parola, a tutela dei propri interessi giuridici, sicché l'interveniente non acquista la qualità di parte, ma i soli diritti previsti dal regolamento. Ne consegue che la decisione non potrebbe essere vincolante per lo Stato terzo (237). In definitiva, senza escludere la possibilità dell'intervento in veste di parte, che evidentemente necessità di quel *link* (238), la sentenza ha autorizzato l'intervento come non parte; un intervento volto essenzialmente a informare la Corte dei diritti e interessi del terzo affinché i

medesimi non siano « *affected* » dalla decisione (239).

La riferita costruzione dell'intervento è stata confermata nell'ordinanza del 1999 sulla domanda di intervento della Guinea equatoriale nell'affare relativo al confine terrestre e marittimo tra Camerun e Nigeria (240); nella sentenza del 2001 sulla domanda di intervento delle Filippine nell'affare relativo alla sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (241); nelle sentenze del 4 maggio 2011 relative alle domande di intervento del Nicaragua e del Costa Rica nell'affare della controversia territoriale e marittima (242), nonché nell'ordinanza del 4 luglio 2011 sulla domanda di intervento della Grecia nell'affare — già citato, come quelli che precedono — relativo all'immunità giurisdizionale dello Stato (243).

Sulla base di quanto precede è legittimo ritenere che l'art. 62 sia suscettibile di ricomprendere due possibili forme di intervento tra loro strutturalmente diverse, una delle quali — quella finora esperita — priva di conseguenze giuridiche vincolanti per l'interveniente (244). Peraltro, critiche sono state svolte in dottrina con riguardo a un intervento che non produca simili conseguenze (245). D'altro canto, gli effetti utili dell'in-

(239) I.C.J. 13 settembre 1990, cit., 130 (135 ss. per indicazioni sui poteri dell'interveniente). Rispetto a quanto riferito nel testo è da segnalare che in I.C.J. 11 settembre 1992, cit. *supra*, nt. 160, 351 ss., in specie 617, la Corte ha avuto riguardo (indirettamente) alla posizione giuridica dello Stato interveniente (al quale la sentenza non è opponibile in quanto non sottoposto agli effetti obbligatori della stessa). Sulla distinzione tra intervento in causa e partecipazione *amicus curiae*, anche per altre indicazioni bibliografiche, v. SANDS e MACKENZIE, *International Courts and Tribunals, Amicus Curiae*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. *online*.

(240) I.C.J., ordinanza, 21 ottobre 1999, cit. *supra*, nt. 223, 1029 ss.

(241) I.C.J. 23 ottobre 2001, cit. *supra*, nt. 165, 575 ss.

(242) I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 221, § 22 della sentenza; I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 225, § 37 ss. della sentenza.

(243) I.C.J., ordinanza, 4 luglio 2011, cit. *supra*, nt. 223, § 28 dell'ordinanza.

(244) I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 221, § 27 della sentenza.

(245) L'intervento privo di conseguenze giuridiche è stato ritenuto « *unsatisfactory* » da BERNHARDT, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub* art. 59, 1231 ss., in specie 1248 s.: l'autore ricorda che il § 17 della risoluzione dell'*Institut de droit international* del 24 agosto 1999, cit. *supra*, nt. 230, prevede che « [T]he decision of the court or tribunal is binding on the intervening State to the extent of the admitted intervention. To the same extent, the decision is binding on the principal parties in their relations with the intervening State ». Da notare, che tale previsione convive, nella stessa risoluzione, con la seguente costruzione

(234) I.C.J. 13 settembre 1990, cit., 128 ss.

(235) V. *supra*, nt. 223.

(236) Cfr. I.C.J. 13 settembre 1990, cit., 133 ss.; per rilievi critici su tale approccio, v. CELLAMARE, *Le forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, cit., 71 ss. e 151 ss.

(237) Cfr. I.C.J. 13 settembre 1990, cit., 128 ss. e 133 ss.

(238) Cfr. tra gli altri ZIMMERMANN, *International Courts and Tribunals, Intervention in Proceedings*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. *online*, 3.

tervento ammesso dalla Corte — volto a evitare una decisione sugli interessi giuridici dell'interveniente sulla base delle informazioni da questo rese nel processo — non sono molto differenti, nei casi che si sono avuti finora, dai risultati conseguiti dall'Italia a mezzo della semplice domanda di intervento: in effetti, la sentenza del 1985, relativa al merito del processo in cui l'Italia aveva chiesto di intervenire, ha circoscritto l'ambito geografico della decisione alle zone di piattaforma continentale non rivendicate dall'Italia nella procedura di intervento (246). Nello stesso senso, è degno di nota altresì che, nella sentenza del 2002 relativa alla richiamata controversia tra Camerun e Nigeria, la Corte ha tenuto presente sia la posizione giuridica dell'interveniente sia la posizione giuridica di altri Stati terzi, ancorché non intervenuti in causa (247).

dell'istituto processuale in parola: « [I]ntervention by a third State does not mean that this State becomes a full party to the proceedings. Parties and interveners have different positions and functions which cannot be combined without special agreements » (§ 8). Per l'intervento come istituto processuale volto a estendere la portata subiettiva del giudicato al terzo v. le magistrali pagine di MORELLI, *La sentenza internazionale*, cit., 216 ss.

(246) I.C.J. 3 giugno 1985, in *I.C.J. Reports*, 1985, 24 s.; e cfr. I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 225, § 51 e 86 della sentenza, con la quale la Corte non ha ammesso la domanda d'intervento del Costa Rica, aggiungendo che ciò non avrebbe impedito alla stessa Corte di prendere nota delle informazioni ricevute dallo Stato terzo nella procedura pendente. Pertanto, nella dichiarazione annessa alla sentenza, il giudice *ad hoc* Gaja ha osservato che « *it seems paradoxical that, in a case of maritime delimitation* », il solo mezzo a disposizione di uno Stato terzo per sottoporre all'organo giurisdicente informazioni circa i propri interessi giuridici suscettibili di essere pregiudicati dalla decisione « *would be to make an application that the Court considers inadmissible* ». Con riguardo al caso in cui gli interessi giuridici di uno Stato terzo non siano semplicemente "affected" ma costituiscano l'oggetto stesso della decisione, v. *supra*, nt. 105 e testo corrispondente; CELLAMARE, *op. cit.*, 90 ss.; BERNHARDT, *op. cit.*, 1249 s.; CHINKIN, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 62, 1337 s. In base al § 19 della risoluzione dell'*Institut de droit international* del 24 agosto 1999, cit., se « *the rights or obligations of a third State are the very subject-matter of a dispute submitted by other States to a court or tribunal and if a decision on that dispute is not possible without deciding on the rights or obligations of the third State, the court or tribunal cannot take such a decision unless that third State becomes a party to the proceedings. This third State is an "indispensable party" to the proceedings* ».

(247) I.C.J. 10 ottobre 2002, cit. *supra*, nt. 185, 303 ss., in specie 421. Inoltre I.C.J. 16 marzo 2001, relativa al merito della controversia tra Qatar e Bahrein già menzionata *supra*, nt. 103, in *I.C.J. Reports*, 2001, 109 (con riferimento alla posizione dell'Arabia Saudita) e 115 (con riferimento alla posizione dell'Iran); I.C.J. 3 febbraio 2009, relativa all'affare della delimitazione del Mar Nero, Romania c.

Le decisioni precedentemente considerate recano indicazioni anche sul requisito dell'interesse giuridico (art. 62 dello Statuto e art. 81 § 2 lett. a del Regolamento) che l'intervento è volto a tutelare contro il pregiudizio che, di fatto, può derivare da una decisione della Corte (248).

Nella citata sentenza del 1981, la Corte ha scartato l'ammissibilità di una domanda di intervento a mezzo del quale lo Stato terzo intendeva tutelare i propri interessi d'ordine giuridico rispetto alle considerazioni (« *reasons* ») della decisione sulla controversia relativa alla piattaforma continentale tra Tunisia e Libia (249), in vista di una futura eventuale delimitazione della piattaforma tra lo stesso Stato terzo e una o entrambe le parti originarie del processo.

Tuttavia, nella citata sentenza del 2001 (250), accolta una nozione di decisione comprensiva della motivazione (251) che costituisca « *the necessary step* » del dispositivo, la Corte, pur ritenendo inammissibile la domanda di intervento, ha statuito che questo può aver luogo ove vi sia un interesse giuridico rispetto a quella parte della motivazione (« *provided that it is not simply general in nature* ») (252).

Ucraina, *ivi*, 2009, 61 ss., in specie 100, 129 (sul prolungamento della linea di delimitazione fino al punto al di là del quale gli interessi di Stati terzi potrebbero essere "touchés") e 131 (dove sono richiamati nuovamente detti interessi).

(248) Per siffatto pregiudizio, v. MORELLI, *Note sull'intervento nel processo internazionale*, in *Riv. dir. intern.*, 1982, 805 ss., in specie 808; ZIMMERMANN, *op. ult. cit.*, 2; altre indicazioni in CELLAMARE, *op. cit.*, 138 s., testo e note richiamate, anche per la bibliografia sul problema del valore di precedente delle sentenze della Corte e per la dottrina che riconosce effetti *erga omnes* a sentenze su situazioni giuridiche obiettive. Da segnalare in argomento che, in I.C.J. 11 giugno 1998, cit. *supra*, nt. 152, 292, avendo riguardo al valore da riconoscere a proprie precedenti decisioni, la Corte ha osservato che « *the real question is whether [...] there is cause not to follow the reasoning and conclusions of earlier cases* »; ma per un giudizio di "over-simplification" di siffatta statuizione, alla luce della giurisprudenza della stessa Corte, v. THIRLWAY, *Judgments of International Courts and Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 4.

(249) Cfr. I.C.J. 14 aprile 1981, cit. *supra*, nt. 58, 12 e 20.

(250) I.C.J. 23 ottobre 2001, cit. *supra*, nt. 165.

(251) Ciò, vale la pena di ricordare, muovendo da un confronto tra le versioni francese e inglese dell'art. 59 dello Statuto.

(252) In particolare: « [*w*]hether a stated interest in the reasoning of the Court and any interpretations it might give is an interest of a legal nature for purposes of Article 62 of the Statute can only be examined by testing whether the legal claims which the State seeking to intervene has outlined might be thus affected. Whatever the nature of the claimed "interest of a legal nature" that a State seeking to intervene considers itself to have (and provided that it is not simply general in

Nella sentenza, siffatta caratterizzazione dell'interesse giuridico, da considerare in relazione alle circostanze del caso di specie, consentiva di escludere elementi di contraddizione, dal punto di vista che si sta esaminando, tra la costruzione ora riferita e gli svolgimenti del 1981 (253).

Successivamente la Corte ha riaffermato la statuizione testé riferita (254).

In conclusione, come i più recenti sviluppi giurisprudenziali sulle forme di intervento ammissibili ai sensi dell'art. 62, le precisazioni da ultimo apportate dalla Corte, sui rapporti tra interesse giuridico dell'interveniente e processo pendente, hanno l'effetto di ampliare le possibilità operative

*nature) the Court can only judge it "in concreto and in relation to all the circumstances of a particular case" »: in quello di cui si tratta la Corte ha esaminato se le pretese dello Stato terzo potessero essere o no pregiudicate dalla motivazione o dall'interpretazione di norme di diritto internazionale pertinenti per la soluzione della controversia pendente: v. I.C.J. 23 ottobre 2001, cit., 596 ss.*

(253) I.C.J. 23 ottobre 2001, *lc. ult. cit.* Ciò ancorché, in I.C.J. 14 aprile 1981, cit., 12, la Corte avesse attirato l'attenzione sull'esigenza di un interesse giuridico « *directly in issue* »; e cioè connesso con il rapporto controverso dedotto in giudizio dalle parti (v. pure, nel caso della domanda nicaraguense di intervento, I.C.J. 13 settembre 1990, cit. *supra*, nt. 233, 124). In I.C.J. 23 ottobre 2001, cit., 597, si legge che « *Malta's Application was rejected, but not on the grounds that its expressed intention did not fall within the scope of the dispute as defined in the Special Agreement. Malta's Application to intervene was not granted because the Court felt it was in effect being asked to prejudge the merits of Malta's claim against Tunisia in a different dispute, which Malta had nonetheless not put before the Court* ». Può osservarsi peraltro che in I.C.J. 14 aprile 1981, cit., 19, la Corte aveva escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 62 dello Statuto una domanda con la quale lo Stato terzo non intendeva sottoporre « *its own legal interest in the subject matter of the case for decision by the Court* ». In arg. v. l'opinione del giudice Weeramantry annessa a I.C.J. 23 ottobre 2001, cit., 630 ss.; e le considerazioni critiche di FORLATI S., « *Interesse di natura giuridica* » ed effetti per gli Stati terzi delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, in *Riv. dir. intern.*, 2002, 99 ss., in specie 103 ss.; e di PALCHETTI, *Opening the International Court of Justice to Third States: Intervention and Beyond*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2002, 139 ss. Da ricordare che in I.C.J. 13 settembre 1990, cit., 116 ss., la Corte ha avuto cura di precisare che nel corso della procedura di intervento essa deve limitarsi ad accertare il possibile pregiudizio o effetti della sua futura decisione sugli interessi giuridici dello Stato terzo, al quale spetta l'onere di provare in modo convincente quanto asserisce.

(254) I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 221, § 38 della sentenza; I.C.J. 4 maggio 2011, cit. *supra*, nt. 225, § 27 della sentenza. Nella stessa (§ 26), la Corte ha osservato che l'interesse giuridico di cui fa menzione l'art. 62 dello Statuto è un interesse che deve costituire l'oggetto di una pretesa concreta e reale fondata sul diritto e suscettibile di essere pregiudicato nel suo contenuto e nella sua portata dalla decisione sulla controversia pendente. Un siffatto interesse non beneficia della stessa protezione di un « *established right* »; ma v. l'opinione del giudice Keith annessa alla sentenza.

di quella norma (255), ancorché si tratti di indicazioni che, complessivamente considerate, assecondino incertezze sulla natura e funzione dell'istituto processuale considerato.

c) Passando all'art. 63 dello Statuto, dal momento che lo stesso prevede espressamente che, per effetto dell'intervento, l'interpretazione contenuta nella decisione sarà egualmente obbligatoria per l'interveniente, appare legittimo ritenere che quest'ultimo assuma la qualità di parte. Tuttavia, si tratta di una conclusione non pacifica in dottrina e nell'ambito della Corte (256).

Quanto alla connessione dell'intervento con il processo pendente, può ricordarsi che, nel citato affare Haya de la Torre, la Corte ha ammesso l'intervento di Cuba avente ad oggetto l'interpretazione della convenzione multilaterale invocata da una delle parti originarie del processo pendente per escludere un proprio obbligo derivante dalla stessa convenzione. L'intervento dunque è stato ammesso con riguardo a una questione interpretativa pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia (257).

Invero, l'ampia formulazione dell'art. 63 (l'intervento è possibile « quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione ») consente di ricomprendere in detta norma non solo l'ipotesi di intervento in un processo nel quale l'interpretazione della convenzione coincida con l'oggetto della controversia, sicché quell'interpretazione è destinata ad essere contenuta nel dispositivo della sentenza; bensì anche la diversa ipotesi dell'intervento in un processo nel quale l'interpretazione della convenzione costituisca oggetto di una questione pregiudiziale, la cui soluzione sia necessaria per la definizione della lite tra le parti originarie, sicché quell'interpretazione troverà posto nella motivazione della sentenza. In quest'ultimo caso, proprio per effetto dell'intervento, l'interpretazione (« *given by the decision* »; « *contenue dans la sentence* ») sarà, per l'appunto, « egualmente » obbligatoria nei rapporti tra lo Stato terzo e una o entrambe le parti originarie del processo, ancorché non lo sia nei rapporti tra le parti originarie (258).

(255) Sicché si è parlato di « *Resurrectio* » dell'intervento « in *Contemporary international litigation* »: v. l'opinione individuale del giudice Cançado Trindade annessa a I.C.J., ordinanza, 4 luglio 2011, cit. *supra*, nt. 223.

(256) V. ampiamente DAVI, *L'intervento davanti alla Corte internazionale di giustizia*, cit., 51 ss., 91 ss. e 227 ss.; e CELLAMARE, *Le forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, cit., 44 ss. e 214 ss.

(257) I.C.J. 13 giugno 1951, cit. *supra*, nt. 56, 75 ss.

(258) Cfr. GAJA, *Considerazioni sugli effetti delle sen-*

21. *La sentenza.* — Dichiarata chiusa la fase orale del processo, riunita in Camera di Consiglio, la Corte delibera in segreto sulla causa (art. 54 dello Statuto). Le delibere sono adottate a maggioranza dei giudici presenti (art. 56), seguendo le regole contenute negli art. 3-9 della risoluzione del 12 aprile 1976, sulla pratica giudiziaria interna della Corte, regole dalle quali « *the Court remains entirely free to depart [...] in a given case* » (259). La struttura della sentenza è disciplinata dagli art. 56 dello Statuto e 95 del Regolamento: in vista di quanto segue, è da ricordare in particolare che la sentenza « espone i motivi sui quali è fondata » (art. 56 § 1 dello Statuto), tenuti distinti dal dispositivo (art. 95 § 1 del Regolamento). La sentenza, recante altresì il numero e i nomi dei giudici che a maggioranza hanno votato a favore, è sottoscritta dal Presidente e dal Cancelliere ed è letta in pubblica udienza, in data comunicata preventivamente agli agenti della parti (art. 58 dello Statuto) e dalla quale diventa efficace (art. 94 del Regolamento) (260). Ogni giudice che non condivide quei motivi o il dispositivo ha il diritto di unire alla sentenza la propria opinione individuale o, rispettivamente, dissidente (art. 57 dello Statuto e 95 § 2 del Regolamento) (261).

Le sentenze della Corte possono avere ad oggetto il merito di una controversia e questioni

*tenze di merito della Corte internazionale di giustizia*, in *Comunicazioni e studi*, XIV, 1975, 313 ss., in specie, 319 ss., in senso contrario all'interpretazione restrittiva sostenuta da MORELLI, *Controversia internazionale interpretativa*, in *Riv. dir. intern.*, 1969, 5 ss., e in *Id.*, *Nuovi studi sul processo internazionale*, cit., 115 ss., in specie 129.

(259) Preambolo della risoluzione (testo in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)). Sulle delibere della Corte v. pure gli art. 20 s. del Regolamento.

(260) Precisamente, ai sensi dell'art. 95 § 1 del Regolamento: « [t]he judgment, which shall state whether it is given by the Court or by a Chamber, shall contain: the date on which it is read; the names of the judges participating in it; the names of the parties; the names of the agents, counsel and advocates of the parties; a summary of the proceedings; the decisions of the parties; a statement of the facts; the reasons in point of law; the operative provisions of the judgment; the decision, if any, in regard to costs; the number and names of the judges constituting the majority; a statement as to the text of the judgment which is authoritative ». Dispone poi il § 3: « One copy of the judgment duly signed and sealed, shall be placed in the archives of the Court and another shall be transmitted to each of the parties. Copies shall be sent by the Registrar to: (a) the Secretary-General of the United Nations; (b) the Members of the United Nations; (c) other States entitled to appear before the Court ». L'indicazione dei giudici presenti non è priva di rilievo in considerazione di quanto detto *supra*, § 3.

(261) Inoltre, « a judge who wishes to record his concurrence or dissent without stating his reasons may do so in the form of a declaration ».

procedurali (come, ad esempio, le sentenze sulle eccezioni preliminari o sull'ammissibilità dell'intervento in causa; v. *supra*, § 17 e 20 lett. a e b).

Nel primo caso, giusta l'art. 38 dello Statuto, la Corte decide la controversia in base al diritto internazionale, applicando le convenzioni vigenti tra gli Stati controvertenti, le consuetudini internazionali, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; inoltre, « con riserva di quanto disposto dall'art. 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni, in quanto mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche ». Peraltro, le parti possono conferire alla Corte il potere di decidere una controversia *ex aequo et bono*: prescindendo dal diritto internazionale esistente, in una simile situazione la Corte decide ponendo nuove norme (262), e cioè a mezzo di una sentenza dispositiva. Egualmente carattere dispositivo ha la sentenza che determini il contenuto dell'obbligo, e della forma, della riparazione dovuta dallo Stato ritenuto responsabile di un illecito (263).

Diverse da siffatte sentenze sono quelle dichiarative; e vale a dire le sentenze, solitamente adottate dalla Corte, recanti l'accertamento di una situazione di fatto o di diritto (art. 36 § 2 dello Statuto). Può accadere, peraltro, che oggetto di tale accertamento sia semplicemente una questione dalla cui decisione le parti controvertenti facciano dipendere la soluzione della loro lite; di conseguenza, la sentenza, pur recando la decisione

(262) Diversa da quella considerata, nel testo, e secondo diritto è la sentenza che decida sulla controversia o questione di cui si tratta, applicando principi equi, in quanto manifestazione dell'interpretazione di una norma internazionale o perché previsti dalla stessa: in arg. v. le sentenze relative al già richiamato affare della piattaforma continentale (Libia/Malta), I.C.J. 3 giugno 1985, cit. *supra*, nt. 246, 45 ss., e all'affare, anch'esso richiamato, della controversia di frontiera tra Burkina Faso e Mali, I.C.J. 22 dicembre 1986, cit. *supra*, nt. 77, 567. In arg., tra gli altri, v. VILLANI, *La delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, in *Riv. dir. intern.*, 1985, 261 ss.; WEIL, *L'équité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, in Fifty Years of the International Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert Jennings* a cura di LOWE e FITZMAURICE, cit., 121 ss.; PELLET, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 38, 677 ss., in specie 723 ss., con ampie indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali.

(263) In proposito v. I.C.J. 27 giugno 1986, cit. *supra*, nt. 2, 142 ss.; inoltre, con altre indicazioni, I.C.J. 30 novembre 2010, nel citato affare Ahmadou Sadio Diallo, in *I.C.J. Reports*, 2010, § 160 ss. della sentenza. Sulla riparazione a mezzo di sentenze della Corte, v. THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 4 s.

della questione, non risolverà la controversia di cui si tratta (264).

Dal combinato disposto degli art. 59, 60, prima frase, dello Statuto, e 94 § 1 delle Carta delle Nazioni Unite risulta l'obbligo delle parti di considerare risolta la controversia come stabilito dalla sentenza, e il carattere inappellabile e definitivo di questa (265). La stessa è fornita, nei rapporti internazionali, dell'efficacia della cosa giudicata (formale e sostanziale) (266).

Controversa è la portata oggettiva di quest'ultima: è controverso, cioè, se il giudicato sia limitato al dispositivo o si estenda ai motivi essenziali della

(264) Così negli affari della piattaforma continentale nel Mare del Nord (già richiamati *supra*, nt. 50), I.C.J. 20 febbraio 1969, in *I.C.J. Reports*, 1969, 6 s.; nonché nei due affari sulla piattaforma continentale rispettivamente tra Tunisia e Libia, I.C.J. 24 febbraio 1982, cit. *supra*, nt. 41, 21 ss., e tra Libia e Malta, I.C.J. 3 giugno 1985, cit. *supra*, nt. 246, 15 ss. In arg., per tutti, v. MORELLI, *Controversia internazionale, questione, processo*, in *Riv. dir. intern.*, 1977, 5 ss.

(265) Ai sensi dell'art. 59, « la decisione della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla controversia decisa »; dispone poi l'art. 60: « la sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti ». Infine, in base all'art. 94 della Carta, ciascuno Stato membro « delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione ».

(266) Per tutti v. MORELLI, *La sentenza internazionale*, cit., 211 ss.; DE VISSCHER, *La chose jugée devant la Cour internationale de la Haye*, in *Revue belge de droit international*, 1965, 5 ss. Il valore vincolante della sentenza presuppone che la stessa non sia affetta da vizi di nullità, propri delle sentenze internazionali (violazione dei principi su cui è basato il processo internazionale, eccesso di potere, corruzione di o violenza su un giudice, errore essenziale e chiaro di diritto), delineati in dottrina e risultanti dalla sia pur limitata prassi che non ha riguardato finora sentenze della Corte: in arg. v. MORELLI, *op. ult. cit.*, 226 ss.; DELBEZ, *Les principes généraux du contentieux international*, Paris, 1962, 130 ss.; REISMANN, *Nullity and Revision. The Review and Enforcement of International Judgements and Awards*, New Haven-London, 1971, 265 ss.; OELLERS-FRAHM, *Judicial and Arbitral Decisions: Validity and Nullity*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online. Dato l'operare dell'art. 53 dello Statuto, non incide sull'efficacia della sentenza la non partecipazione al processo di uno Stato destinatario della sentenza (v. I.C.J. 27 giugno 1986, cit. *supra*, nt. 2, 23); né l'efficacia della sentenza potrebbe ritenersi intaccata dalle proteste di una delle parti avverso il suo contenuto (v. I.C.J. 11 settembre 1992, cit. *supra*, nt. 160, 600). Sul problema dell'efficacia delle sentenze internazionali nel diritto interno, v. GIARDINA, *La mise en oeuvre au niveau national des arrêts des décisions internationales*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, CLXV, 1979, IV, 237 ss.

decisione. Mutando avviso rispetto a precedenti statuizioni, la Corte ha accolto recentemente l'opinione, condivisa dalla Corte permanente e sostenuta in dottrina, che estende il giudicato alle questioni pregiudiziali rispetto a quella principale (267).

In tal senso è possibile richiamare degli svolgimenti giurisprudenziali già considerati nelle pagine che precedono (268); nello stesso senso, vale la pena di seguire da vicino la sentenza del 2007 relativa al citato affare dell'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia e Erzegovina c. Serbia e Montenegro). Anzitutto, giusta le disposizioni statutarie, il principio della *res judicata* « signifies that the decisions of the Court are not only binding on the parties, but are final, in the sense that they cannot be reopened by the parties as regards the issues that have been determined, save by procedures, of an exceptional nature, specially laid down for that purpose ». Or bene, ricordato che la « operative part of a judgment [...] possesses the force of *res judicata* », la Corte ha statuito che, « if any question arises as to the scope of *res judicata* attaching to a judgment, it must be determined in each case having regard to the context in which the judgment was given [...]. For this purpose, in respect of a particular judgment it may be necessary to distinguish between, first, the issues which have been decided with the force of *res judicata*, or which are necessarily entailed in the decision of those issues »; in secondo luogo « *peripheral or subsidiary matters or obiter dicta* ». Sicché se « a matter has not in fact been determined, expressly or by necessary implication, then no force of *res judicata* attaches to it ». In conclusione, « once the Court has made a determination, whether on a matter of the merits of a dispute brought before it, or on a question of its own jurisdiction, that determination is definitive both for the parties to the case, in respect of the case (Article 59 of the Statute), and for the Court itself in the context of that case », a meno che non ricorrano le condizioni di revisione della sentenza previste dall'art. 61 dello Statuto (269).

(267) E ciò sebbene solo rispetto alla soluzione di quest'ultima le parti abbiano conferito la competenza alla Corte: cfr. STARACE, *Processo internazionale*, cit., 870. Ampia è la bibliografia in materia: anche per altre indicazioni bibliografiche, v. SHAHABUDDIN, *Precedent in The World Court*, rist., Cambridge, 2007, 177 ss.; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1603 (nel senso accolto dalla Corte).

(268) V. *supra*, § 20 lett. b. Inoltre v. *infra*, nt. 278 e testo corrispondente.

(269) I.C.J. 26 febbraio 2007, cit. *supra*, nt. 120, rispettivamente, 44, 47 s. e 52.



Dal passaggio riportato risulta in particolare che la *res judicata* si estende a questioni implicitamente decise, e quindi non risultanti dalla sentenza; e ciò, si noti, ancorché, in base alle norme poc'anzi riferite, essa debba indicare i motivi sui quali risulti fondata (270).

Spetta alla Corte il potere di condannare una parte al pagamento delle spese processuali (art. 64 dello Statuto e 97 del Regolamento) sostenute dall'altra (271).

All'esecuzione delle sentenze ha riguardo l'art. 94 § 2 della Carta delle Nazioni Unite: ove una parte non adempia gli obblighi derivanti dalla sentenza, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di sicurezza che ha la facoltà di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere per dare esecuzione alla sentenza. Trovano applicazione in materia le norme della Carta sulla votazione in seno al Consiglio di sicurezza: in altri termini, come si desume dal solo caso in cui si sia tentato di dare applicazione all'art. 94, questo non può operare ove un membro permanente utilizzi il diritto di veto, così impedendo l'adozione della delibera volta a dare esecuzione alla sentenza della Corte, ancorché si tratti dello stesso Stato che non abbia eseguito gli obblighi derivanti dalla sentenza in parola (272).

## 22. L'interpretazione della sentenza... — Affermato il carattere definitivo e inappellabile della

(270) V. *supra*, nt. 260 e testo corrispondente. Sulla formulazione del dispositivo, anche per dei rilievi critici circa l'inserimento nello stesso di affermazioni non necessarie, v. BERNHARDT, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *sub art.* 59, cit., 1244. In arg. v. pure PALCHETTI, *La Corte internazionale di giustizia alle prese con i propri « errori »: il problema dell'estensione della res judicata nella sentenza Diallo*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, 173 ss.

(271) V., anche per la bibliografia e la prassi, ESPOSITO, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *cit.*, *sub art.* 64, 1393 ss.

(272) V. UN Doc. S/18428 (in [www.un.org](http://www.un.org)); in arg. (anche per riferimenti ai rimedi offerti dal diritto internazionale generale per favorire l'esecuzione delle sentenze) v. VILLANI, *I poteri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia*, in *Comun. intern.*, 1970, 646 ss.; BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, cit., 276; AZAR, *L'exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice*, Bruxelles, 2003, 143 ss.; ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 247; OELLERS-FRAHM, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *cit.*, *sub art.* 94, 159 ss. (con indicazioni bibliografiche finali); KOLB, *Ius contra bellum. Le droit international relatif au maintien de la paix*<sup>2</sup>, Bâle-Bruxelles, 2009, 191 ss.; THIRLWAY, *Judgments of International Courts and Tribunals*, cit., 8.

sentenza, l'art. 60 dello Statuto prevede che ove vi sia « contestazione sul significato e la portata » della medesima, « spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti » (273). Tale richiesta è proponibile indipendentemente dall'atto a mezzo del quale sia stato introdotto il procedimento principale, e può essere presentata con ricorso unilaterale o notificazione di compromesso (274), indicando con precisione il punto o i punti della sentenza il cui senso o la cui portata siano controversi. La domanda proposta a mezzo di ricorso unilaterale espone le tesi del richiedente; nel termine indicato dalla Corte o, se non riunita, dal Presidente, l'altra parte ha il diritto di presentare le proprie osservazioni scritte al riguardo. La Corte, se lo ritiene opportuno, può dare alle parti la possibilità di fornire, in forma scritta od oralmente, delle informazioni supplementari (art. 98 del Regolamento).

La decisione sulla domanda è resa mediante sentenza (art. 100 § 2).

Dalla disposizione statutaria risulta che solo le sentenze possono formare oggetto di una richiesta di interpretazione. Muovendo dalla considerazione che l'art. 60 dello Statuto « non reca distinzioni circa il carattere della sentenza », la Corte ha precisato che possono costituire oggetto di una domanda di interpretazione sia le sentenze di merito sia quelle sulle eccezioni preliminari (275).

(273) In arg., con altre indicazioni bibliografiche e della prassi giurisprudenziale, v. ZIMMERMANN e THIENEL, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *cit.*, *sub art.* 60, 1275 ss. (anche per l'osservazione che la disciplina regolamentare, di seguito riferita nel testo, presuppone la competenza obbligatoria della Corte nella *subiecta materia*); OELLERS-FRAHM, *Judgments of International Courts and Tribunals, Interpretation of*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, *cit.*, ed. *online*. In P.C.I.J., 16 dicembre 1927, relativa all'affare dell'interpretazione delle sentenze n. 7 e n. 8 (Fabbrica di Chorzów), in P.C.I.J., série A, n. 13, 3 ss., la Corte permanente ha chiarito che la norma in esame non richiede una manifestazione formale della controversia sull'interpretazione della sentenza, essendo sufficiente che di fatto le parti abbiano punti vista opposti in materia (*ivi*, 10 s.). In I.C.J., ordinanza, 18 luglio 2011, *cit. supra*, nt. 203, ribadendo precedenti indicazioni, la Corte ha osservato che la contestazione di cui si tratta deve essere intesa come una « *divergence d'opinions ou des vues entre les parties quant au sens et à la portée* » di una sentenza della stessa Corte (§ 22 dell'ordinanza).

(274) In I.C.J. 10 dicembre 1985, *cit. supra*, nt. 48, 192 ss., la Corte ha scartato che il compromesso con il quale era stato istituito il processo principale escludesse la possibilità di ricorso unilaterale alla Corte per ottenere l'interpretazione della sentenza. La Corte ha giudicato parzialmente ammissibile la richiesta di interpretazione.

(275) Cfr. I.C.J. 25 marzo 1999, relativa alla domanda di interpretazione della sentenza dell'11 giugno 1998 nell'af-

Come si ricava dall'art. 60 ed è stato affermato dalla Corte, l'interpretazione richiesta può avere a proprio oggetto solo quanto già giudicato, senza sorpassarne i limiti (276). Ora, la disciplina regolamentare, in quanto volta a dare adeguata conoscenza dei punti controversi, consente alla Corte di verificare che la domanda non vada al di là di ciò che sia stato giudicato. In definitiva — è appena il caso di precisare — la sentenza interpretativa non potrebbe aggiungere nulla alla cosa giudicata dalla sentenza interpretata, né potrebbe avere effetti obbligatori al di là di quanto già deciso (277).

In argomento va tenuto conto, peraltro, dell'estensione riconosciuta dalla Corte alla *res judicata*, nel senso riferito nelle pagine che precedono: è possibile dunque che la domanda in parola abbia ad oggetto i « motifs [...] dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif » (278). Ciò posto, nell'esercizio della competenza prevista dall'art. 60, la Corte può essere chiamata a stabilire se una data questione sia stata decisa o no con forza di cosa giudicata (279).

23. (Segue): *...e la sua revisione*. — L'art. 61 dello Statuto prevede che una domanda di revisione di una sentenza può essere sottoposta alla Corte « solo se fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo » per la sentenza già resa, fatto ignorato, « al momento dell'emanazione » di questa, dalla Corte e, non per sua negligenza, dalla parte che chieda la revisione (280).

fare della frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria (Camerun c. Nigeria), eccezioni preliminari, Nigeria c. Camerun, in *I.C.J. Reports*, 1999, 31 ss., in specie 35. Per l'esclusione delle ordinanze, ancorché obbligatorie (come quelle sulla indicazione delle misure cautelari), dall'ambito di applicazione dell'art. 60 dello Statuto, v. OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 3.

(276) Cfr. I.C.J. 27 novembre 1950, relativa alla domanda di interpretazione della sentenza del 20 novembre 1950 nell'affare del diritto d'asilo, Colombia c. Perù, in *I.C.J. Reports* 1950, 395 ss., in specie 402 ss.; inoltre I.C.J. 10 dicembre 1985, cit., 223; per la considerazione che la *res judicata* non può essere messa in discussione da una domanda di interpretazione, v. I.C.J. 25 marzo 1999, cit., 35.

(277) I.C.J. 25 marzo 1999, *lc. ult. cit.*

(278) I.C.J. 25 marzo 1999, *lc. ult. cit.*

(279) Cfr. P.C.I.J. 16 dicembre 1927, cit. *supra*, nt. 273, 11. In effetti, data la portata oggettiva della *res judicata* accolta dalla Corte (v. *supra*, § 21), tra le parti potrebbe essere controverso proprio l'aspetto considerato nel testo.

(280) In proposito la Corte ha precisato che « so far as knowledge of the fact in question could be derived from the pleadings and material submitted to the Court in the proceedings leading up to the original judgment, anything which was known to the Court must equally have been known to the

Si tratta dell'unico mezzo di impugnazione di una sentenza della Corte. L'eccezionalità dello stesso — stante il carattere definitivo e inappellabile della sentenza — risulta dalle condizioni cui è subordinata la presentazione della domanda di revisione; dalla circostanza che la Corte « può chiedere, prima di dar inizio al procedimento di revisione, che si ottemperi preventivamente alle disposizioni della sentenza »; nonché dai limiti temporali posti alla presentazione della domanda (al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo e non oltre dieci anni dalla data della sentenza: § 3 ss.) (281).

Il contenuto della domanda di revisione e il procedimento pertinente sono regolati dall'art. 99 del Regolamento (282); come per l'interpretazione, l'art. 100 prevede che la decisione su quella richiesta sia data con sentenza.

Il fatto cui fa riferimento l'art. 61 § 1 dello Statuto doveva essere sconosciuto — la qual cosa ne presuppone l'esistenza (283) — al momento dell'adozione della sentenza di cui chieda la revisione. Per indicazione della Corte, non sono riconducibili alla nozione di fatto, *ex art. 61*, le conse-

*party claiming revision* ». Inoltre, « *The Court must be taken to be aware of every fact established by the material before it, whether or not it expressly refers to such fact in its judgment; similarly, a party cannot argue that it was unaware of a fact which was set forth in the pleadings of its opponent, or in a document annexed to those pleadings or otherwise regularly brought before the Court* ». In assenza di fatti nuovi e di ignoranza non negligente degli stessi, la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda: v. I.C.J. 10 dicembre 1985, cit. *supra*, nt. 48, 203.

(281) Limiti — osserva ROSENNE, *International Court of Justice (ICJ)*, cit., 22 — non previsti per la domanda di interpretazione, che in effetti non può incidere sul giudicato.

(282) « *A request for the revision of a judgment shall be made by an application containing the particulars necessary to show that the conditions specified in Article 61 of the Statute are fulfilled. Any documents in support of the application shall be annexed to it. 2. The other party shall be entitled to file written observations on the admissibility of the application within a time-limit fixed by the Court, or by the President if the Court is not sitting. These observations shall be communicated to the party making the application. 3. The Court, before giving its judgment on the admissibility of the application may afford the parties a further opportunity of presenting their views thereon. 4. If the Court finds that the application is admissible it shall fix time-limits for such further proceedings on the merits of the application as, after ascertaining the views of the parties, it considers necessary. 5. If the Court decides to make the admission of the proceedings in revision conditional on previous compliance with the judgment, it shall make an order accordingly* ». Siffatta disciplina, è stato osservato, depone nel senso della competenza obbligatoria della Corte nella *subiecta materia*: v. ZIMMERMANN e GEISS, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art. 61*, 1299 ss., in specie 1310 s.

(283) Cfr. THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 10.

guenze giuridiche che il ricorrente desuma da fatti successivi alla sentenza: anche ove le si supponga fondate, quelle conseguenze non potrebbero considerarsi fatti ai sensi dell'art. 61 (284).

Deve trattarsi, inoltre, di un fatto decisivo; e vale a dire tale da incidere, se fosse stato conosciuto nel procedimento di adozione della sentenza, sul contenuto della stessa, che dunque sarebbe risultata diversa da quella adottata (285).

### Sez. III. – LA FUNZIONE CONSULTIVA.

24. *La legittimazione a chiedere il parere.* — Ai sensi dell'art. 65 § 1 dello Statuto (cap. IV), la Corte « può rendere pareri » consultivi richiesti dalle entità a ciò autorizzate dalla Carta delle Nazioni Unite. L'art. 96 di questa prevede che l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza possono domandare alla Corte pareri su « qualunque questione giuridica »; e che gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati di detta Organizzazione, appositamente autorizzati dall'Assemblea, sono legittimati a domandare pareri « su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività » (286). Come si ricava dallo

(284) Cfr. I.C.J. 3 febbraio 2003, relativa alla domanda di revisione della sentenza dell'11 luglio 1996 nell'affare relativo all'applicazione della Convenzione, per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia e Erzegovina c. Jugoslavia), eccezioni preliminari, Jugoslavia c. Bosnia e Erzegovina, in *I.C.J. Reports*, 2003, 7 ss., in specie 30 s. (in senso contrario, l'opinione dissidente del giudice *ad hoc* Vereshchetin, *ivi*, 50; sul punto v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1316). V. pure I.C.J. 18 dicembre 2003, relativa alla domanda di revisione della sentenza dell'11 settembre 1992 nell'affare della controversia di frontiera terrestre, insulare e marittima (El Salvador/Honduras; Nicaragua interveniente), El Salvador c. Honduras, in *I.C.J. Reports*, 2003, 392 ss. La prima sentenza è adottata a sostegno della possibilità che la revisione possa avere ad oggetto una sentenza sulle eccezioni preliminari, ancorché in senso contrario possa deporre la previsione, nei termini disposti dall'art. 61 § 3 dello Statuto, dell'ottemperanza alla sentenza di cui si tratta, al fine di evitare tattiche dilatorie: v. variamente ZIMMERMANN e GEISS, *op. cit.*, 1299 ss., in specie 1309 (anche per la posizione del problema — *ivi*, 1321 — del rapporto tra il fatto valutato per l'ammissibilità della domanda e l'incidenza dello stesso sul contenuto della sentenza di revisione); e OELLERS-FRAHM, *Judgments of International Courts and Tribunals, Revision of*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 4.

(285) Cfr. nuovamente I.C.J. 10 dicembre 1985, cit., 206 s., I.C.J. 3 febbraio 2003, cit., 31 (per la richiesta della Jugoslavia) e I.C.J. 18 dicembre 2003, cit., 410 (per la richiesta salvadoregna), nelle quali è stato escluso il carattere decisivo dei fatti invocati.

(286) In arg. v. ampiamente BENVENUTI, *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1985, 113 ss. L'autorizzazione è

stesso art. 96 ed è stato più volte affermato dalla Corte, i pareri, come tali, non sono vincolanti. Peraltro, può accadere che atti diversi dallo Statuto attribuiscono agli stessi efficacia vincolante per le entità indicate (287): in siffatta circostanza, ha osservato efficacemente la Corte, va operata una distinzione tra la funzione consultiva e gli effetti che atti estranei allo Statuto attribuiscono al parere, il quale « *as such [...] has no binding force* » (288).

A differenza di quanto previsto per le altre entità richiamate, le disposizioni riferite non pongono limiti oggettivi alle questioni giuridiche sulle quali l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza possono richiedere un parere alla Corte (289). La qual cosa non ha impedito alla Corte di soffermarsi sui rapporti tra questioni oggetto di

stata data ad organi delle Nazioni Unite, nonché a tutti gli Istituti specializzati, con l'eccezione dell'Unione postale internazionale (indicazioni nel sito della Corte); v. pure ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 321 ss. Tra gli organi in parola non figura il Segretario generale; la qual cosa non esclude che lo stesso possa sollecitare la richiesta di parere da parte di uno degli organi legittimati: cfr. OELLERS-FRAHM, *Article 96 UN Charter, in The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., 181 ss., in specie 185, anche per indicazioni pertinenti. Ampio è il dibattito sul punto ora considerato: cfr. FROWEIN e OELLERS-FRAHM, *ivi*, sub art. 65, 1401 ss., in specie 1406.

(287) V., ad esempio, I.C.J., parere, 20 luglio 1982, relativo alla domanda di riforma della sentenza n. 273 del Tribunale amministrativo dell'ONU, in *I.C.J. Reports*, 1982, 325 ss.; altre indicazioni in OELLERS-FRAHM, *Article 96 UN Charter*, cit., 190, testo e note richiamate; THIRLWAY, *Advisory Opinions, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., ed. online, 1. In arg., tra gli altri, v. AGO, "Binding" *Advisory Opinions of the International Court of Justice*, in *Am. journ. intern. Law*, 1991, 439 ss.

(288) Cfr. I.C.J., parere, 29 aprile 1999, concernente la controversia relativa all'immunità dalla giurisdizione di un *rapporteur* speciale della Commissione dei diritti dell'uomo, in *I.C.J. Reports*, 1999, 62 ss., in specie 76. Ma per ampi svolgimenti volti ad assimilare il parere alla sentenza v. BENVENUTI, *op. ult. cit.*, *passim*. *Contra*, tra gli altri, CONFORTI e FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., 385, anche per critiche all'opinione (sostenuta da ZICCARDI CAPALDO, *Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul Sahara occidentale: un'occasione per un riesame della natura e degli effetti della funzione consultiva*, in *Comunicazioni e studi*, XV, 1978, 531 ss., in specie 557 ss.) che riconosce al parere un effetto di liceità simile a quello delle raccomandazioni dei due organi delle Nazioni Unite indicati dall'art. 96 § 1 (ma sulla scarsa attuazione di pareri da parti degli organi v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 304 ss.). Sul problema dei possibili effetti ricollegabili al parere alla luce del suo contenuto (così ove rechi la posizione della Corte su norme che prevedano obblighi *erga omnes*), v. ID., *op. ult. cit.*, III, 1694 ss., e FROWEIN e OELLERS-FRAHM, *op. cit.*, 1415 ss.

(289) Ma v. l'interpretazione riportata, da ultimo, in I.C.J., parere, 9 luglio 2004, relativo al citato processo consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato (v. *supra*, nt. 29

una richiesta di parere e le attività, in particolare, dell'Assemblea (290).

D'altro canto, data l'ampiezza dei compiti attribuiti dalla Carta ONU ai due organi in parola o da questi assunti nella prassi, appare difficile porre un problema di pertinenza tra oggetto del parere richiesto e attività dei medesimi organi (291). Da segnalare, in tal senso, che la Corte ha scartato l'opinione, sostenuta nel corso di alcuni procedimenti consultivi (292), secondo cui, formulando la richiesta, l'Assemblea avrebbe violato i limiti posti alla sua attività dall'art. 12 § 1 della Carta. In base a questa norma, ove il Consiglio eserciti le proprie funzioni con riguardo a « una controversia o situazione qualsiasi », l'Assemblea generale « non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza ». Or bene, la Corte ha precisato che la richiesta di parere non è una raccomandazione ai sensi dell'art. 12 § 1; che questa disposizione non potrebbe considerarsi limitativa dell'operare dell'art. 96 della Carta; e, infine, che esistono settori in materia di mantenimento della pace nei quali la prassi si è evoluta consentendo un'attività parallela dei due organi. Da quella prassi, cioè, è rilevabile « *an increasing tendency over time for the General Assembly and the Security Council to deal in parallel with the same matter concerning the maintenance of international peace and security* »; in effetti, « *it is often the case that, while the Security Council has tended to focus on the aspects of such matters related to international peace and security, the General Assembly has taken a broader view, considering also their humanitarian, social and economic aspects* » (293).

Per altro verso, considerati i riferiti limiti oggettivi posti alle questioni giuridiche sulle quali altri organi o Istituti specializzati possono chiedere un parere, la Corte non « ha potuto rendere » quest'ultimo data l'estraneità dell'oggetto della

domanda rispetto all'ambito di attività del richiedente (294).

25. *La questione giuridica oggetto del parere. L'esercizio della competenza consultiva da parte della Corte.* — Dalle disposizioni indicate risulta, altresì, che l'esercizio della competenza consultiva presuppone il carattere giuridico della questione sulla quale si chiede il parere. La Corte si è pronunciata più volte in materia, senza mai negare il parere per difetto di quel carattere.

Anzitutto, le questioni formulate in termini giuridici e che sollevino problemi di diritto internazionale sono per loro stessa natura questioni suscettibili di ricevere una risposta fondata sul diritto internazionale, e quindi questioni giuridiche ai sensi delle norme di cui si tratta (295). Su queste basi, la Corte ha escluso che sulla qualificazione giuridica della questione possa incidere la circostanza che, per rispondere alla stessa, debba stabilirsi l'esistenza o il rilievo giuridico di alcuni fatti (296); d'altro canto, quella stessa questione è suscettibile di coinvolgere una valutazione giuridica di fatti storici, come pure del funzionamento di organizzazioni internazionali (297). Né la competenza consultiva, ha precisato la Corte, viene meno ove la questione sia poco chiara, potendo il giudice ricostruirla interpretativamente o riformularla (298).

Richiamando delle indicazioni fornite sin dall'inizio dell'esercizio della funzione in esame, la Corte ha scartato l'opinione — sostenuta, in particolare, da alcuni Stati — secondo cui non vi sarebbe una « *legal question* » in presenza di un quesito « vago e astratto », come nel caso in cui « *there exists no specific dispute on the subject-matter of the question* »: invero, non essendo la

(294) Cfr. I.C.J., parere, 8 luglio 1996, cit. *supra*, nt. 64 (e testo relativo), 66 ss., 84.

(295) Cfr. I.C.J., parere, 16 ottobre 1975, relativo al Sahara occidentale, in *I.C.J. Reports*, 1975, 12 ss., in specie 18 s.

(296) I.C.J., parere, 16 ottobre 1975, *lc. ult. cit.*; sul punto v. THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 5 s., con indicazioni giurisprudenziali.

(297) Cfr. I.C.J., parere, 23 ottobre 1956, relativo alle sentenze del Tribunale amministrativo dell'OIL su domande contro l'UNESCO, in *I.C.J. Reports*, 1956, 77 ss.

(298) Cfr. I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 153 ss. (anche per i precedenti, nel senso indicato, delle due Corti). In arg. v. ROSENNE, *op. ult. cit.*, I, 294 ss. (inoltre 342 ss., per l'approccio seguito dalla Corte in vista di quanto riferito, nel testo, e consistente nel tenere conto del contenuto della richiesta adottata in base alle pertinenti disposizioni dell'organo o istituzione richiedente, senza « mostrare interesse » per il suo processo di adozione); OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 188 s.; FROWEIN e OELLERS-FRAHM, *op. cit.*, 1421 ss.

e testo corrispondente), in *I.C.J. Reports*, 2004, 136 ss., in specie 144 ss.; inoltre, v. di seguito, nel testo.

(290) Cfr. I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit. *supra*, nt. 93, § 21 dello stesso parere.

(291) Cfr. THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 3.

(292) Così nel corso di quelli richiamati *supra*, nt. 289 e 290 (I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 148 ss.; e I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit., § 21 ss. dello stesso); sul parere relativo al secondo procedimento consultivo, anche per quanto di seguito, testo e note pertinenti, v. TANCREDI, *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, 994 ss.

(293) V., anche per i precedenti, I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit., § 40 ss. dello stesso.

competenza consultiva volta a risolvere, quanto meno direttamente, delle controversie tra Stati, la Corte non potrebbe rifiutarsi di rispondere a una siffatta questione (299).

Per altro verso, come lascia intendere l'art. 102 § 3 del Regolamento, può aversi un parere concernente una questione giuridica « attualmente pendente tra due o più Stati ».

La Corte ha chiarito più volte, altresì, che la caratterizzazione giuridica di una questione non potrebbe essere esclusa dalla circostanza che la stessa sia sorta in un contesto politico o presenti, come spesso accade nella vita di relazioni internazionali, degli aspetti politici (300); in particolare, sulla qualificazione giuridica della questione non potrebbero incidere la natura politica dei motivi eventualmente sottostanti alla richiesta o le conseguenze politiche ricollegabili al futuro parere (301).

Or bene, la circostanza che la Corte sia fornita della competenza a dare un parere non esclude che la stessa possa rifiutarsi di renderlo. Invero, l'espressione « la Corte può » (« *peut* », « *may* ») rendere pareri (art. 65 § 1 dello Statuto) indica il carattere discrezionale dell'esercizio della funzione consultiva; la qual cosa trova riscontro in statuzioni della Corte.

Abitualmente, accertata la propria competenza in materia, la Corte si pone il quesito se esistano ragioni in base alle quali, « *in its discretion, should decline to exercise any such jurisdiction in the case before it* » (302). Siffatta discrezionalità svolge una funzione di tutela della « *integrity of the Court's judicial function and its nature as the principal judicial organ of the United Nations* » (303). Ciò posto, rilevato che l'esercizio della funzione in

esame rappresenta una forma di partecipazione alle attività dell'Organizzazione e che siffatta partecipazione, in principio, non va rifiutata, la Corte ha costantemente affermato che solo « *compelling reasons* » potrebbero indurla a negare un parere: così nel caso in cui l'esercizio della funzione consultiva avesse l'effetto di eludere il principio del fondamento consensuale della soluzione delle controversie internazionali. Si tratterebbe, dunque, di una situazione non di incompetenza della Corte a rendere il parere — ciò che del resto è escluso dall'art. 102 § 3 del Regolamento —, bensì di contrasto dell'operare della competenza consultiva con valutazioni di « *propriety* » dell'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale (304).

Peraltro, non si hanno casi in cui la Corte si sia rifiutata di rilasciare il parere richiesto utilizzando i poteri discrezionali che le derivano dall'art. 65 § 1 dello Statuto (305). In effetti, la Corte ha scartato che delle « *compelling reasons* », nel senso indicato, possano essere date dall'eventuale impatto del parere sul processo di pace rilevante nel caso di specie (306); nonché dall'impiego, in una certa direzione, del parere da parte di alcuni Stati membri dell'organo richiedente, risultando irrilevanti le ragioni per cui gli Stati votino a favore o contro l'atto con cui sia chiesto il parere (307). D'altro canto, la circostanza che non risulti con chiarezza se il richiedente « *needs the opinion for the proper performance of its functions* » non potrebbe costituire una ragione sufficiente per rifiutare il parere, nell'esercizio della discrezionalità di cui si tratta (308).

**26. Il processo consultivo.** — Secondo l'art. 65 § 2 dello Statuto, il procedimento consultivo è avviato con una domanda scritta che deve formu-

(299) Cfr. I.C.J., parere, 8 luglio 1996, cit. *supra*, nt. 64, 226 ss., in specie, 236 s., anche per altri riferimenti giurisprudenziali.

(300) Cfr. I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 155 s., e I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit. *supra*, nt. 93, § 27 dello stesso.

(301) Cfr. I.C.J., parere, 9 luglio 2004, *lc. ult. cit.*, e I.C.J., parere, 22 luglio 2010, *lc. ult. cit.*, con altre indicazioni.

(302) Cfr. I.C.J., parere, 16 ottobre 1975, cit., 21; I.C.J., parere, 8 luglio 1996, cit., 232 ss.; I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 144; I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit., § 17 dello stesso (da tale parere è ripreso il passaggio riportato nel testo). In proposito v. OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 187 s.; THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 3 s.

(303) V. nuovamente I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit., anche per quanto di seguito, nel testo, con ampie indicazioni di precedenti conformi. Per alcune ragioni di « *judicial propriety* » che potrebbero indurre la Corte a evitare di pronunciarsi, v. GAJA, *Diseguaglianze fra le parti nella soluzione di controversie per mezzo di un parere della Corte internazionale di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 1999, 138 ss.

(304) Cfr. I.C.J., parere, 16 ottobre 1975, cit., 24 ss.; I.C.J., parere, 8 luglio 1996, cit., 234 ss. e 237 ss.; I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 156 ss.; e cfr., tra gli altri, FROWEIN e OELLERS-FRAHM, *op. ult. cit.*, 1410 s.; THIRLWAY, *op. ult. cit.*, 4.

(305) Ad esempio, nel caso già citato relativo alle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato, la Corte ha reso il parere su una questione che risultava particolarmente preoccupante per l'Organizzazione e che costitutiva solo un aspetto di una situazione più ampia e complessiva (v. I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 159 s.).

(306) I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., 160; inoltre I.C.J., parere, 22 luglio 2010, cit., § 31 s. dello stesso.

(307) I.C.J., parere, 9 luglio 2004, *lc. ult. cit.*; I.C.J., parere, 22 luglio 2010, *lc. ult. cit.*

(308) V. ancora I.C.J., parere, 9 luglio 2004, *lc. ult. cit.*; I.C.J., parere, 22 luglio 2010, *lc. ult. cit.*, anche per i precedenti in cui la Corte ha seguito lo stesso approccio argomentativo.

lare, con precisione, la questione oggetto del parere richiesto. Alla domanda sono allegati i documenti utili. Diversamente, questi devono essere prodotti il prima possibile nel numero di copie indicate dal Cancelliere (art. 65 § 2 dello Statuto e 104 del Regolamento) (309). Segue una fase scritta, con la presentazione e lo scambio di scritti difensivi, nonché, ove ritenuta opportuna, una fase orale, con la partecipazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali ritenute competenti — dalla Corte o, se questa non è in sessione, dal Presidente — a procurare informazioni sulla questione oggetto di parere (art. 66 § 2-4 e 105 del Regolamento) (310).

Giusta l'art. 68 dello Statuto, nell'esercizio

(309) Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, « 1. Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire davanti alla Corte. 2. Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte ed ogni organizzazione internazionale che la Corte (o, se questa non fosse riunita, il Presidente) consideri in condizione di fornire informazioni sulla questione, che la Corte è disposta a ricevere, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire, in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla questione. 3. Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide. 4. Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni scritte o orali, o entrambe, hanno facoltà di discutere le dichiarazioni fatte da altri Stati o organizzazioni nella forma, nella misura ed entro i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente, stabiliscano per ogni caso particolare. A tal fine, il Cancelliere comunica tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni che ne abbiano parimenti presentate ». La richiesta è trasmessa al Segretario generale delle Nazioni Unite ed eventualmente al più alto funzionario dell'organo o istituto specializzato richiedente (art. 104, prima frase, del Regolamento).

(310) Chiarendo la posizione della Corte rispetto alla prassi di dichiarazioni scritte rilasciate da organizzazioni internazionali non governative, la *Practice Direction XII* reca che: « 1. *Where an international nongovernmental organization submits a written statement and/or document in an advisory opinion case on its own initiative, such statement and/or document is not to be considered as part of the case file.* 2. *Such statements and/or documents shall be treated as publications readily available and may accordingly be referred to by States and intergovernmental organizations presenting written and oral statements in the case in the same manner as publications in the public domain.* 3. *Written statements and/or documents submitted by international nongovernmental organizations will be placed in a designated location in the Peace Palace. All States as well as intergovernmental organizations presenting written or oral statements under Article 66 of the Statute will be informed as to the location where statements and/or documents submitted by international nongovernmental organizations may be consulted.* In arg. v. PAULUS, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 66, 1426 ss., in specie 1439 s. (rilevato il

della funzione consultiva, la Corte « si ispirerà » alle disposizioni statutarie applicabili ai procedimenti contenziosi, « nella misura in cui » ritenga ciò possibile (311). Contenuto analogo presenta l'art. 102 § 2 del Regolamento, per l'applicazione nella procedura consultiva delle norme in materia contenziosa, a integrazione di quanto previsto dagli articoli del titolo IV dedicato a detta procedura. Tra questi, alcuni contribuiscono a stabilire elementi di analogia tra il processo contenzioso e quello consultivo (312).

In effetti, l'art. 102 § 3 estende al procedimento in esame l'applicazione della disciplina statutaria e regolamentare sulla nomina del giudice *ad hoc*, ove la questione oggetto di parere « sia attualmente pendente tra due o più Stati » (313). Siffatta formula ha posto le basi per l'attuazione di quella disciplina limitatamente ai casi in cui la questione giuridica fosse già pendente tra due o più Stati — con esclusione, cioè, di altre entità — al momento dell'adozione dell'atto recante la richiesta di parere alla Corte (314).

Ampie analogie sussistono altresì tra la struttura della sentenza (art. 95) e quella del parere (art. 107), per la cui adozione, d'altro canto, vengono in rilievo le stesse disposizioni sulla pratica giudiziaria interna della Corte applicabili alla sentenza (§ 16 della risoluzione del 12 aprile 1976: v. *supra*, § 21).

Il parere è pronunciato in udienza pubblica, in data e ora preventivamente rese note al Segretario generale delle Nazioni Unite; eventualmente, al più alto funzionario dell'organo o istituzione che abbia richiesto lo stesso parere; ai rappresentanti degli Stati membri dell'ONU e di altri Stati, nonché delle istituzioni specializzate e organizzazioni internazionali pubbliche direttamente interessate

contributo informativo che può venire da quelle organizzazioni, l'autore vede nella *Direction* riportata una presa di posizione della Corte a seguito dell'esperienza maturata in alcuni recenti procedimenti consultivi — relativi a I.C.J., parere, 9 luglio 2004, cit., e I.C.J., parere, 8 luglio 1996, cit. *supra*, nt. 64 — caratterizzati da una considerevole presenza di osservazioni presentate da quelle stesse organizzazioni).

(311) Cfr. COT, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, cit., *sub art.* 68, 1453 ss.

(312) In proposito v. ampiamente BENVENUTI, *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia*, cit., 215 ss.

(313) Su questo aspetto v. KOOIJMANS, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, *sub art.* 31, cit., 503 s.; THIRLWAY, *Advisory Opinions*, cit., 3 s.

(314) Prassi in BENVENUTI, *op. ult. cit.*, 233 ss.; COT, *op. cit.*, 1460 ss.

(art. 67 dello Statuto; art. 107 § 1 e 108 § 1 del Regolamento) (315).

Giovanni Cellamare

FONTI. — Art. 2, 7, 18, 33, 92-96 della Carta delle Nazioni Unite, del 26 giugno 1945; Statuto della Corte internazionale di giustizia, del 26 giugno 1945; Regolamento della Corte, del 14 aprile 1978 (adottato dalla Corte in sostituzione di quello originario del 6 maggio 1946), sottoposto a revisioni ed emendamenti; risoluzione adottata dalla Corte (a norma dell'art. 19 del Regolamento) il 12 aprile 1976, concernente la propria prassi giudiziaria interna; Istruzioni pratiche (adottate dalla Corte dal 2001 e successivamente emendate); inoltre gli atti internazionali attribuitivi di competenze alla Corte in materia contenziosa, nonché in materia consultiva.

Le fonti indicate sono consultabili nel sito [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org), nel quale possono leggersi le sentenze, le ordinanze, i pareri, le opinioni e le dichiarazioni dei giudici della Corte internazionale e della Corte permanente di giustizia internazionale, pubblicati pure nell'annuale *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders* (curato dalla cancelleria), per quanto riguarda la Corte internazionale; nonché, per la Corte permanente, in *Publications de la Cour permanente de Justice internationale*, série A, *Recueil des arrêts* (dal 1922 al 1930), série B, *Recueil des avis consultatifs* (dal 1922 al 1930); série A/B, *Arrêts, ordonnances et avis consultatifs* (dal 1931 al 1940). Anche gli atti processuali possono leggersi nel sito indicato, al quale si rinvia per le altre pubblicazioni della Corte. Una rassegna dell'attività della Corte, commentata, è pubblicata periodicamente in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*.

LETTERATURA. — MORELLI, *La sentenza internazionale*, Padova, 1931; HUDSON, *The Permanent Court of International Justice 1920-1942. A Treatise*, New York, 1943; ARANGIO-RUIZ, *Corte internazionale di giustizia*, in questa *Enciclopedia*, X, 1962, 1037 ss.; ASLAOUI, *Les conclusions et leurs modifications en procédure judiciaire internationale*, Genève, 1963; MORELLI, *Studi sul processo internazionale*, Milano, 1963; DUBISSON, *La Cour internationale de Justice*, Paris, 1964; SHIHATA, *The Power of the International Court to determine its own Jurisdiction*, The Hague, 1965; DE VISSCHER, *Aspects récents du droit procédural de la Cour internationale de Justice*, Paris, 1966; JENKS, *The Prospects of International Adjudication*, London, 1966; MABROUK, *Les exceptions de procédure devant les juridictions internationales*, Paris, 1966; ABI-SAAB, *Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale*, Paris, 1967; SCHEUNER, *Decisions ex aequo et bono by International Courts and Arbitral Tribunals*, in *International Arbitration. Liber Amicorum for Martin Domke*, The Hague, 1967, 275 ss.; GRISEL, *Les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité dans la procédure de la Cour internationale de Justice*, Paris, 1968; STARACE, *Giurisdizione internazionale*, in questa *Enciclopedia*, XIX, 1970, 413 ss.; Id., *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, Napoli, 1970; VILLANI, *I poteri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia*, in *Commun. intern.*, 1970, 646 ss.; KEJTH, *The Extent of the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Leyden, 1971; REISMAN, *Nullity and Revision. The Review and Enfor-*

*ment of International Judgements and Awards*, New Haven-London, 1971; MORELLI, *Nuovi studi sul processo internazionale*, Milano, 1972; POMERANCE, *The Advisory Function of the International Court of Justice in the League and U.N. Eras*, Baltimore-London, 1973; VILLANI, *In tema di indicazioni di misure cautelari da parte della Corte internazionale di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 1974, 657 ss.; DEL VECCHIO A., *Le parti nel processo internazionale*, Milano, 1975; *Il processo internazionale. Studi in onore di Gaetano Morelli*, in *Comunicazioni e studi*, XIV, 1975; SCANDAMIS, *Le jugement déclaratoire entre Etats: la séparation du contentieux international*, Paris, 1975; VILLANI, *Preliminary Objections in the New Rules of the International Court of Justice*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 1975, 206 ss.; *The Future of the International Court of Justice*, 2 voll., Dobbs Ferry (New York), 1976; OELLERS-FRAHM, *Die Verfahrensordnung des Internationalen Gerichtsbofs vom 14. April 1978*, in *Archiv des Völkerrechts*, 1979-1980, 309 ss.; ELKIND, *Interim Protection. A functional Approach*, The Hague, 1981; ELIAS, *The International Court of Justice and Some Contemporary Problems. Essays on International Law*, The Hague-Boston-London, 1983; GUYOMAR, *Commentaire du règlement de la Cour internationale de Justice adopté le 14 avril 1978. Interprétation et pratique*, Paris, 1983; ROSENNE, *Procedure in the International Court of Justice. A Commentary on the 1978 Rules of the International Court of Justice*, The Hague, 1983; SZTUCKI, *Interim Measures in the Hague Court: An Attempt at a Scrutiny*, Deventer-Antwerp-Boston-London-Frankfurt, 1983; DAVI, *L'intervento davanti alla Corte internazionale di giustizia*, Napoli, 1984; ELKIND, *Non-Appearance before the International Court of Justice. Functional and Comparative Analysis*, Dordrecht, 1984; FRITZMEYER, *Die Intervention vor dem Internationalen Gerichtsbof: eine international-verfahrensrechtliche Untersuchung auf rechtsvergleichender Grundlage*, Baden-Baden, 1984; HUSSAIN, *Dissenting and Separate Opinions at the World Court*, Dordrecht, 1984; THIRLWAY, *Reciprocity in the Jurisdiction of the International Court*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1984, 97 ss.; BENVENUTI, *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1985; THIRLWAY, *Non-Appearance before the International Court of Justice*, Cambridge-New York, 1985; ABOU-EL-WAFA, *La non-comparution devant la Cour internationale de Justice*, Paris, 1986; ELSSEN, *Litispence between the International Court of Justice and the Security Council*, The Hague, 1986; FALK, *Reviving the World Court*, Charlottesville, 1986; FITZMAURICE, *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, 2 voll., Cambridge, 1986; FRANCK, *Judging the World Court*, New York, 1986; ARANGIO-RUIZ, *Notes on Non-Appearance before the International Court of Justice*, in *Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione. Studi in onore di Roberto Ago*, III, Milano, 1987, 3 ss.; *La Jurisdiction internationale permanente* (Actes du XXe Colloque de la Société Française pour le Droit International, 29-31 mai 1986), Paris, 1987; *The International Court of Justice at a Crossroad* a cura di DAMROSCH, Dobbs Ferry (New York), 1987; STARACE, *Processo internazionale*, in questa *Enciclopedia*, XXXVI, 1987, 859 ss.; BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, in *D. disc. pubbl.*, IV, 1989, 241 ss.; AGO, "Binding" *Advisory Opinions of the International Court of Justice*, in *Am. journ. intern. Law*, 1991, 439 ss.; CELLAMARE, *Le forme di intervento nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, Bari, 1991, 205 ss.; GUILLAUME, *Les formations restreintes des juridictions internationales*, Paris, 1992; DANIELE, *Le misure cautelari nel processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1993; ROSENNE, *Intervention in the International Court of Justice*, Dordrecht-Boston-London, 1993, 116 ss.; SZFARZ, *The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Dordrecht-

(315) In arg. v. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court*, III, cit., 1694 ss. Sul valore del parere v. *supra*, nt. 288 e testo corrispondente.

Boston-London, 1993; CONDORELLI, *La Corte internazionale di giustizia e gli organi politici delle Nazioni Unite*, in *Riv. dir. intern.*, 1994, 897 ss.; ALEXANDROV, *Reservations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Dordrecht, 1995; DAMATO, *L'accertamento della competenza ratione personae ai fini dell'indicazione di misure cautelari da parte della Corte internazionale di giustizia*, in *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, I. *Diritto internazionale*, Bari, 1995, 299 ss.; *Répertoire de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (1947-1992)* a cura di ZICCARDI CAPALDO, 2 voll., Dordrecht-Boston-London, 1995; STARACE, *Deferimento unilaterale di parte della controversia e competenza della Corte internazionale di giustizia*, in *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, cit., II. *Diritto internazionale*, 901 ss.; *Fifty Years of the International Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert Jennings* a cura di LOWE e FITZMAURICE, Cambridge, 1996; ARCARI, *Domande riconvenzionali nel processo di fronte alla Corte internazionale di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 1998, 1042 ss.; *Commentaries on World Court Decisions: 1987-1996* a cura di BEKKER, The Hague, 1998; STERN, *20 ans de jurisprudence de la Cour internationale de Justice: 1975-1995*, The Hague-Boston-London, 1998; *International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons* a cura di BOISSON DE CHAZOURNES e SANDS, Cambridge, 1999; TREVES, *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, 1999; KDHIR, *Dictionnaire juridique de la Cour internationale de justice*, 2<sup>ème</sup> édition revue et augmentée, Bruxelles, 2000; BUERGENTHAL, *Proliferation of International Courts and Tribunals: Is It Good or Is It Bad?*, in *Leiden Journal of International Law*, 2001, 267 ss.; *Les procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice: exercice ou abus de droits?* a cura di SOREL e POIRAT, Paris, 2001; *Liber amicorum Judge Shigeru Oda* a cura di ANDO, McWHINNEY e WOLFRUM, 2 voll., The Hague-London-New York, 2002; MATHESON, *Practical Aspects of the Agent's Role in cases before the International Court*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2002, 467 ss.; NEGRI, *I principi generali del processo internazionale nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia*, Napoli, 2002; PALCHETTI, *Opening the International Court of Justice to Third States: Intervention and Beyond*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2002, 139 ss.; AMR, *The Role of the International Court of Justice as the principal judicial organ of the United Nations*, The Hague, 2003; AZAR, *L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice*, Bruxelles, 2003; BRANT, *L'autorité de la chose jugée en droit international public*, Paris, 2003; GUILLAUME, *La Cour internationale de Justice à l'aube du XXI<sup>ème</sup> siècle. Le regard d'un juge*, Paris, 2003; ORAKHELASHVILI, *The Concept of International Judicial Jurisdiction: A Reappraisal*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2003, 501 ss.; ROBINSON, *The Role of Politics in the Election and the Work of the Judges of the International Court of Justice*, in *Proceedings of the 97<sup>th</sup> Annual Meeting of American Society of International Law*, 2003, 277 ss.; THIRLWAY, *The Law and Procedure of the International Court of Justice (1960-1989)*, in *Br. intern. Law*, dal 1989 al 2003; ZIMMERMANN, *Interpretation of Judgments of the International Court of Justice under Art. 60 of the Statute of the ICJ*, in *Festschrift für Hans-Ernst Folz* a cura di ZEHETNER, Wien, 2003, 407 ss.; PELLET, *Strengthening the Role of the International Court of Justice as the principal judicial organ of United Nations*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2004, 159 ss.; SCHULTE, *Compliance with Decisions of the International Court of Justice*, Oxford, 2004; WATTS, *The ICJ's Practice Directions of 30 July 2004*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2004, 385 ss.; KAUFMANN, *Wiederaufnahme vom Verfahren vor dem Internationalen*

*Gerichtshof*, Baden Baden, 2005; KOLB, *Note on New International Case-law Concerning the Binding Character of Provisional Measures*, in *Nordic Journal of International Law*, 2005, 117 ss.; ALJAGHOUB, *The Advisory Function of the International Court of Justice 1946-2005*, Berlin-Heidelberg, 2006; BOISSON DE CHAZOURNES, *La procédure consultative de la Cour internationale de Justice et la promotion de la règle de droit; remarques sur le conditions d'accès et de participation*, in *Völkerrecht als Wertordnung. Festschrift für Christian Tomuschat*, Kehl, 2006, 479 ss.; *New International Tribunals and New International Proceedings* a cura di DEL VECCHIO A., Milano, 2006; PAPA, *I rapporti tra la Corte Internazionale di Giustizia e il Consiglio di Sicurezza*, Padova, 2006; ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court. 1920-2005*, 4 voll., Leiden-Boston, 2006; *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary* a cura di ZIMMERMANN, TOMUSCHAT e OELLERS-FRAHM, Oxford, 2006; VERHOEVEN, *Jura novit curia et le juge international*, in *Völkerrecht als Wertordnung. Festschrift für Christian Tomuschat*, cit., 635 ss.; PATEL, *Recommendations on the Enhancement of the Role and Effectiveness of the International Court of Justice and State Practice: The Gap Between Recommendations and Practice (1971-2006)*, in *Singapore Year Book of International Law*, 2007, 99 ss.; SHAHABUDDIN, *Precedent in The World Court*, rist., Cambridge, 2007; *La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice* a cura di EISEMANN e PAPARTZIS, Paris, 2008; KEITH, *The International Court of Justice: Primus inter pares?*, in *International Organizations Law Review*, 2008, 7 ss.; AMERASINGHE, *Jurisdiction of Specific International Tribunals*, Leiden, 2009; *Liber Amicorum Jean-Pierre Cot. Le procès international*, Bruxelles, 2009; FRY, *Non-Participation in the International Court of Justice Revisited: Change or Plus Ça Change?*, in *Columbia Journal of International Law*, 2010, 35 ss.; *International Courts and Tribunals* (le voci di: Goldmann, Mackenzie, Oeller-Frahm, Reinisch, Rosenne, Sands e Mackenzie, Thirlway, Tomuschat e Zimmermann), in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* a cura di WOLFRUM, Oxford, 2010, ed. online, www.mpepil.com. Per ulteriori dati bibliografici si rinvia alla pubblicazione annuale della Corte dal titolo *International Court of Justice, Bibliography*, nonché alle note nel testo.